



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE

**VERIFICA SULLA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE NONCHE'
SULL'EFFICACIA E SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA
DEI CONTROLLI INTERNI**

Relatore

Cons. Andrea Liberati

Supporto amministrativo

Dott.ssa Barbara Mecozzi

VERIFICA SULLA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE NONCHE' SULL'EFFICACIA E SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.	5
Inquadramento normativo ed evoluzione del sistema dei controlli sulle Regioni	5
Peculiarità derivanti dall'autonomia regionale	9
La Relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei sistemi dei controlli interni alla luce della sentenza costituzionale n. 39/2014	12
Verifiche sui principali adempimenti normativi.....	14
Obbligo di trasmissione e sistema contabile	14
Sistema informativo.....	14
Riduzione dei costi della politica	15
Incarichi assegnati a soggetti esterni all'Ente	15
Servizi di trasporto pubblico locale, turismo e formazione professionale	17
Razionalizzazione della spesa per consumi intermedi.....	20
Il sistema informativo di monitoraggio e valutazione dell'efficacia interna per il controllo di gestione - SIMOVE.....	20
L'organizzazione del Sistema dei Controlli interni della Regione Marche	22
La disciplina normativa	22
L'organizzazione amministrativa regionale.....	24
L'organizzazione del sistema dei controlli interni in via amministrativa. Configurazione.	28
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.....	30
Il controllo di regolarità amministrativa	30
Il controllo di regolarità contabile	31
Modalità di esecuzione dei controlli di regolarità amministrativo-contabile	33
L'attività di controllo sui fondi comunitari	35
L'attività di controllo sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture	38
Potestà di ispezioni in capo alla Giunta regionale	42
Il Collegio dei revisori dei conti	43
Il controllo di gestione	48
La valutazione dei dirigenti	55
Il controllo strategico.....	58
Osservazioni	60
L'Organismo indipendente di valutazione della performance	62
Verifiche sull'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione.....	64
Verifiche sulla nomina, composizione e competenze professionali dell'OIV	65
Osservazioni a seguito delle verifiche svolte sull'OIV.....	67

Controdeduzioni dell'Amministrazione regionale	69
Il controllo sugli organismi partecipati	78
Il controllo interno sugli organismi partecipati dalla Regione Marche	80
La dimensione territoriale degli affidamenti (ATO)	88
Esiti verifiche istruttorie in materia di organismi partecipati	90
Misure di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza	95
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	95
Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.....	97
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016	99
Verifiche sul rispetto degli obblighi di pubblicazione.....	101
Diritto di accesso civico.....	102
Esiti dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione della delibera n. 77/2013.....	104
Esiti dei controlli della Corte dei conti	107
Ulteriori obblighi (ex art. 1, comma 32 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012)	115
Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale	115
Gestione del Servizio Sanitario Regionale	116
Sistema regionale di controllo esterno per la vigilanza sugli atti degli enti del SSR.....	119
Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)	120
Aziende ospedaliere.....	124
Peculiarità dell'articolazione territoriale ed esigenze di revisione del sistema di controllo dell'Istituto INRCA.....	126
Esiti della verifica del sistema dei controlli interni – Relazione annuale del Presidente della Regione Marche – esercizio 2013	130
L'Amministrazione regionale. Osservazioni.....	143
Conclusioni	144
APPENDICE.....	150

VERIFICA SULLA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE NONCHE' SULL'EFFICACIA E SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Inquadramento normativo ed evoluzione del sistema dei controlli sulle Regioni

Il sistema dei controlli sugli enti territoriali si fonda sul *principio di equiordinazione* degli stessi con gli altri livelli di governo, sancito dall'articolo 114 della Costituzione, e risponde al principio del coordinamento della finanza pubblica, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali sulla base degli impegni assunti in sede comunitaria.

Tale sistema di controlli interni ed esterni è stato tradizionalmente contraddistinto dalla verifica della legittimità degli atti emanati dalle pubbliche amministrazioni da parte di organi esterni e, talora, dal controllo di merito finalizzato al riesame delle deliberazioni da parte dell'organo consiliare¹.

Il sistema dei controlli sulle Regioni ha registrato, nel corso del tempo, un percorso volto all'armonizzazione con i principi posti dalla Carta costituzionale².

¹ In principio, furono previsti gli artt. 125, 126, 127 e 130 della Costituzione – controlli statali su leggi, atti ed organi delle Regioni e sugli organi degli enti locali, nonché controlli regionali sugli atti degli enti locali. Tali controlli rinviavano ad una visione "verticale" dell'ente pubblico per cui il sistema di controlli si sviluppava dal "centro verso la periferia". In particolare, l'art. 125 Cost. prevedeva un organo di controllo statale, denominato "Commissione statale di controllo" avente il compito di controllare la legittimità degli atti amministrativi regionali; in determinati casi, era previsto il controllo di merito. L'art. 130 Cost. prevedeva l'istituzione del Comitato regionale di controllo (Co.re.co) che, nell'ottica di "controlli a cascata", aveva il compito di garantire la legittimità degli atti amministrativi di Province e Comuni e degli altri enti subordinati alle Regioni.

² Tale processo è stato caratterizzato, principalmente, dalle modifiche normative apportate dalle seguenti norme:

- legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali";
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 "Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Per ulteriori approfondimenti, si consulti "Il sistema dei controlli regionali successivo alla modifica del Titolo V della Costituzione"; n. 29/giugno 2011, a cura dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Tuttavia, è con l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che l'articolato sistema dei controlli sulle autonomie territoriali, originariamente previsto dalla Costituzione (1948), è stato completamente rivisto.

In particolare, per quanto attiene alle Regioni, in virtù del principio di equiordinazione prima richiamato, ciascun ente dispone autonomamente in merito alla propria organizzazione. In questo contesto, all'interno dei nuovi statuti regionali, emanati ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, sono contenute norme di indirizzo e disciplina di principio in materia di controlli interni (la disciplina attuativa è, nella maggior parte dei casi, affidata alle leggi regionali)³.

Parallelamente al progressivo riconoscimento costituzionale dell'autonomia degli enti territoriali, si è assistito ad un graduale ridimensionamento del ruolo dei controlli esterni sino all'eliminazione del controllo di tipo preventivo di legittimità. All'interno del disegno costituzionale di modifica dell'organizzazione della Repubblica, incentrata sul riconoscimento della centralità di Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane (equiordinati con lo Stato), *"un ruolo particolare è stato affidato alla Corte dei conti, alla quale, è stato attribuito e riconosciuto il ruolo di garante dell'equilibrio economico-finanziario delle varie entità che costituiscono la Repubblica"*⁴. Tuttavia, la riforma del Titolo V non ha eliminato il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, restando in vigore la legge n. 20/1994 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"⁵: l'art. 3, comma 5 della cit. l. n. 20/1994 prevede che nei confronti delle Regioni *"il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma"*.

Tale nuovo contesto e i cambiamenti che ne sono conseguiti hanno determinato una riflessione, da parte del Legislatore, sull'adeguatezza dell'allora vigente sistema dei controlli e sulla necessità di un'implementazione dello stesso, anche in risposta al principio del coordinamento della finanza pubblica che, da un lato, ha imposto vincoli più stringenti alle politiche di bilancio delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ha intensificato i controlli sulla gestione finanziaria degli enti (affidato in gran parte alla Corte dei conti).

Tra i provvedimenti più importanti, all'interno del processo di aggiornamento del sistema dei controlli, va sicuramente annoverato il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del

³ La "regionalizzazione" della competenza normativa in materia di controlli comporta la progressiva marginalizzazione di una disciplina unitaria a livello nazionale. Si ricorda la sentenza della Corte costituzionale in materia di controlli regionali n. 267 del 6 luglio 2006, in base alla quale viene ribadita la possibilità di istituire organi di controlli interno alla Regione che affiancano i controlli esercitati dalla Corte dei conti.

⁴ Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 8/2008.

⁵ A tale riguardo, numerose sono state le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni che contestavano i poteri attribuiti alla magistratura contabile, puntualmente respinte dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 29 del 1995.

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (c.d. Decreto Brunetta) che ha introdotto il concetto di valutazione delle *performance* individuali ed organizzative del personale della pubblica amministrazione; l’organo deputato a svolgere l’attività di valutazione della performance è stato individuato nell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), che è andato a sostituire i c.d. servizi di controllo interno, previsti dal decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999.

Il concetto di valutazione è stato poi ripreso e ulteriormente sviluppato conseguentemente alla riforma dei controlli di regolarità contabile e del potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, attuata dal decreto legislativo del 30 giugno 2011 n. 123.

Va ricordato anche l’intervento del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, adottato in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale⁶.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, ha introdotto ulteriori e significative novità in tema di controlli interni sulle Amministrazioni regionali e comunali. Tra queste, preminente rilievo ha assunto la prevista istituzione, anche in ambito regionale, di un Collegio dei revisori dei conti “*quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente*”. L’istituzione di detto Collegio, che opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è divenuta vincolante per le Regioni a partire dal primo gennaio 2012⁷.

La materia è stata ulteriormente disciplinata dal recente decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. In particolare, la norma prevede un rafforzamento del controllo esercitato dal Collegio dei revisori all’interno delle regioni, dove sono chiamati ad effettuare

⁶ La Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza del 19 luglio 2013, n. 219, dichiarando incostituzionale la disposizione regolante l’obbligo per il Presidente della Regione di redigere una relazione di fine mandato, per eccesso di delega del d.lgs. n. 149/2011 rispetto alla l. n. 42/2009. Oltre alla relazione di fine legislatura, sono stati dichiarati (parzialmente) incostituzionali gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 149/2011, in relazione alla rimozione del Presidente della Giunta regionale e dei direttori generali nei casi di dissesto finanziario.

⁷ Secondo quanto stabilito dalla norma, la scelta dei componenti del Collegio è limitata all’interno di una rosa di nominativi da estrarre da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. La Sezione delle Autonomie ha dettato i “Criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), del d.l. n. 138/2011” con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR.

controlli stringenti sulla corretta gestione contabile, finanziaria ed economica, attraverso l'accesso a tutti gli atti e documenti nonché ispezioni e controlli⁸.

Il sistema dei controlli, sia interni che esterni, degli enti territoriali è stato integralmente rivisto, alla luce delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, dal decreto decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 (come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)⁹.

In particolare, il d.l. n. 174/2012 introduce una serie di misure volte ad implementare il sistema dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni¹⁰.

In particolare, l'art. 1, comma 2, prevede un controllo da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti su una serie di atti regionali, tra cui gli atti normativi a rilevanza esterna aventi riflessi finanziari, e su atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

E' stato introdotto il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni così come previsto per il rendiconto dello Stato (comma 3); il comma successivo prevede, inoltre, la predisposizione da parte delle sezioni regionali di controllo di una relazione annuale sulla tipologia di coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali.

⁸ Per ulteriori considerazioni, si consulti il paragrafo "Il Collegio dei revisori dei conti".

⁹ Con la sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale ha risposto ad alcune delle questioni poste dai ricorsi nn. 17, 18 e 20 del 2013 dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, oltre che della Provincia autonoma di Trento. I giudizi resi in via principale, anche se sollevati da tre autonomie speciali, hanno ad oggetto la legittimità costituzionale di disposizioni del d.l. n. 174/2012 che interessano l'intero sistema regionale, riguardando il nuovo sistema dei controlli sulla finanza territoriale. Uno degli aspetti più impattanti sul sistema dei controlli delineato dal citato d.l. riguarda la cancellazione del comma 7 (art. 1), il quale obbligava le regioni (una volta accertati squilibri finanziari e violazione del Patto di stabilità) a riscrivere i bilanci entro sessanta giorni, pena l'impossibilità di effettuare quelle spese ritenute prive di copertura da parte della Corte dei conti.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 116, interviene sul fronte dei controlli sugli enti territoriali. In particolare, l'art. 33, commi 1 e 2, "Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti" prevede una sorta di attenuazione degli adempimenti degli enti territoriali, in particolare dei Comuni.

¹⁰ I controlli esterni sulle regioni e sulle province autonome di Trento e Bolzano sono esercitati, oltre che dalle sezioni regionali di controllo, anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica (SiFiP).

Tra i vari obblighi previsti a carico del Presidente della Giunta regionale vi è anche quello di trasmettere alla Corte dei conti una relazione annuale sulla regolarità della gestione nonché sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, previa emanazione di apposite linee guida da parte della Sezione delle Autonomie (comma 7).

La Corte dei conti è ulteriormente chiamata ad esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, anche ai fini della verifica sull'inclusione delle partecipazioni in società controllate che gestiscono servizi pubblici o strumentali.

Specifiche disposizioni sono introdotte in materia di rendicontazione delle risorse attribuite per il funzionamento dei gruppi consiliari delle Assemblee regionali, con l'obbligo di invio di tale rendicontazione alle sezioni regionali di controllo.

Il complesso delle misure sopra delineate è preordinato alla verifica da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazioni di norme dirette a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Peculiarità derivanti dall'autonomia regionale

Come evidenziato in precedenza, con la riforma costituzionale le Regioni hanno assunto un ruolo centrale all'interno dell'ordinamento italiano ed una maggiore autonomia. In questo contesto, per quanto rileva ai fini della presente indagine, molte Regioni hanno previsto sistemi di controllo interno per statuto o per regolamento regionale assegnando agli stessi compiti, responsabilità, obblighi dissimili.

Ne consegue che, nel contesto regionale, la disciplina del funzionamento dei controlli interni si presenta piuttosto eterogenea.

Con l'intervento del d.lgs. n. 286/1999, ma soprattutto con l'adozione del d.l. n. 174/2012, il legislatore ha voluto potenziare i controlli interni nonché i controlli esterni in capo alla magistratura contabile; ciò nonostante, la materia dei controlli interni, limitatamente alle Regioni, risulta ancora frammentaria. Infatti, se da un lato, i due interventi normativi appena richiamati hanno reso la presenza di sistemi di controllo interno obbligatoria negli enti territoriali, dall'altro, permane comunque una difformità in merito alla fonte disciplinante i controlli e le funzioni attribuite agli stessi. Va oltremodo segnalato che, rispetto agli schemi precedenti¹¹, la normativa ha subito una considerevole evoluzione anche per quanto riguarda

¹¹ Per un approfondimento dell'evoluzione normativa regionale in materia di controlli interni, si consultino la delibera della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n. 8/2008, Nardo M.T., *Audit contabile senza regole*, in "Il Sole 24Ore", 21 maggio 2007.

la presenza dell'Organo di revisione nelle Regioni, dapprima prevedendone l'obbligatorietà e poi disciplinando le modalità di esercizio del relativo potere di controllo¹².

Di seguito si fornisce una rappresentazione schematica delle fonti normative in materia di controlli interni ed esterni (tabella "Fonti normative controlli interni – Regioni ordinarie").

Fonti normative controlli interni – Regioni ordinarie				
Regioni	Organi	Fonte	Legge istitutiva controlli interni	Legge istitutiva Collegio revisori dei conti
Abruzzo	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema dei controlli interni • Collegio dei revisori 	Statuto, articolo 66 e 85 (controlli interni)	L.R. 14 settembre 1999, n. 77	L.R. 28 dicembre 2012, n. 68
Basilicata	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema dei controlli interni • Collegio dei revisori 	PDL modifica di statuto art. 47 (controlli interni)	L.R. 2 marzo 1996, n. 12 L.R. 14 aprile 2000, n. 48	L.R. 21 dicembre 2012, n. 35
Calabria	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema dei controlli interni • Collegio dei revisori 	Regolamento regionale n. 4/2006 e s.m.i. Statuto art. 50 (controlli interni)	LR. 3 febbraio 2012, n. 3	L.R. 10 gennaio 2013, n. 2
Campania	<ul style="list-style-type: none"> • OIV • Collegio dei revisori 	Statuto, art. 63 (controlli interni) Regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12		L.R. 24 dicembre 2012, n. 29
Emilia- Romagna	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema dei controlli interni • Collegio dei revisori 	Statuto, art. 72 (controllo di gestione) L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 (OIV)	L.R. 26 novembre 2001, n. 43 (artt. 52-56)	L.R. 21 dicembre 2012, n. 18
Lazio	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato regionale di controllo contabile • Sistema dei controlli interni • Collegio dei revisori 	Statuto, articolo 70 Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 26 L.R. n. 25/1996		L.R. 28 giugno 2013, n. 4

¹² Cfr. Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Cfr. decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Liguria	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo interno • Collegio dei revisori 	Statuto, articolo 53 L.R. 4 dicembre 2009, n. 29		L.R. 20 dicembre 2012, n. 49
Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli interni di gestione • Funzione di audit • Collegio dei revisori 	Statuto, articolo 58 (controlli)	L.R. n. 4 giugno 2014, n. 17	L.R. 17 dicembre 2012, n. 18
Marche	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli interni e di gestione • Collegio dei revisori 	Statuto, articoli 45-55	L.R. 11 dicembre 2001, n. 31 e 28 dicembre 2010, n. 22	L.R. 3 dicembre 2012, n. 40
Molise	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema dei controlli interni • Collegio dei revisori 	Statuto, articolo 52	L.R. 18 aprile 2014, n. 11 Delibera di Giunta 1 agosto 2014, n. 346	L.R. 15 luglio 2013, n. 6
Piemonte	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli interni di gestione • Audit interno • Collegio dei revisori 	Statuto, articolo 70 Regolamento regionale di contabilità 5 dicembre 2001, n. 18 DGR n. 31-4009 del 11 giugno 2012	L.R. 11 aprile 2001 n. 7	L.R. 7 maggio 2013 n. 8
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli interni di gestione • Unità Operativa Complessa • Collegio dei revisori 	Nessuna previsione statutaria in materia di controlli	L.R. 16 novembre 2001 n. 28 Regolamento regionale 10 ottobre 2003 n.15	L.R. 30 novembre 2012, n. 33
Toscana	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli interni • Commissione permanente di controllo • Collegio dei revisori 	Statuto, articolo 54	L.R. 5 agosto 2003, n. 44 DGR 15 dicembre 2003, n. 1315	<u>L.R. 28 dicembre 2001, n. 66</u> <u>L.R. 23 luglio 2012, n. 40</u>
Umbria	<ul style="list-style-type: none"> • Organismo (esterno) di supporto al Controllo strategico (OCS) • Controlli interni • Collegio dei revisori 	Statuto, articolo 78	L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 L.R. 30 marzo 2011, n. 40 DGR 26 marzo 2008, n. 287	<u>L.R. 19 dicembre 2012, n. 24</u>
Veneto	<ul style="list-style-type: none"> • Collegio dei revisori 	Regolamento consiglio, articolo 87		L.R. 21 dicembre 2012, n. 47
<i>Fonte: Elaborazione dati Sezione regionale di controllo per le Marche</i>				

La Relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei sistemi dei controlli interni alla luce della sentenza costituzionale n. 39/2014

Il d.l. n. 174/2012, come evidenziato in precedenza, nel rafforzare il sistema dei controlli interni ed esterni degli enti territoriali, e quindi delle regioni, introduce nuove tipologie di controllo tra cui, nel caso specifico, l'istituto della relazione del Presidente della Giunta regionale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

L'art. 1, comma 6, d.l. n. 174/2012, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. A, del d.l. 91/2014, in particolare, disciplina l'obbligo per il Presidente della Regione di trasmettere *"ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno"*¹³.

La disposizione, in analogia con quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero l'obbligo a carico del Presidente di trasmettere bilancio preventivo e consuntivo assieme ad una proposta di relazione sulla gestione finanziaria, vuole sottolineare la specifica responsabilità che il Presidente, in quanto vertice politico, assume attraverso una relazione alla magistratura contabile circa la regolarità della gestione, non solo finanziaria ma complessiva dell'Ente, e l'efficace funzionamento del sistema dei controlli interni.

La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2013/INPR ha approvato il primo schema di relazione riguardante le linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei sistemi dei controlli interni ai sensi dell'art. 1, co. 6, d.l. n. 174/2012, specificando che tale relazione *"riveste natura di documento ricognitivo dell'Organo di vertice politico sulla situazione generale dell'Ente. [...] L'adempimento richiesto dal citato art. 1, comma 6, costituisce uno strumento informativo di particolare utilità per l'attività legislativa del Consiglio regionale e per l'attività di controllo svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti"*¹⁴.

Due sono gli elementi centrali della citata relazione: da un lato, la rilevazione della congruenza dei risultati della gestione con gli obiettivi prefissati attraverso la predisposizione di piani e programmi; dall'altro, la verifica del funzionamento dei servizi di controllo interno.

Con deliberazione n. 9/SEZAUT/2014/INPR la Sezione delle Autonomie ha elaborato le linee guida ed il relativo questionario per la relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni per l'esercizio finanziario 2013.

¹³ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n. 144) , convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 33, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 1, commi 2, 6 e 12.

¹⁴ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2013/INPR.

Con l'introduzione del nuovo istituto, il legislatore ha inteso rafforzare i controlli interni quale strumento di supporto alle scelte decisionali e programmatiche dell'Ente, nella prospettiva di una sana gestione finanziaria e di perseguimento del principio di buon andamento, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Le linee guida proposte dalla Sezione delle Autonomie propongono diversi profili di interesse e approfondimento, tra cui:

- ✓ la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo e giuscontabile;
- ✓ la valutazione dell'adeguatezza funzionale del sistema dei controlli interni;
- ✓ il monitoraggio degli effetti prodotti dai provvedimenti attuativi dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- ✓ la valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati.

Rispetto alle linee guida relative all'esercizio precedente, la Sezione delle Autonomie ha sottolineato come *"sulla base dell'esperienza maturata in sede regionale, è emersa la particolare rilevanza della relazione del Presidente ad integrazione del corredo informativo acquisito ai fini della decisione di parifica e dell'allegata relazione sulla regolarità e sulla legittimità della gestione¹⁵".*

Uno degli aspetti da evidenziare attiene all'accertamento del seguito dato alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nell'esercizio precedente. Infatti, ciascuna sezione del questionario è preceduta da domande sugli esiti dei controlli eseguiti, con riferimento alle specifiche sezioni costituenti la relazione del Presidente¹⁶.

La disposizione normativa di cui all'art. 1, co. 6, d.l. n. 174/2012 ha superato il vaglio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale che, con sentenza n. 39/2014, in tema di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, ha sottolineato che *"la suddetta relazione del Presidente della Regione alla*

¹⁵ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2014/INPR.

¹⁶ La prima Sezione (*Quadro ricognitivo dell'assetto istituzionale regionale e dei principali adempimenti normativi*) è diretta a rilevare la presenza di eventuali criticità nel sistema organizzativo-contabile regionale.

La seconda Sezione (*Pubblicità e trasparenza*) concerne la corretta applicazione degli obblighi di comunicazione e/o pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

La terza Sezione (*Regolarità della gestione amministrativa e contabile*) contiene richieste volte ad individuare la presenza di eventuali lacune gestionali idonee, almeno potenzialmente, ad alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria.

La quarta Sezione (*Funzionamento dei controlli interni*) tocca aspetti che attengono al concreto funzionamento dei controlli interni, con precipuo riferimento ai controlli di regolarità amministrativo-contabile, ai controlli di gestione, alla valutazione del personale, al controllo strategico e al controllo sugli organismi partecipati.

La quinta Sezione (*Gestione del Servizio sanitario regionale*) è diretta a cogliere gli aspetti non riferibili alle gestioni dei singoli enti sanitari e, quindi, non rilevabili dal monitoraggio previsto dall'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005, allo scopo di acquisire indicazioni sia sul rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore che sull'effettiva capacità di *governance* del sistema sanitario regionale.

sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ben lungi dal sovrapporsi all'ambito competenziale preservato dal parametro invocato, costituisce istituto funzionale a garantire quel raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995)¹⁷".

La Regione ricorrente Friuli-Venezia Giulia aveva censurato il comma 6 dell'art. 1 perché lesivo dell'autonomia statutaria nonché organizzativa regionale. La Corte costituzionale si è espressa ritenendo non fondata la questione chiarendo che *"la disposizione censurata deve, pertanto, essere interpretata nel senso che le "Linee guida" non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione, in conformità, del resto, ai lavori preparatori. Ne consegue che la norma impugnata sfugge alla censura della ricorrente"*.

Verifiche sui principali adempimenti normativi

Obbligo di trasmissione e sistema contabile

In ottemperanza all'art. 1, comma 6, d.l. n. 174/2012, il Presidente della Regione Marche ha provveduto ad inoltrare a questa Sezione regionale di controllo la relazione annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei sistemi di controlli interni (protocollo n. 2194 del 01/07/2014).

Dall'analisi della Relazione annuale del Presidente della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2013 emerge una sostanziale continuità con quanto dichiarato nell'esercizio precedente¹⁸.

In particolare, la Regione Marche, pur garantendo una rilevazione unitaria dei fatti gestionali (sotto i profili finanziario ed economico-patrimoniale), non ha ancora affiancato al sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Del resto, come osservato dalla Regione Marche *"l'affiancamento, a fini conoscitivi, del sistema di contabilità economico-patrimoniale a quello di contabilità finanziaria [...], in base all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011, può essere rinviato al 2016"*.

Sistema informativo

La Regione è dotata di un articolato sistema informativo in modo da consentire verifiche sulla regolarità della gestione. Così come riportato nella relazione, l'Amministrazione regionale si avvale, principalmente, di due sistemi:

¹⁷ Sentenza Corte costituzionale, 26 febbraio 2014, n. 39 (depositata in data del 06/03/2014 - G. U. 12/03/2014).

¹⁸ Relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni – anno 2012 (protocollo n. 2129 del 12/08/2013).

- SIAGI per le verifiche sulla regolarità della gestione;
- SIMOVE ovvero il sistema informativo di monitoraggio e valutazione dell'efficacia interna per il controllo di gestione.

La Sezione ha ritenuto opportuno approfondire il funzionamento dei due sistemi, in sede istruttoria¹⁹, ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni adottato dalla Regione, mediante accesso diretto presso gli uffici della Regione.

Il Segretario generale ha provveduto ad inviare la documentazione relativa al funzionamento del SIAGI e del SIMOVE²⁰.

Per quanto riguarda il SIAGE, il materiale rappresenta una sorta di "manuale utente" ai fini dell'utilizzo di questo sistema di contabilità economico-finanziaria.

In merito al SIMOVE si rinvia al paragrafo successivo per una trattazione più approfondita.

Riduzione dei costi della politica

La Sezione ha preso atto di quanto dichiarato dal Presidente della Giunta regionale in merito all'ottemperanza degli obblighi dettati dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 174/2012 circa la riduzione dei costi della politica nelle Regioni.

Incarichi assegnati a soggetti esterni all'Ente

Un ulteriore aspetto su cui il Presidente è chiamato a riferire riguarda gli incarichi assegnati a soggetti esterni all'Ente.

La Regione ha dichiarato che sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010, così come verificato in sede di parifica del rendiconto 2013²¹, in ordine al rispetto dei limiti previsti per la spesa per incarichi di consulenza e studio.

La Regione, inoltre, ha affermato di avere rispettato le disposizioni circa gli incarichi di collaborazione in materia informatica (art. 1, co. 146, l. n. 228/2012)²². A tale proposito, in sede istruttoria, l'Amministrazione ha specificato che non sono state impartite specifiche direttive ai competenti uffici regionali ma che la Giunta regionale ha approvato direttive di

¹⁹ Nota protocollo n. 3333 del 18 novembre 2014 "Controlli sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni – relazione per l'anno 2013".

²⁰ Nota protocollo n. 3555 del 5 dicembre 2014 " Trasmissione relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni".

²¹ Sezione regionale di controllo per le Marche , deliberazione n. 55/2014/PARI.

²² L'art. 1, co. 146, l. n. 228/2012 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti".

natura generale, con deliberazione n. 1201/2013, escludendo la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'esercizio di funzioni ordinarie, nonché di prorogare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa funzionale in essere alla data di adozione della medesima deliberazione.

L'Amministrazione regionale ha evidenziato, in merito alle misure consequenziali alle osservazioni avanzate in sede di Parifica 2013 che, relativamente alla fattispecie in questione per cui non è stata rilevata alcuna criticità, *"va però evidenziata la presenza di normativa sopravvenuta rispetto alla disposizione contenuta nel decreto legge n. 101/2013. L'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, stabilisce che per l'anno 2014 la spesa annua per incarichi di studio e consulenze non può essere superiore all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013, così come determinato in applicazione dell'articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010 e dunque deve essere contenuta nel limite del 16 per cento della spesa 2009 (80% del 20%). Tuttavia l'articolo 14 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, ha stabilito un diverso criterio, in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. La Giunta regionale ha sempre rispettato il limite di spesa in materia e lo rispetterà anche per l'anno 2014. Ad ogni modo la spesa del personale rilevata dai Conto annuale 2012 è pari a euro 65.661.150,00. Va altresì precisato che in base alla costante giurisprudenza della Corte dei Conti non sono sottoposti a limite gli incarichi per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge"²³.*

Per quanto concerne il rispetto dei presupposti indicati dall'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, secondo quanto riferito nella relazione, *"Considerato il fatto che le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 costituiscono per le Regioni principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la Regione Marche ha approvato specifici atti normativi in merito. L'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 31/2009, in particolare, ha stabilito che al fine del rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 [...], continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 28 della legge regionale n. 20/2001 e cioè la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale, previa selezione, a dipendenti interni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di categoria D.*

²³ Nota prot. n. 3300 del 13 novembre 2014, avente ad oggetto *"Trasmissione relazione sulle misure adottate dalla Regione in riferimento alle osservazioni contenute nelle relazioni allegare ai giudizi di parificazione dei Rendiconti 2012 e 2013"*.

I relativi posti sono stati oggetto di indizione di procedura concorsuale nel corso dell'anno 2013, allo stato in fase di definizione. Dall'esito della procedura cesseranno gli incarichi a dipendenti interni".

La Sezione, sul punto, richiama quanto già osservato in sede di parifica del Rendiconto regionale – esercizio 2013, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Infatti, dalle verifiche svolte dalla Sezione, con specifico riferimento al numero dei dirigenti in servizio, è stata riscontrata - sia nella Giunta regionale che nell'Assemblea Legislativa – un'incidenza di dirigenti a tempo determinato oltre il limite del 10% fissato dall'art. 19, co. 6 del D. Lgs. 165/01. La Sezione, in quella sede, ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione fornita dalla Regione, secondo cui il calcolo del rapporto dovrebbe essere effettuato al netto degli incarichi conferiti in favore del personale interno di categoria D, stante il tenore letterale della norma richiamata, la quale si riferisce apertamente a tutti i dirigenti a tempo determinato, ivi inclusi i soggetti che hanno maturato esperienze lavorative all'interno dell'amministrazione che conferisce gli incarichi.

La Regione Marche, con nota prot. n. 3300 del 13 novembre 2014, ha comunicato che *"Tale problematica è in via di risoluzione definitiva poiché la Giunta regionale, con deliberazioni n. 1724 del 10/12/2012 e n. 1813 del 28/12/2012, ha definito li programma triennale 2012/2014 del fabbisogno del personale dirigenziale e non dirigenziale ed approvato i piani occupazionali relativi agli anni 2012 e 2013. Per il personale dirigenziale è stata prevista la copertura di complessivi n. 13 posti vacanti mediante concorso pubblico. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato indetto con decreto del Vice Segretario generale n. 23 del 25/11/2013. Con decreti del Vice Segretario generale n. 15 del 18/4/2014 e n. 1 del 3/6/2014 sono stati ammessi con riserva complessivamente n. 440 candidati. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1269 del 10/11/2014 è stata nominata la commissione esaminatrice per cui possono ritenersi avviate le operazioni concorsuali".*

Servizi di trasporto pubblico locale, turismo e formazione professionale

Sull'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, turismo e formazione professionale, oggetto delle linee guida della Sezione delle Autonomie, la Regione ha fornito ulteriori informazioni in sede istruttoria.

Il **trasporto** pubblico locale è disciplinato da:

- Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche"; il Capo II attiene alla ripartizione delle funzioni. In particolare, l'art. 6 disciplina le funzioni della Regione, l'art. 8 stabilisce le funzione delle Province e l'art. 9 le competenze proprie dei Comuni.
- Legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale".

Secondo quanto riportato nella nota istruttoria della Regione, al punto c), la l.r. n. 6/2013 "ha ridisciplinato la programmazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore. Ha previsto al riguardo che, per consentire il raggiungimento di economie di scala e massimizzarne l'efficienza, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono organizzati in un unico bacino regionale di programmazione, articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia, ed ha demandato all'Assemblea legislativa regionale l'approvazione del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale".

Con deliberazione n. 86/2013, l'Assemblea legislativa delle Marche ha approvato il Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per il triennio 2013/2015, in cui sono individuate le risorse destinate al trasporto pubblico.

Il Presidente ha dichiarato che alle Province delegate di svolgere le funzioni di cui all'art. 8 sopra richiamato, sono stati trasferiti risorse finanziarie e di personale²⁴.

²⁴ Secondo quanto riferito dalla Regione, "L'articolo 8 della legge regionale n. 45/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche" ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale riguardanti i servizi suburbani che, in presenza di forti discontinuità dell'insediamento, collegano il centro urbano di un Comune con i centri frazionali, lo scalo ferroviario, le aree produttive dello stesso o parti marginali contigue in Comuni limitrofi; i servizi regionali e interregionali che collegano rispettivamente il territorio di due o più Comuni nell'ambito di uno o più bacini di traffico della Regione o il territorio della Regione con quello di una Regione limitrofa; i servizi di granturismo, attivati con lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche ed ambientali delle località collegate; i servizi a domanda debole, effettuati con modalità particolari ed idonee tecnologie nei territori a bassa densità abitativa o a domanda debole, in alternativa ai servizi di linea ordinari; i servizi speciali riservati a soggetti portatori di handicap o con ridotta capacità motoria; i servizi pubblici su impianti fissi, che comprendono i trasporti effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri. Ha stabilito, poi, che le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti:

- l'approvazione dei piani di bacino, comprensivi dei piani per la mobilità dei disabili previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
- la stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino;
- l'istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
- la ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto urbano;
- il controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell'ubicazione delle fermate;
- il rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile;
- la vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovra-comunale;
- l'autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus;
- il trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente;
- l'organizzazione degli esami per consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto;
- la nomina della commissione di abilitazione e la tenuta degli albi provinciali per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio;
- la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale.

Ha attribuito inoltre alle Province, nell'ambito dei rispettivi bacini, con esclusione del trasporto urbano, tutte le funzioni amministrative non rientranti nella competenza della Regione e dei Comuni".

La legge regionale n. 9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di **turismo**" ha disciplinato l'assetto delle funzioni e dei servizi in materia di turismo. Tale legge ha affidato alle Province il compito di:

- concorrere alla valorizzazione del proprio territorio;
- promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le associazioni di settore;
- provvedere al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, garantendo l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevanza statistica, e comunicare alla Regione dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- assicurare il coordinamento, nell'ambito del territorio provinciale, dei punti di informazione ed accoglienza turistica, garantendo l'informazione dell'intero territorio regionale;
- classificare le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta;
- decidere sui reclami dei clienti concernenti le medesime strutture e adottare gli atti conseguenti;
- esercitare la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta e al marchio di qualità ed irrogare le relative sanzioni;
- provvedere al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni turistiche, esclusa quella di guida turistica; approvare il bando di esame, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, e i programmi dei corsi di formazione; tenere l'elenco degli abilitati ed organizzare corsi di aggiornamento;
- accertare l'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Alle Province è stata attribuita, con la medesima disposizione normativa, anche la facoltà di assumere iniziative per favorire la gestione associata delle funzioni comunali ed iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale, riguardanti eventi di interesse comune.

In materia di **formazione** professionale, la legge regionale n. 16/1990 "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale" ha delegato alle Province le funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale, da esercitare secondo le disposizioni della medesima legge regionale. Ha stabilito, inoltre, che le Province esercitano tali funzioni in forma organica con le altre funzioni proprie e delegate e garantiscono il coordinamento unitario degli interventi.

Razionalizzazione della spesa per consumi intermedi

Per quanto concerne la **razionalizzazione della spesa per consumi intermedi**, la Regione ha riferito, in fase istruttoria, che nel 2013 l'acquisizione di beni e servizi è stata effettuata esclusivamente tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e con l'adesione a convenzioni Consip, ad eccezione dei limitatissimi casi in cui il bene o il servizio non è risultato presente nei cataloghi del MEPA o nelle convenzioni Consip attive.

Inoltre l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato l'attuazione delle disposizioni in materia di convenzioni quadro Consip e centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 95/2012 e di mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali, di cui all'art. 1, co. 450, l. n. 296/2006. Al riguardo, su richiesta dell'Organo di revisione, l'ufficio regionale competente ha riferito che nel 2013 è stato avviato anche il processo di revisione del regolamento regionale n. 1/2012 "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi" ai fini dell'adeguamento al decreto legge n. 95/2012.

La Giunta regionale, infatti, con deliberazione n. 107/2014 ha proposto una modifica al regolamento regionale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, chiedendo il parere della competente Commissione consiliare. A seguito del parere favorevole, espresso nella seduta del 24 marzo 2014, la modifica al regolamento è stata definitivamente approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 402/2014. Il regolamento è stato pubblicato su BUR n. 41 del 24 aprile 2014.

In sede istruttoria la Sezione ha chiesto di riferire su eventuali deroghe alle convenzioni Consip e all'approvvigionamento sul mercato elettronico. La Regione ha confermato l'assenza di deroghe.

Ad integrazione di quanto sinora esposto, la Regione ha riferito anche che, con legge regionale n. 12/2012, è stata istituita la Stazione unica appaltante (SUAM). Con deliberazione della Giunta regionale del 26 novembre 2012 n. 1670 sono state approvate disposizioni finalizzate all'attuazione della SUAM.

Pe ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo relativo al Servizio Sanitario Regionale.

Il sistema informativo di monitoraggio e valutazione dell'efficacia interna per il controllo di gestione - SIMOVE

Il SIMOVE è un software finalizzato alla gestione delle attività connesse al controllo di gestione, alla performance e al grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché al controllo strategico.

Sono previste due tipologie di accessi al software:

- a) con qualifica di "referente del controllo di gestione", attribuita a due funzionari di categoria D per ciascun Servizio e consente l'utilizzo, mediante password, delle specifiche funzionalità connesse allo stesso controllo di gestione, limitatamente alla struttura a cui sono assegnati;

b) con qualifica di "amministratore del sistema", attribuita ai funzionari della Posizione di funzione Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione, che garantiscono il supporto metodologico.

All'interno del sistema è prevista una sezione dedicata al "controllo di gestione", la quale consente ai referenti del controllo di gestione di accedere ad una serie di funzionalità dirette all'espletamento dei compiti di monitoraggio e consuntivazione degli obiettivi e delle attività realizzate dalle strutture nel corso dell'anno²⁵.

Come specificato nel documento inviato alla Sezione, il processo relativo al controllo di gestione prende avvio con l'approvazione annuale, da parte della Giunta regionale, del **Piano della performance** che contiene gli obiettivi "strategici" di primo livello, assegnati a ciascun dirigente di Servizio e quelli di secondo livello assegnati, in tutto o in parte, ai dirigenti delle Posizione individuali e di funzione.

Sia gli obiettivi di primo che di secondo livello sono corredati da un indicatore e da un target da raggiungere. Per gli obiettivi di primo livello, la Giunta definisce anche la rilevanza in termini percentuali.

I funzionari della Posizione di funzione Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione, dopo aver aggiornato i nominativi dei referenti e l'assetto delle strutture organizzative, inseriscono nel sistema gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Sono poi inseriti, per gli obiettivi di secondo livello, i pesi percentuali stabiliti dal dirigente del Servizio.

L'inserimento degli obiettivi consente di aprire le sessioni di reporting, che possono essere gestite interamente attraverso il sistema.

E' possibile inserire il valore monitorato nelle sessioni di reporting, convocate periodicamente dai dirigenti del servizio, nonché eventuali note a supporto dell'informazione inserita, attraverso l'utilizzo di una funzione di modifica.

Il sistema calcola automaticamente il grado di realizzazione, dato il target assegnato.





Al termine dell'anno è prevista la sessione di reporting a consuntivo, che viene gestita con le stesse modalità delle sessioni effettuate nel corso dell'anno.

I risultati delle sessioni di reporting a consuntivo sono trasmessi al Comitato di controllo interno e di valutazione, per la definizione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato.

Nella sezione "Performance obiettivi e risultati" individua un link ad un documento PDF che genera un report.

²⁵ I referenti del controllo di gestione coadiuvano i dirigenti dei Servizi nel reperimento delle informazioni necessarie ai rapporti informativi; nella definizione degli obiettivi gestionali, individuando anche i relativi indicatori; nella predisposizione dei documenti necessari alle sessioni di reporting, curandone anche la verbalizzazione. Svolgono, inoltre, le funzioni di interfaccia con la Posizione di funzione Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione.

Per fornire una rappresentazione più immediata del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo, sono utilizzate le seguenti icone:

	Obiettivo non raggiunto	Percentuale tra 0% e 80%
	Obiettivo parzialmente raggiunto	Percentuale tra 81% e 90%
	Obiettivo raggiunto	Percentuale tra 91% e 100%
	Obiettivo non raggiunto a causa di fattori esterni	Percentuale non attribuibile

Seguono la sezione "Cruscotto di monitoraggio e controllo strategico" che verrà approfondita nel paragrafo del presente referto dedicato a "Il controllo strategico"; quella relativa agli "Indicatori strategici" e agli "Interventi regionali", tuttavia ancora in fase di completamento.

L'organizzazione del Sistema dei Controlli interni della Regione Marche

La disciplina normativa

In analogia con quanto evidenziato precedentemente, lo **Statuto** della Regione Marche, come quelle di altre regioni italiane, non prevede organi di controllo contabile interni sebbene, sommariamente, ne faccia riferimento in alcuni articoli ²⁶:

- l'art. 45 prevede *"la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa"*;
- l'art. 38 affida al Consiglio delle autonomie locali il potere di esprimere pareri al Consiglio regionale *"sulle proposte concernenti il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria"*;
- l'art. 55, tra le disposizioni "Altri organismi regionali indipendenti" prevede che la *"Regione, per garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi resi nell'interesse"*

²⁶ Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, avente ad oggetto "Statuto della Regione Marche" (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2004, n. 210, a maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta del 4 ottobre 2004, n. 203).

Sono, inoltre, previste delle Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive in diverse materie, tra cui quella finanziaria³⁶. Le commissioni sono composte da politici in specie consiglieri e non svolgono pertanto un controllo tecnico. L'attività della commissione competente in materia finanziaria, nella Regione Marche, si sostanzia in pareri sulle proposte di legge e altri atti consiliari che comportano spesa (art. 22, c. 3 Statuto regionale Marche).

generale, può istituire con legge organismi indipendenti, con sede presso il Consiglio regionale, stabilendo la loro composizione e le rispettive funzioni”.

Il sistema dei controlli interni della Regione Marche è disciplinato dall’art. 67 della legge regionale 11 dicembre **2001, n. 31** “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione” che prevede:

“1. La Regione struttura un sistema di controlli interni conformandosi alle norme del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 concernente: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

2. A tal fine l’assetto organizzativo, l’impianto metodologico e gli strumenti operativi del controllo interno sono rivolti a:

a) garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa contabile);

b) strutturare un sistema di analisi e monitoraggio per la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra i costi e i risultati (controllo di gestione);

c) utilizzare la strumentazione tecnica e metodologica disponibile in ordine alla valutazione della prestazione del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) coadiuvare la Giunta regionale nell’attività di elaborazione degli atti di indirizzo politico e delle direttive, mediante la valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e progetti di intervento, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (valutazione controllo strategico)²⁷”.

Per completezza di informazione, si rileva che il Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche prevede l’istituzione di un organo di controllo; infatti l’art. 12 del citato regolamento stabilisce che il Consiglio regionale, a scrutinio segreto e nella prima seduta di ciascun anno, elegga tre *revisori dei conti* che non facciano parte della Giunta regionale, dell’Ufficio di Presidenza²⁸.

²⁷ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”. Più in generale, il Titolo VI della citata legge disciplina la materia dei controlli: Controlli interni (art. 67), Certificazioni degli enti locali per le spese sostenute (art. 68), Controllo sulla gestione della tesoreria della Regione (art. 69), Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati (art. 70).

²⁸ Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche, deliberazione amministrativa del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979.

L'organizzazione amministrativa regionale

La verifica sul funzionamento dei controlli interni, attesa l'autonomia organizzativa, non può evidentemente prescindere dall'organizzazione rispetto alla quale è strumentale.

La struttura amministrativa della Regione Marche è disciplinata dalla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 recante "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", la quale riordina la normativa inerente il sistema organizzativo regionale.

L'art. 1 della predetta legge individua, quali obiettivi, "a) *la funzionalità dell'azione amministrativa [...] nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità; [...] c) l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell'azione amministrativa; d) la responsabilità del conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale [...]*".

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, disciplinata da apposite norme, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il sistema organizzativo della Regione Marche, delineato dagli artt. 2 ss. della legge regionale n. 20/2001, si articola in:

- una Segreteria generale avente il compito di assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni svolte dai Servizi della Giunta regionale;
- un Gabinetto del Presidente;
- un numero massimo di 15 Servizi che assicurano l'assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee. I Dipartimenti sono equiparati ai Servizi.

Nel corso del 2013 la struttura organizzativa della Regione Marche è stata interessata da una profonda revisione ad opera delle DGR n. 1209 del 2 agosto 2013, n. 1273 del 9 settembre 2013 e n. 1605 del 25 novembre 2013. Inoltre, con deliberazione n. 1707 del 16 dicembre 2013 si è proceduto all'assegnazione delle risorse umane ai nuovi servizi.

L'operatività del nuovo assetto organizzativo è stata fissata, con deliberazione n. 1775 del 27 dicembre 2013, a partire dal 1 febbraio 2014.

Nell'attuale organizzazione amministrativa sono sette i Servizi istituiti, oltre alla Segreteria generale ed il Gabinetto del Presidente al cui interno è incardinato il Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza e per la Protezione civile. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, co. 5, della L.R. 12/2012 anche la Stazione Unica Appaltante (SUAM) che svolge le funzioni di centrale di committenza per gli enti del SSR, è equiparata ai Servizi²⁹ (figura "Organigramma Regione Marche").

In linea generale, i dirigenti dei servizi assicurano la gestione (amministrativa, tecnica e finanziaria) dell'Ente, secondo quanto attribuito loro ai sensi dell'art. 16 della citata legge

²⁹ L'istituzione di nuovi Servizi può avvenire con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Segretario generale.

regionale, conformemente agli indirizzi e le direttive impartiti dal Presidente e dalla Giunta regionale³⁰.

La dirigenza regionale è articolata su un'unica qualifica e l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso per esami, concorso per titoli ed esami o attraverso corso-concorso.

Su proposta del Comitato di direzione, possono essere istituite posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni oppure posizioni dirigenziali individuali, a supporto delle posizioni di funzione suddette, dei servizi e della segreteria generale, per lo svolgimento di attività ad alto contenuto specialistico o professionale³¹.

Spetta al **Comitato di controllo interno e di valutazione (COCIV)**, di cui all'art. 18, in quanto organo di valutazione, di verificare periodicamente la corrispondenza delle determinazioni organizzative con le finalità perseguite dall'Amministrazione.

La legge regionale disciplina la presenza di "organi collegiali" che si affiancano alla struttura organizzativa così come sopra delineata.

L'articolo 8 della legge istituisce il *Comitato di direzione* che è composto dal capo di Gabinetto del Presidente, dal segretario generale e dai dirigenti dei servizi; esso concorre alla definizione degli obiettivi e delle direttive generali, nonché alla predisposizione delle azioni necessarie a garantire l'esercizio organico delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.

Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, sono istituite e convocate periodicamente le *Conferenze dei servizi* ovvero la *Conferenza dei dirigenti* e la *Conferenza del personale*.

Per quanto riguarda specificamente le strutture di coordinamento e di controllo, si rinvia al prosieguo della trattazione³².

Rispetto all'organigramma della Giunta regionale, con nota del 20 gennaio 2015 (prot. n. 155), la Regione Marche ha ritenuto utile fornire delle precisazioni specificando che "*ai sensi della legge regionale n. 20/2001, il Gabinetto del Presidente opera su un piano diverso rispetto a quello della Segreteria generale, in quanto struttura di supporto al medesimo Presidente. Allo stesso Gabinetto del Presidente è affidato, tra l'altro, il compito di curare i rapporti politico-istituzionali del Presidente con il Consiglio regionale, con le istituzioni locali e nazionali, con le strutture organizzative della Giunta regionale e con i soggetti esterni all'amministrazione*".

³⁰ Ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 20/2001, è stabilito che "*Il Presidente e la Giunta regionale non possono revocare, riformare, riservare, avocare a sé o altrimenti adottare atti o provvedimenti di competenza dei dirigenti. [...] La Giunta regionale può in ogni caso annullare gli atti dei dirigenti per motivi di legittimità, comprese le ipotesi di violazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Presidente e dalla Giunta regionale di cui ai sensi dell'articolo 2*".


³¹ Per coadiuvare il segretario generale e svolgere le funzioni vicarie, è individuata una specifica posizione dirigenziale (art. 10, l.r. n. 20/2001).

³² In modo particolare, si fa riferimento al Comitato di controllo interno e di valutazione (art. 18) e al Comitato tecnico per la legislazione (art. 20). La citata legge regionale, all'art. 24 bis, disciplina inoltre il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Come indicato nella DGR del 27 gennaio 2014, n. 78 avente ad oggetto "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi", la Stazione unica appaltante regionale è un'articolazione organizzativa facente capo al Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali.

L'organigramma della Giunta regionale è stato rettificato alla luce delle considerazioni suesposte.

Organigramma della Giunta regionale



Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo per le Marche³³.

³³ La visualizzazione dell'organigramma della Giunta regionale è contenuta nel Piano della performance adottato annualmente.

L'organizzazione del sistema dei controlli interni in via amministrativa. Configurazione.

Come riferito dalla Regione Marche, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. n. 31/2001, l'Ente svolge controlli interni che si articolano in quattro tipologie³⁴:

"1. controllo di regolarità amministrativa e contabile, diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

2. controllo di gestione, diretto a monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante interventi di correzione, il rapporto tra i costi e i risultati;


3. valutazione della dirigenza, concernente le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

4. controllo strategico, diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e progetti di intervento, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti".

³⁴ Nota protocollo n. 428 dell'11 febbraio 2014.

Sistema dei controlli interni della Regione Marche

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo per le Marche



Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è una tipologia di controllo che unisce, in uno stesso ambito, la legittimità, la regolarità e la correttezza contabile, amministrativa e legale dell'azione pubblica. L'obiettivo di tale controllo dovrebbe essere, infatti, la realizzazione di un sistema di monitoraggio "interno" indirizzato a dare certezza, da un lato, al processo di produzione dei dati contabili e, dall'altro, alle procedure amministrative.

Il controllo di regolarità amministrativa

L'attività di verifica di regolarità formale sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale è affidata alla Segreteria della Giunta regionale.

L'art. 16, comma 1 del Regolamento interno della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 1415 del 21 novembre 2005, disciplina l'iter afferente questa tipologia di controllo prevedendo che, in primo luogo, *"la Segreteria della Giunta, ferme restando le responsabilità dei dirigenti ai sensi delle vigenti disposizioni, verifica, prima della loro iscrizione all'ordine del giorno, la regolarità formale delle proposte di deliberazioni presentate e formula gli eventuali rilievi che sono trasmessi al dirigente proponente ed al componente la giunta competente"*. Qualora a seguito dei rilievi, l'atto non venga iscritto all'ordine del giorno, esso viene restituito al dirigente proponente, unitamente alle osservazioni formulate.

Ad ogni modo, la Segreteria della Giunta può comunque provvedere alle integrazioni, modifiche e correzioni formali degli oggetti, necessarie a renderne più chiaro il significato.

Peraltro, ogni proposta di deliberazione è corredata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 20/2001, del parere, sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica, del dirigente della struttura organizzativa competente alla sua proposizione³⁵.

La tabella che segue rappresenta gli esiti delle verifiche amministrative effettuate dalla Segreteria della Giunta negli ultimi quattro anni e che hanno comportato la restituzione o il ritiro dell'atto (tabella "Controllo regolarità amministrativa")³⁶.

Controllo regolarità amministrativa					
	2010	2011	2012	2013	Totale
Nr proposte di deliberazione restituite o ritirate	45	19	26	24	114
<i>Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo per le Marche su dati forniti dalla Regione Marche</i>					

³⁵ Art. 24 (Pareri di legittimità, tecnici e contabili) cit. Deliberazione di Giunta regionale n. 1421 del 21 novembre 2005.

³⁶ Dati forniti dalla Regione Marche con nota prot. N. 3555 del 5 dicembre 2014.

Il Comitato tecnico per la legislazione

L'art. 20 della l.r. n. 20/2001 prevede l'istituzione del *Comitato tecnico per la legislazione* quale organo collegiale per coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nella verifica di fattibilità degli atti legislativi proposti, è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione.

Il Comitato è composto da massimo cinque esperti, estranei all'amministrazione regionale, scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale, nominati con le procedure previste dal precedente art. 19 della medesima legge.

Secondo quanto verificato dalla Sezione, la Regione Marche con DGR n. 840 del 24/05/2010 "LR n. 20/2001 – Avvisi pubblici relativi alla costituzione del Comitato di controllo interno e di valutazione del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione e del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici" ha previsto l'istituzione del suddetto comitato³⁷.

Il controllo di regolarità contabile

Dall'esame della citata relazione annuale, emerge che il controllo di regolarità contabile della Regione Marche si articola su di un duplice livello:

- **interno**, in capo al Servizio Bilancio;
- **esterno**, esercitato dal Collegio dei revisori dei conti (ex l.r. n. 40/2012).

L'attività di verifica di regolarità contabile sugli atti che comportano spese per l'Ente è affidata alla Posizione di funzione Programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale e ragioneria, attraverso proprie strutture organizzative denominate Posizioni organizzative di controllo contabile della spesa.

Questa tipologia di controllo si estende su tutti gli atti che hanno rilevanza finanziaria e patrimoniale diretta e/o indiretta ed è finalizzata, in via prioritaria, alla verifica della corretta gestione del bilancio di previsione, alla luce anche delle variazioni che intervengono in corso d'anno in conseguenza dell'approvazione di leggi e dell'adozione di atti di variazione della spesa.

Presupposto del controllo di regolarità contabile è la presenza di **oneri** a carico del bilancio ed ha per oggetto, da un lato, le proposte di deliberazione della Giunta regionale e, dall'altro, le proposte di decreto dei dirigenti regionali. Dell'esito del controllo viene dato atto attraverso un'attestazione di copertura finanziaria apposta sulle proposte di deliberazione e di decreto.

³⁷ DGR n. 840 del 24/05/2010 "LR n. 20/2001 – Avvisi pubblici relativi alla costituzione del Comitato di controllo interno e di valutazione del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione e del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici".

L'attività di controllo riguarda, innanzitutto, la **verifica delle disponibilità di bilancio** in riferimento agli stanziamenti di competenza e di cassa, ai residui ed all'accertamento di economie di spesa³⁸.

L'attività di controllo svolta dalla PF competente si estende anche alla valutazione di ulteriori aspetti connessi, come ad esempio, all'esatta imputazione della spesa rispetto al capitolo indicato nell'atto. In questo caso, l'attività di controllo tiene conto, da un lato, della tipologia e della natura della spesa, e dall'altro, dell'intervento finanziato, in considerazione del fatto che devono essere coerenti con le finalità per le quali il capitolo è stato istituito e con il suo codice di classificazione economica³⁹.

Il controllo di regolarità contabile viene svolto anche su quegli atti che comportano **entrate** per la Regione. Nello specifico, gli accertamenti vengono assunti nel momento in cui l'ufficio competente accerta la ragione del diritto dell'amministrazione (sulla base di documento probatorio per cui risulta assodata l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare in scadenza nell'esercizio)⁴⁰.

Qualora vengano rilevate **eventuali criticità** durante il controllo di regolarità contabile, la struttura competente in materia di ragioneria trasmette segnalazioni informali (art. 57 della l.r. n. 31/2001), a cui solitamente – secondo quanto riferito – fa seguito un adeguamento da parte degli uffici regionali che hanno predisposto gli atti amministrativi. Nel caso di adempimenti ritenuti ineseguibili, viene applicata la procedura prevista dall'art. 52 della l.r. n. 31/2001⁴¹.

³⁸ Nel caso di impegni di spesa finanziata con risorse statali o comunitarie, viene verificata anche l'avvenuta assunzione del relativo accertamento di entrata. Nel caso di liquidazione della spesa viene accertata la previa assunzione del relativo impegno, se non precedentemente assunto.

³⁹ Altri controlli possono riguardare l'applicazione dell'art. 48 bis del DPR –n. 602/1973, la corretta attribuzione del codice SIOPE, la verifica del rispetto di norme statali, regionali e di circolari interne.

⁴⁰ La Regione Marche, nella nota prot. n. 428 dell'11 febbraio 2014, ha riferito che l'accertamento si compie, a titolo esemplificativo:

- per le entrate prevenenti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazione di fondi o di altri provvedimenti;
- per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;
- per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

⁴¹ In particolare, l'art. 52 della l.r. n. 31/2001 stabilisce che: "1. Nel caso in cui la ragioneria, effettuate le verifiche e i riscontri previsti dagli articoli 48 e 51, ritenga di non registrare un impegno di spesa, ove non sia possibile provvedere nei modi indicati nell'articolo 57, comma 1, ne riferisce per iscritto al dirigente preposto alla struttura di massima dimensione competente, fornendo la necessaria motivazione e, se del caso, le soluzioni ritenute possibili. Se il dirigente medesimo intende dar corso al provvedimento, ne dà ordine scritto alla ragioneria, che è obbligata ad eseguirlo. 2. L'ordine scritto di cui al comma 1 non può essere dato e, se dato, non può essere eseguito: a) quando si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio

Come riferito dall'Amministrazione regionale, rispetto "al controllo di regolarità contabile, il numero delle proposte di atto restituite è esiguo in quanto le criticità sono superate a seguito di segnalazioni informali alle strutture da parte della Posizione di funzione Programmazione economico finanziaria del Servizio sanitario regionale e ragioneria, istituita nell'ambito del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie".

In sede di parifica del rendiconto regionale 2013, l'Amministrazione regionale aveva evidenziato, nell'ambito delle operazioni di chiusura della contabilità di esercizio 2013, l'adozione di una **nuova procedura per la determinazione delle somme da conservare nel conto dei residui attivi e nel conto dei residui passivi**, nonché per l'**individuazione dei residui da dichiarare perenti ai fini amministrativi**, specificando che la nuova procedura è connotata dal rafforzamento, rispetto alla precedente metodologia, della fase costituita dalla proposta dei dirigenti delle strutture di massima dimensione dell'entità delle somme da conservare nei conti dei residui.

Nella stessa occasione, la Sezione aveva segnalato un **malfunzionamento del sistema** informativo-contabile. A tale proposito, la Regione Marche, con nota prot. n. 3300 del 13 novembre 2014⁴², ha informato che il sistema è attualmente in fase di completamento ed è "comunque garantito il corretto funzionamento delle procedure informatizzate, anche grazie al supporto di una apposita task force interna"⁴³.

Modalità di esecuzione dei controlli di regolarità amministrativo-contabile

Gli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativo-contabile vengono selezionati, a seconda della tipologia di provvedimento, tramite un criterio di *estrazione casuale* per fattispecie limitate e residuali⁴⁴, e in taluni casi anche *previa valutazione dei rischi* (controlli sui fondi comunitari di primo livello in loco e di secondo livello). In questo caso, la verifica avviene con cadenza periodica. Qualora si tratti, invece, di verifiche di regolarità formale sulle proposte di deliberazione della Giunta, di controlli contabili di spesa e di controlli documentali sui fondi UE, essi vengono eseguiti in maniera *sistematica ed in maniera continuativa*.

rispettivamente di competenza o di cassa, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziché alla competenza e viceversa; b) quando riguardi l'emissione di mandati di pagamento a favore degli amministratori e dei dipendenti, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative o regolamenti; c) quando riguardi atti aventi rilievo penale".

⁴² Nota prot. n. 3300 del 13 novembre 2014 avente ad oggetto "Trasmissione relazione sulle misure adottate dalla Regione in riferimento alle osservazioni contenute nelle relazioni allegate ai giudizi di parificazione dei Rendiconto 2012 e 2013".

⁴³ Per ulteriori approfondimenti, si consulti cfr. Delibera della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 55/2014/PARI.

⁴⁴ Come specificato nella citata nota prot. n. 155 del 20 gennaio 2015.

Gli esiti dei controlli vengono trasmessi alle strutture regionali di riferimento e, in caso di presenza di irregolarità, vengono inviati anche agli organismi esterni competenti.

Ha rappresentato oggetto di specifica richiesta istruttoria, da parte della Sezione, la presenza, all'interno dell'ordinamento regionale, di forme di garanzie in caso di revoca ingiustificata dei dirigenti, con specifica attenzione all'incarico di Responsabile finanziario.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione regionale, la Giunta, con DGR n. 1161 del 20 luglio 2009, ha esplicitamente disciplinato il procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni derivanti da responsabilità dirigenziale e l'istituzione e funzionamento del Comitato dei garanti, ai sensi degli artt. 14 e 15 CCNL area dirigenza 1999/2001 e art. 33, co. 5, l.r. n. 20/2001⁴⁵.

Agenti e funzionari delegati

Ai sensi dell'art. 70 della l.r. n. 31/2001, spetta al Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie vigilare sull'operato degli agenti e dei funzionari delegati; tale vigilanza si esplica anche attraverso verifiche ed ispezioni⁴⁶.

Secondo quanto specificato dalla Regione Marche in sede istruttoria, l'attività di vigilanza sull'operato degli agenti e dei funzionari delegati è affidata alla Posizione di funzione Programmazione economico-finanziaria, del Servizio sanitario regionale e ragioneria. Tale attività è effettuata periodicamente, per gli agenti contabili, in sede di parifica dei conti giudiziali e, per i funzionari delegati, in sede di approvazione del rendiconto semestrale. Per quanto concerne l'attività di vigilanza sull'operato degli agenti contabili interni, a seguito delle sopravvenute disposizioni statali, essa è effettuata anche dal Collegio dei revisori dei conti nel corso delle verifiche trimestrali di cassa. Non sono state disposte ispezioni in quanto l'attività di verifica non ha evidenziato criticità.

La Sezione si riserva specifici approfondimenti in materia relativamente al settore sanità.

Relativamente agli accertamenti su taluni agenti contabili si rinvia agli approfondimenti svolti in sede di giudizio di parificazione, laddove in particolare è stata sollecitata una maggiore

⁴⁵ DGR n. 1161/2009 recante "Art. 14 e 15 CCNL area dirigenza 1999/2001 - Art. 33 comma 5 LR.n. 20/2001 - Definizione del procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni derivanti da responsabilità dirigenziale e della procedura di istituzione e funzionamento del comitato dei garanti".

⁴⁶ L'art. 70 della l.r. n. 31/2001 stabilisce, inoltre, che "1. *Gli incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni della Regione, dalle singole leggi regionali e dal regolamento sul servizio di economato della Regione [...]* 3. *Gli amministratori e i dipendenti regionali sono personalmente e solidalmente responsabili verso la Regione secondo le norme vigenti per l'amministrazione dello Stato*".

velocità nelle verifiche dei conti degli agenti della riscossione – Equitalia, avvenuta oltre il termine massimo del 30 aprile.

Secondo quanto evidenziato dalla Regione Marche in fase di contraddittorio, *"Rispetto alla parifica dei conti di gestione di Equitalia, non si rinvergono disposizioni che prevedano espressamente termini per l'approvazione dei rendiconti degli agenti contabili della Regione. Considerata però la connessione con il Rendiconto generale, saranno espletati gli adempimenti finalizzati all'approvazione degli stessi prima della presentazione della proposta di legge relativa al Rendiconto generale 2014"*.

L'attività di controllo sui fondi comunitari

Per quanto concerne l'attività di gestione dei fondi dell'UE, il sistema dei controlli si articola su due livelli.

Il primo livello di controlli è affidato direttamente:

- ai funzionari delle strutture regionali responsabili dell'attuazione dei progetti, diversi dai responsabili di procedimento;
- alla Posizione di funzione Politiche comunitarie e Autorità di gestione del FESR e FSE;
- alla Posizione di funzione Istruzione, formazione integrata, diritto allo studio e controlli di primo livello;
- alla Posizione di funzione Controllo di secondo livello ed audit relativi a fondi comunitari;
- al Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie;
- al Servizio Ambiente e Agricoltura.

Il secondo livello di controlli sui fondi comunitari è affidato alla Posizione di funzione Controllo di secondo livello ed audit relativi a fondi comunitari.

Con riferimento ai fondi comunitari, la Regione ha comunicato quanto di seguito indicato nelle tabelle "Controlli FESR 2007/2013" e "Controlli FSE 2007/2013".

CONTROLLI FSE 2007/2013 – Regione Marche

anno spesa	totale spesa		campione			spesa irregolare		tasso irregolarità campione (C/B)	tasso irregolarità proiettato sulla popolazione colonna (A)	campione supplementare	
	spesa certificata (A)	numero progetti	spesa campionata (B)	numero progetti estratti	spesa campionata /spesa certificata (B/A)	spesa irregolare (C)	progetti irregolari			spesa campione supplement.	numero progetti campione supplement.
2010	14.019.956,18	2.525	1.716.912,27	48	12,25%	7.417,50	10	0,43%	0,84%	18.030,00	22
2011	50.204.015,33	5.351	6.251.531,69	60	12,45%	9.777,94	15	0,16%	0,61%	-	-
2012	36.723.683,35	5.861	4.255.699,65	31	11,59%	524,07	3	0,01%	0,03%	-	-
2013	49.563.503,70	7.611	4.059.548,02	30	8,19%	8.384,59	6	0,21%	0,11%	195.214,50	39
totale	150.511.158,56	21.348	16.283.691,63	169		26.104,10	34			213.244,50	61

Fonte: Regione Marche

CONTROLLI FESR 2007/2013 – Regione Marche

anno spesa	totale spesa		campione			spesa irregolare		tasso irregolarità campione (C/B)	tasso irregolarità proiettato sulla popolazione colonna (A)	campione supplementare	
	spesa certificata (A)	numero progetti	spesa campionata (B)	numero progetti estratti	spesa campionata /spesa certificata (B/A)	spesa irregolare (C)	progetti irregolari			spesa campione supplement.	numero progetti campione supplement.
2010	23.707.659,24	376	15.881.972,75	48	66,99%	210.094,04	4	1,32%	1,32%	-	-
2011	34.271.935,98	545	14.298.816,07	60	41,72%	122.583,31	9	0,86%	0,86%	-	-
2012	38.262.003,83	471	13.033.617,11	31	34,06%	90.096,51	8	0,69%	1,85%	30.096,14	3
2013	45.702.337,88	343	19.636.134,37	30	42,97%	2.589,00	2	0,01%	0,02%	660.333,85	10
totale	141.943.936,93	1.735	62.850.540,30	169		425.362,86	23			690.429,99	13

Fonte: Regione Marche

In merito ai controlli FESR 2007/2013, sono stati riscontrati 23 casi di irregolarità⁴⁷, che possono così riassumersi:

- 17 casi per spese non ammissibili (non giustificate o comunque non correlate con il periodo di riferimento);
- 2 casi per mancato rispetto delle obbligazioni assunte (documenti contabili emessi fuori dal periodo di ammissibilità previsto dal bando e spesa sostenuta inferiore al limite fissato nel bando);
- 4 casi per errato punteggio attribuito in graduatoria in fase istruttoria, cumulo di aiuto non compatibile; documentazione commerciale non corretta; errori di calcolo nella rendicontazione.

Nel prendere in esame i dati esposti nella tabella relativa ai controlli sul Fondo Sociale Europeo 2007/2013, l'Amministrazione ha riferito che 34 sono stati i progetti dichiarati irregolari, di cui:

- 21 casi per spese non ammissibili (non giustificate o comunque non correlate con il periodo di riferimento);
- 10 casi per mancato rispetto delle obbligazioni assunte (mancato mantenimento del personale assunto, mancata sostituzione di allievi nei progetti formativi);
- 3 casi per domanda d'aiuto incompleta, errori di calcolo nella rendicontazione e violazione delle norme sugli appalti (nell'affidamento della locazione finanziaria comparati 3 soggetti anziché 5 come previsto dal regolamento societario)⁴⁸.

L'attività di controllo sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture

Un'ulteriore attività di controllo è quella svolta dall'Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Tale tipologia di controllo concerne la **verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di lavori, servizi e forniture** da parte delle strutture della Giunta regionale, dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, della SVIM e della IRMA, nonché degli affidamenti di incarichi professionali e di lavori relativi ad interventi di ricostruzione post-sisma 1997 (tale attività è svolta in collaborazione con il Servizio Ispettivo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), secondo quanto stabilito con DGR n. 807 del 13 luglio 2004⁴⁹.

La struttura competente è stata individuata nella P.F. Osservatorio regionale dei contratti pubblici, all'interno del Servizio attività normativa e legale e risorse strumentali.

⁴⁷ La struttura di controllo regionale ha specificato che dei 23 progetti dichiarati irregolari, per 5 di essi si tratta di importi di spesa irregolare inferiori a € 12,00 da non recuperare, in base all'art. 42 della legge regionale n. 31/2001.

⁴⁸ La struttura di controllo regionale ha specificato che dei 36 progetti irregolari, per 6 di essi si tratta di importi di spesa irregolare inferiori a € 12,00 da non recuperare, in base all'art. 42 della legge regionale n. 31/2001.

⁴⁹ Informazioni desunte dal sito web www.operepubbliche.marche.it.

L'Osservatorio regionale **opera nell'ambito della SUAM** (Stazione unica appaltante delle Marche)⁵⁰.

L'Osservatorio dei lavori pubblici⁵¹, sezione regionale delle Marche, a seguito di specifiche segnalazioni, procede alla valutazione preventiva delle relative questioni sulla scorta degli **atti di indirizzo, dei pareri e delle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici**, da sottoporre comunque al Servizio Ispettivo per la decisione o le iniziative da adottare.

Per quanto riguarda la procedura di controllo, si evidenzia che gli accertamenti istruttori sono svolti in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento sull'attività dei Servizi dell'Autorità e delle ulteriori disposizioni impartite dal Consiglio⁵².

Per quanto concerne gli **atti sottoposti** a controllo di regolarità amministrativo-contabile, i provvedimenti che comportano oneri a carico dell'Ente vengono effettuati in via preventiva e sulla totalità degli stessi.

In risposta alla richiesta istruttoria inviata dalla Sezione in data 18 novembre 2014, il dirigente della SUAM ha specificato che i controlli eseguiti dall'Osservatorio regionale dei contratti pubblici possono essere **distinti in:**

1. Controlli svolti in qualità di Sezione regionale dell'ex AVCP;
2. Controlli svolti ai sensi della DGR n. 902/2008⁵³.

⁵⁰ La SUAM è stata istituita con legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 "Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)".

⁵¹ L'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici è stato istituito con la legge quadro sui lavori pubblici, l. n. 415 del 1998, per la raccolta ed elaborazione dei dati su bandi e avvisi di gara, aggiudicazioni ed affidamenti, imprese partecipanti, impiego della manodopera e relative norme di sicurezza, costi e scostamenti rispetto a quelli preventivati, tempi di esecuzione e modalità di attuazione degli interventi, ritardi e disfunzioni. L'Osservatorio si articola in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome. La definizione dei modi e dei protocolli dell'articolazione regionale erano demandati dalla legge quadro all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

⁵² La Sezione attiva una fase istruttoria che comprende l'audizione delle parti nei casi in cui vengano rilevate delle anomalie nelle procedure di affidamento oggetto di valutazione o nel caso di esposti o segnalazioni. Essa può richiedere chiarimenti e può, inoltre, disporre la convocazione degli interessati (ai fini istruttori). Viene data comunicazione a tutti i soggetti interessati dell'apertura e, nel caso ricorrano le condizioni previste dalla normativa, la Sezione rimette gli atti al Settore territorialmente competente del Servizio Ispettivo per consentire l'iscrizione immediata della questione all'ordine del giorno del Consiglio. L'apertura delle istruttorie ed il loro svolgimento sono comunicate al Servizio Ispettivo con cadenza quindicinale. Essa, può, inoltre formulare proposte di ispezioni per accertare in loco fatti e circostanze rilevanti, che debbono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio. Il Servizio, acquisiti gli atti, procede nel termine di 10 giorni alle proprie valutazioni in merito e può definire direttamente la questione o deferirla al Consiglio.

⁵³ DGR n. 902 del 3 luglio 2008 recante "Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione di servizi e forniture, da parte dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA."

In particolare, per quanto riguarda la prima tipologia di controlli, di seguito vengono forniti gli esiti:

- A) Istruttorie connesse alla comunicazione dei dati all'ex AVCP (tabella "Istruttorie comunicazione dati all'ex AVCP");
- B) Istruttorie connesse all'attività di vigilanza dell'ex AVCP (tabella "Istruttorie attività di vigilanza all'ex AVCP");

Istruttorie comunicazione dati all'ex AVCP				
	Nr istruttorie	Oggetto istruttorie	Nr segnalazioni per l'avvio del procedimento sanzionatorio per omessa comunicazione dati	Criticità riscontrate
2013	2.325	Procedure affidamento lavori e acquisizione b/s avviate e concluse dalle stazioni appaltanti con sede nel territorio regionale ad esclusione di quelle a rilevanza nazionale	259	Omessa comunicazione dati ex art. 7 d.lgs. n. 163/2006
Triennio 2010-2012	1.496	Procedure affidamento lavori e acquisizione b/s avviate e concluse dalle stazioni appaltanti con sede nel territorio regionale ad esclusione di quelle a rilevanza nazionale	95	Omessa comunicazione dati ex art. 7 d.lgs. n. 163/2006

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo per le Marche su dati Regione Marche

Istruttorie connesse attività vigilanza dell'ex AVCP			
	Nr istruttorie concluse con segnalazione AVCP per l'avvio del procedimento	Oggetto istruttorie	Criticità riscontrate
2013	10	Procedure affidamento lavori e acquisizione b/s avviate e concluse dalle stazioni appaltanti con sede nel territorio regionale ad esclusione di quelle a rilevanza nazionale	Violazioni disposizioni d.lgs. n. 163/2006 e relative norme regolamentari (DPR n. 554/1999 e DPR 207/2010)
Triennio 2010-2012	8	Procedure affidamento lavori e acquisizione b/s avviate e concluse dalle stazioni appaltanti con sede nel territorio regionale ad esclusione di quelle a rilevanza nazionale	Violazioni disposizioni d.lgs. n. 163/2006 e relative norme regolamentari (DPR n. 554/1999 e DPR 207/2010)

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo per le Marche su dati Regione Marche

In merito ai controlli ai sensi della DGR n. 902/2008, essi fanno riferimento a:

- A) Istruttorie sulle procedure di affidamento per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del SSR (tabella "Istruttorie procedure affidamento realizzazione lavori e acquisizione b/s enti SSR);
- B) Istruttorie sulle procedure di affidamento per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA (tabella "Istruttorie procedure affidamento realizzazione lavori e acquisizione b/s Giunta regionale, SVIM e IRMA).

Istruttorie procedure affidamento realizzazione lavori e acquisizione b/s enti SSR						
	Nr istruttorie concluse	Nr istruttorie Concluse con proposta di provvedimenti conseguenti	Nr istruttorie Concluse con proposta di segnalazione alla Procura Corte dei conti	Nr istruttorie Concluse con proposta di valutazione di adozione atti autotutela	Nr istruttorie Concluse senza segnalazioni e proposta provvedimenti conseguenti	Criticità riscontrate
2013	16	12	4	2	4	<ul style="list-style-type: none"> i. Illegittimità connesse a violazioni disposizioni d.lgs. n. 163/2006 e norme regolamentari; ii. Reiterato ricorso istituti di proroga o rinnovo o procedura negoziata; iii. Adozione provvedimenti a sanatoria dell'avvenuta prestazione oggetti dei provvedimenti stessi
Triennio 2010-2012	199	113	21	23	86	<ul style="list-style-type: none"> i. Illegittimità connesse a violazioni disposizioni d.lgs. n. 163/2006 e norme regolamentari; ii. Reiterato ricorso istituti di proroga o rinnovo o procedura negoziata; iii. Adozione provvedimenti a sanatoria dell'avvenuta prestazione oggetti dei provvedimenti stessi

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo per le Marche su dati Regione Marche

Istruttorie procedure affidamento realizzazione lavori e acquisizione b/s Giunta regionale, SVIM e IRMA						
	Nr istruttorie concluse	Nr istruttorie Concluse con proposta di provvedimenti conseguenti	Nr istruttorie Concluse con proposta di segnalazione alla Procura Corte dei conti	Nr istruttorie Concluse con proposta di valutazione di adozione atti autotutela	Nr istruttorie Concluse senza segnalazioni e proposta provvedimenti conseguenti	Criticità riscontrate
2013	12	5	0	3	7	i. Illegittimità connesse a violazioni disposizioni d.lgs. n. 163/2006 e norme regolamentari; ii. Reiterato ricorso istituti di proroga o rinnovo o procedura negoziata;
Triennio 2010-2012	103	32	2	7	71	i. Illegittimità connesse a violazioni disposizioni d.lgs. n. 163/2006 e norme regolamentari; ii. Reiterato ricorso istituti di proroga o rinnovo o procedura negoziata; iii. Mancanza atti formali di affidamento a fronte di pagamenti effettuati per prestazioni rese
<i>Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo per le Marche su dati Regione Marche</i>						

Potestà di ispezioni in capo alla Giunta regionale

Al di là delle strutture preposte al controllo di regolarità amministrativa e regolarità contabile analizzate, la Giunta regionale conserva la potestà generale di disporre ispezioni ed indagini allo scopo di prevenire e, nel caso, accertare situazioni di irregolarità contabile o amministrativa sia nei confronti degli uffici interni sia nei confronti di enti o società partecipate (art. 68, c. 2, l.r. n. 31/2001).

La Regione Marche, in sede istruttoria, ha specificato che non sono state disposte ispezioni o indagini, da parte della Giunta regionale, né nei confronti degli uffici interni né nei confronti delle società partecipate.

Il Collegio dei revisori dei conti

Come emerso da alcuni studi, nel contesto regionale la disciplina dei controlli interni è stata caratterizzata da una sostanziale eterogeneità: nell'ambito della potestà statutaria e regolamentare loro riconosciuta, le Regioni hanno assegnato, nello specifico, al controllo di regolarità contabile funzioni, responsabilità e obblighi diversi. Uno degli aspetti più critici è stato rappresentato dalla mancanza di una esplicita previsione normativa che disponesse, anche per le Regioni, la presenza di organi di controllo analoghi ai collegi dei revisori presenti negli enti locali⁵⁴.

Tale lacuna è stata colmata con l'approvazione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* che introduce rilevanti novità in tema di controlli interni sulle regioni e comuni. L'articolo 14, comma 1, lett. e) del citato decreto prevede, anche in ambito regionale, *"l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti"*.

Un aspetto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza nel T.U.E.L.⁵⁵, è rappresentato dalla procedura relativa alla selezione dei componenti del collegio i quali sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti⁵⁶.

Il legislatore, in nome del principio di coordinamento di finanza pubblica, è nuovamente intervenuto sulla materia nell'ambito del provvedimento di riforma dell'ordinamento contabile degli enti locali, il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

In particolare, l'articolo 72 (Il Collegio dei revisori dei conti) del d.lgs. n. 118/2011 così come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, prevede :

⁵⁴ Nardo M.T., *Audit contabile senza regole*, in "Il Sole 24Ore", 21 maggio 2007.

⁵⁵ Anche per gli enti locali, la procedura di nomina dei revisori dei conti è stata modificata dall'articolo 16, comma 25, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138. In particolare, la nuova procedura, in vigore dal 10 dicembre 2012, prevede l'estrazione a sorte dei nominativi dall'elenco regionale istituito presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

⁵⁶ La Sezione delle Autonomie ha dettato i "Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del d.l. n. 138/2011" con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR.

1. *Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.*

2. *Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.*

3. *Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.*

4. *Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.*

5. *Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione."*

In base alle nuove disposizioni normative, quindi, il Collegio dei revisori è chiamato a svolgere controlli più stringenti sulla corretta gestione contabile, finanziaria ed economica della Regione, con potere di ispezioni e controlli individuali dei membri, da un lato, e diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente, dall'altro.

Un ulteriore aspetto innovativo introdotto dalla norma riguarda l'attività di vigilanza che i revisori dovranno svolgere anche all'interno dell'organizzazione regionale, con monitoraggi su specifiche attività e in tutti gli ambiti organizzativi della Regione che dispongono di autonomia contabile e di bilancio⁵⁷.

Con la legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 "Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche", la Regione Marche ha provveduto ad istituire il Collegio dei revisori in ottemperanza all'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Il Collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della

⁵⁷ Al revisore, in base alle nuove norme, spetta inoltre la redazione dei rendiconti contabili, il rilascio di relazioni sui bilanci di previsione e pareri sui rendiconti, con verifiche contabili trimestrali. Ai revisori legali, infine, viene attribuito il compito di vigilare sulla corretta amministrazione delle singole componenti della struttura amministrativa e sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con relativi vincoli di bilancio (Bozza E, *Collegi dei revisori in regione*" in "ItaliaOggi – Enti locali e Stato", 30 agosto 2014).

Regione Marche⁵⁸; dura in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili⁵⁹.

I tre componenti del Collegio dei revisori della Regione Marche sono stati nominati nella seduta assembleare n. 118 del 21 maggio 2013, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel sopracitato elenco. La costituzione del Collegio è avvenuta il giorno 8 luglio 2013.

La legge regionale n. 40/2002, oltre a stabilire le clausole di esclusione ed incompatibilità dei componenti del Collegio di revisione, ne disciplina le funzioni; nello specifico, l'art. 4 (Controlli sulla gestione ed altri compiti del Collegio), comma 1, prevede che l'Organo di revisione:

"a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa;

c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge".

L'Assemblea legislativa, con legge regionale 22 aprile 2014 n. 8, ha provveduto a modificare la legge regionale n. 40/2012 "Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche" che, nella sua formulazione originale, non prevedeva un limite al controllo dei revisori, specificando che le attività di controllo dell'organo, nei confronti dell'Assemblea legislativa, possono essere svolte solo su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Con la medesima norma sono stati disciplinati ulteriori aspetti quali, ad esempio, il rimborso delle spese spettante all'organo, prima non previsto⁶⁰.

Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 126/2014, emergono aspetti che meritano un'ulteriore riflessione.

Come tra l'altro già osservato in sede di parifica del rendiconto regionale 2013, l'Assemblea legislativa delle Marche, pur non essendo sottoposta ad alcun controllo da parte dell'organo di revisione, nondimeno prevede, all'art. 12 del Regolamento del Consiglio regionale, la presenza

⁵⁸ Sui criteri per l'iscrizione e la tenuta del registro dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche, si consulti la DGR. n. 221 del 18/02/2013.

⁵⁹ Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 "Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche".

⁶⁰ L'art. 4 della l.r. n. 40/2012 (Controlli sulla gestione ed altri compiti del Collegio) risulta così emendato, a seguito della modifica apportata dalla l.r. n. 8/2014:

"[...]2. Il Collegio, su richiesta della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale svolge attività di controllo ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1. Il Collegio inoltre: a) riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione assembleare competente in materia di bilancio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; b) formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione e svolge ulteriori specifiche attività di controllo; c) si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica".

di un organo di controllo interno⁶¹, stabilendo che il Consiglio regionale, nella prima seduta di ciascun anno, elegge a scrutinio segreto tre revisori del conto che non facciano parte della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza in carica e di quello che ha gestito il conto.

Il controllo che il *Collegio dei revisori del conto* svolge è, però, circoscritto esclusivamente all'esame del rendiconto così come previsto dagli artt. 45 e 46 del citato Regolamento⁶², escludendo pertanto, ad avviso della Sezione, qualsiasi altra forma di controllo di tipo gestionale ed organizzativo in nome del principio di autonomia contabile, organizzativa e funzionale di cui godrebbe il Consiglio regionale⁶³.

La Sezione evidenzia che tale interpretazione potrebbe ritenersi superata da quanto stabilito dal d.lgs. n. 126/2014 secondo cui il potere di controllo dell'Organo di revisione viene rafforzato e coinvolge ogni aspetto riguardante *"la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio"*, oltre ad essere espressamente esteso al Consiglio regionale *"ove non sia presente un proprio organo di revisione"*, con un diritto di accesso pressoché totale agli atti dell'Amministrazione.

Al riguardo si ritiene che l'eventuale organo autonomamente istituito dovrà avere qualificazione ed ambito di poteri assimilabili.

A seguito delle verifiche condotte dalla Sezione sui verbali inviati dall'Organo di revisione della Regione Marche, si segnala che la medesima valutazione interpretativa è stata fatta dallo stesso Collegio dei revisori nel corso della riunione del 6 ottobre 2014, come risulta da verbale⁶⁴.

⁶¹ Diversamente, come specificato in precedenza, lo Statuto della Regione Marche non prevede alcun organo di controllo contabile interno. Nello stesso statuto, però, all'art. 38, affida al Consiglio delle autonomie locali il potere di esprimere pareri al Consiglio regionale circa il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico finanziaria. Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) è *"l'organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli Enti locali e ha il compito di favorire l'intervento diretto di questi ultimi nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali"*. Il CAL è stato costituito con la legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 *"Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali"*, attuata con regolamento interno approvato nella seduta del CAL n.5 del 7 marzo 2008".

⁶² Gli artt. 45 e 46 del citato Regolamento stabiliscono che *"L'Ufficio di Presidenza rimette il conto al collegio dei revisori ed assegna un termine per l'espletamento dei lavori e per la stesura di una relazione da presentare all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori [...] passa all'esame del conto che può ultimare in una o più sedute; conclude l'esame con la stesura della propria relazione e rimette il conto alla Presidenza che lo presenta all'Assemblea"*.

⁶³ Per ulteriori approfondimenti sull'interpretazione fornita dall'Assemblea legislativa delle Marche sul principio di autonomia contabile, organizzativa e funzionale, si rimanda alla deliberazione n. 55/PARI/2014.

⁶⁴ Nel dettaglio, nel verbale del 6 ottobre 2014, n. 7, il Collegio dei revisori ha illustrato le nuove previsioni legislative, con particolare riguardo all'art. 72, comma 1 del d.lgs. n. 118/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 126/2014 riferendo, inoltre, che *"Al fine di verificare se l'attuale organizzazione del Consiglio Regionale escluda ancora la competenza di questo Collegio avendo l'Assemblea Legislativa nominato ai sensi dell'art. 12 del regolamento il Collegio dei Revisori del Conto dell'Assemblea consiliare nella seduta n. 143 del 14.01.2014, ha*

Conseguentemente, la Sezione prende atto di quanto comunicato dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa delle Marche nell'incontro del 27 novembre 2014, il quale *"chiarisce che l'innovazione normativa avrà efficacia dal 1 gennaio 2015 e per tale data il Collegio sarà messo in condizione di adempiere al proprio ruolo anche in seno all'Assemblea Legislativa"*⁶⁵.

Un ulteriore aspetto segnalato dall'Organo di revisione riguarda il comma 2 del sopra richiamato art. 72 del d.lgs. 118/2011, che richiama i compiti del Collegio ex art. 20 del d.lgs. n. 123/2011. In particolare, il comma 6 prevede che *"Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale"*.

Sulla questione il Collegio ha verbalizzato di attendere una comunicazione dall'Amministrazione regionale in merito alle modalità applicative della richiamata disposizione normativa⁶⁶.

Ad avviso di questa Sezione è opportuno un intervento normativo regionale che adegui la legislazione regionale alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011.

Sarebbe, inoltre, opportuno che il collegio garantisca una specifica e approfondita conoscenza circa l'applicazione della nuova disciplina dell'armonizzazione contabile applicabile alle regioni.

Come peraltro già osservato dalla Sezione in sede di parifica, la mancata previsione di un'obbligatoria attività di revisione sulla base della normativa regionale ha comportato l'assenza della certificazione della contrattazione integrativa in relazione alle spese del personale dell'Assemblea legislativa⁶⁷, in apparente difformità con quanto previsto dal citato d.lgs. n. 126/2014, a differenza della catena valutativa delle performance dei dirigenti del Consiglio, per i quali l'Assemblea si avvale del preposto organo di Giunta.

A tale proposito si richiama l'orientamento della Sezione di controllo della Corte dei conti della Regione Toscana espresso in sede di parifica del rendiconto 2013, in materia di controlli interni, la quale ha rilevato che *"il sistema dei controlli non riguarda il Consiglio regionale che,*

inviato, per il tramite del Segretario Dr. N., il seguente messaggio di posta elettronica certificata, che si riporta nel presente verbale, alla dott.ssa P.S., direttore generale dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche: "In merito alla norma di cui all'oggetto, sarebbe opportuno e gradito da parte del Collegio avere un Suo orientamento riguardo l'attività svolta dall'Organo di Revisione della Regione Marche, istituito con Legge regionale 40/2012. In particolare il dubbio che ci poniamo è se le funzioni dell'attuale Collegio dei Revisori debbano continuare a svolgersi soltanto nei confronti degli atti di gestione della Giunta o debbano estendersi anche all'Assemblea Legislativa della Regione Marche, anche alla luce delle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123 e della recepita Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 n. 2006/43/CE. Le premetto che la questione verrà esaminata dal Collegio il prossimo 6 ottobre e per quella data vorremmo far affidamento su un Suo parere". Il Collegio prende atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione sul punto".

⁶⁵ Verbale dell'Organo di revisione della Regione Marche della seduta del 27 novembre 2014, n. 8.

⁶⁶ verbale dell'Organo di revisione della Regione Marche della seduta del 6 ottobre 2014, n. 7

⁶⁷ Per ulteriori approfondimenti in materia di contrattazione decentrata, si rinvia alla relazione al rendiconto regionale 2013 (deliberazione n. 55/PARI/2014).

in base alla l.r. n. 4/2008 è dotato di piena autonomia. La Corte ribadisce che anche una piena autonomia giuridica del Consiglio regionale, non può consentire di rendere una parte della spesa regionale esclusa dalle normali procedure e dai previsti controlli, così come ha ritenuto, anche in passato, che il Consiglio debba applicare la normativa nazionale in termini di consulenze e tagli alla spesa (cfr. referto sul consuntivo 2011 e relazione allegata alla parifica del rendiconto 2012)⁶⁸”.

Nel corso della seduta del Collegio dei revisori del 27 novembre 2014, è stata affrontata la problematica relativa al “parere dell’Organo di revisione sul contratto integrativo decentrato del personale del Consiglio”.

A tale proposito, la Sezione prende atto che il Direttore generale del Consiglio regionale ha comunicato al Collegio, con nota prot. 0009307 del 27 novembre 2014, che l’Ufficio di Presidenza nella seduta n. 186 del 18 novembre 2014 ha deciso di richiedere al Collegio il controllo sulla contabilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge⁶⁹.

Il controllo di gestione

Il primo regolamento interno del controllo di gestione è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 2423/1999.

Successivamente, alla luce delle rilevanti modifiche organizzative apportate nel 2005, rispetto al precedente modello “dipartimentale” ⁷⁰, la Giunta regionale ha approvato un nuovo disciplinare dei controlli interni con deliberazione n. 889 del 31 luglio 2006,

In particolare, il controllo di gestione era *“finalizzato ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati dell’azione amministrativa, anche mediante tempestivi interventi di correzione, attraverso la predisposizione di un adeguato sistema di analisi e monitoraggio per la verifica dell’efficacia efficienza ed economicità”*. Con l’adozione del nuovo disciplinare si opera una *“formale transizione verso un sistema organico compiuto che prevede l’integrazione dell’analisi di efficacia interna (per obiettivi) con le analisi finanziaria, procedurale e dei costi di funzionamento”*.

Due sono gli aspetti nodali nel nuovo sistema di controllo di gestione:

1. Le **sessioni di reporting** vengono ad assumere un ruolo fondamentale all’interno della procedura, potenziate rispetto al passato. Devono essere opportunamente pubblicizzate e formalizzate e, solo all’interno delle stesse, è possibile procedere alla

⁶⁸ Sezione di controllo della Corte dei conti della Regione Toscana, deliberazione n. 68/2014/PARI.

⁶⁹ A verbale (verbale n. 8/2014), il Collegio dei revisori annota che l’esame seguirà al ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

⁷⁰ Legge regionale n. 19 del 1 agosto 2005 recante “Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”.

revisione degli obiettivi e/o indicatori in vista del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2. Assume un ruolo centrale la figura del **referente del controllo di gestione** (due per ogni servizio) in quanto affianca e collabora con il dirigente del Servizio per la definizione degli obiettivi e la preparazione delle sessioni di reporting.

In particolare, come stabilito dall'art. 3 della DGR n. 889/2006, le sessioni di reporting del controllo di gestione sono finalizzate alla discussione di documenti tecnici di analisi, con i dirigenti interessati ed evidenziano:

- a. Il resoconto dell'analisi condotta gli argomenti proposti e la valutazione dei risultati;
- b. L'indicazione di eventuali aree di approfondimento alla luce delle criticità emerse e proposte di intervento correttivo.

Sono previste **almeno tre sessioni di reporting infra-annuale** ed obbligatoriamente in concomitanza della predisposizione del rendiconto, assestamento e significative variazioni di bilancio e, comunque, entro il 30 giugno, e a fine esercizio.

In sostanza, come riferito dalla Regione, *"eventuali criticità possono essere evidenziate dalle strutture nell'ambito delle sessioni di reporting. Le stesse strutture possono richiedere alla Posizione di funzione Sistemi informativi e di controllo di gestione di individuare misure volte ad eliminare le criticità e di effettuare l'analisi dei costi riferita all'esercizio di particolari funzioni o soluzioni organizzative, con comparazione dei dati rilevati su serie storica, su funzioni equiparabili o con riferimento a soluzioni alternative, comprese le esternalizzazioni"*.

Rispetto alla "frequenza delle sessioni di reporting", il COCIV ha formulato osservazioni in sede di contraddittorio rilevando, da un lato, il tenore anacronistico della disposizione originaria della delibera n. 889/2006, la quale prevede lo svolgimento di almeno tre sessioni di reporting infrannuali e, dall'altro, l'opportunità di una modifica della delibera in questione⁷¹. Nello specifico risulta che il COCIV *"ha svolto, nella prima parte del suo mandato, una diffusa attività ricognitiva con i dirigenti della Regione Marche e con i "referenti del controllo di gestione", da cui è emersa l'estrema difficoltà, sul piano pratico, da parte delle strutture organizzative, a garantire lo svolgimento di 3 sessioni di reporting nel corso dell'anno"*.

Ma, soprattutto, *"il Cociv ha potuto constatare la limitata utilità della frequenza in questione rispetto all'efficacia complessiva del processo di controllo di gestione e di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi. Nella generalità dei casi, infatti, il contesto ambientale e organizzativo che porta alla definizione di obiettivi annuali per dirigenti e strutture non è caratterizzato da discontinuità e repentinità di cambiamenti tali da richiedere una frequenza così sostenuta delle sessioni di reporting e, inoltre, ogni dirigente, qualora lo ritenga*

⁷¹ Nota prot. n. 155/2015, allegato n. 4.

opportuno, può convocare una apposita sessione di reporting di propria iniziativa, sulla base di motivazioni sopravvenute, anche in difformità da un "calendario" rigidamente fissato".

A giudizio del Cociv, infatti, "la qualità del processo è, nella fattispecie, legata alla capacità effettiva di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi sul piano sostanziale. Il tema è stato poi affrontato nell'ambito di un corso di formazione che i componenti del Cociv e altri docenti esterni hanno svolto su questi temi, condividendo con i discenti (dirigenti regionali e referenti del controllo di gestione) la funzionalità della prassi instaurata, basata su una sessione di reporting in corso d'anno, da svolgersi non oltre il 30 settembre. Negli ultimi anni il processo, svolto secondo tali modalità, ha garantito un adeguato monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi e un controllo di gestione efficace sul piano sostanziale".

Anche rispetto alla "modificabilità" degli obiettivi assegnati, il COCIV ritiene "non possa più valere la previsione della DGR 889/2006 secondo cui all'interno delle sessioni di reporting era possibile procedere direttamente alla revisione degli obiettivi e/o indicatori in vista del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Dato che l'assegnazione formale degli obiettivi e la scelta di indicatori e target avviene con delibera di giunta appare inevitabile che eventuali cambiamenti degli stessi debbano attuarsi mediante lo stesso strumento".

Le disposizioni normative originariamente previste, d'altra parte, sono già state superate dall'evoluzione dei provvedimenti amministrativi successivi. Al riguardo il Comitato ha segnalato che "negli ultimi anni, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 della DGR 1232/2012, tutti gli obiettivi assegnati a tutte le categorie di dirigenti regionali sono disposti con delibera di giunta regionale che "ratifica" il processo di negoziazione degli obiettivi svolto con i dirigenti apicali [...] solo la delibera di giunta regionale, sia essa iniziale o modificativa in corso d'anno di obiettivi o indicatori predefiniti, esprime autenticamente la presa d'atto e la volontà dell'organo amministrativo. La disciplina previgente configurava infatti una possibilità di autodeterminazione, da parte delle strutture dirigenziali, molto ampia, tale da non garantire un sicuro allineamento fra la valutazione di opportunità di modifica di obiettivi da parte della Giunta Regionale e le scelte operate, in autonomia, dai dirigenti direttamente coinvolti nel raggiungimento di obiettivi, potenzialmente oggetto di modifica".

Le funzioni di controllo di gestione sono svolte dalla **Posizione di funzione Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione**, istituita nell'ambito del Gabinetto del Presidente. La struttura organizzativa comprende, inoltre, la c.d. *rete dei referenti per il controllo di gestione* (composta da due funzionari per ciascuna delle strutture apicali della

Giunta regionale⁷²), i quali, ai sensi della citata DGR n. 889/2006 coadiuvano i dirigenti dei servizi:

1. Nel reperimento delle informazioni necessarie ai report informativi;
2. Nella definizione degli obiettivi gestionali, individuando anche i relativi indicatori;
3. Nella predisposizione della documentazione necessaria alle sessioni di reporting, curando la fase relativa alla verbalizzazione.

Il **Comitato di controllo interno e di valutazione** (COCIV) svolge attività di supporto metodologico al sistema di controllo di gestione, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 20/2001, ed è istituito presso la Presidenza della Giunta. Esso è composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale⁷³, come verrà approfondito nei successivi paragrafi.

Secondo quanto riportato nella Relazione annuale del Presidente, al fine della verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 150/2009, la Giunta regionale approva annualmente, con propria deliberazione, su proposta del Segretario generale e redatta sentito il Comitato di direzione, il **Piano della performance**⁷⁴ che definisce *"la performance dell'amministrazione regionale [...] e, in particolare, il contributo che la medesima amministrazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, alla soddisfazione dei bisogni della comunità marchigiana. Precisa, insomma, che cosa la Giunta regionale intende fare, come, e con quali strumenti*⁷⁵".

La Giunta ha approvato la delibera n. 773 del 28/05/2013 avente ad oggetto "L.R. N. 22/2010 – Piano della performance 2013-2015" e ha così individuato, per l'anno 2013 (in continuità con l'esercizio precedente) gli obiettivi delle strutture regionali, i relativi indicatori di performance e i target annuali⁷⁶. Il Piano, inoltre, è prioritariamente focalizzato su quelle attività che sono direttamente correlate agli obiettivi strategici ed operativi.

Gli **obiettivi operativi** sono articolati su due livelli:

⁷² La Giunta regionale al 31/12/2013 risultava organizzata in: Gabinetto del Presidente, Segreteria generale, Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, Servizio - Attività normativa e legale e risorse Strumentali, Servizio - Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie, Servizio - Internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, Servizio - Agricoltura, forestazione e pesca, Servizio - Industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro, Servizio - Infrastrutture, trasporti ed energia, Servizio - Territorio e Ambiente, Servizio - Politiche sociali, Servizio - Sanità, Stazione Unica Appaltante della Regione Marche SUAM (www.regione.marche.it).

⁷³ I membri del COCIV sono stati nominati con DGR n. 1784/2010 e successivamente riconfermati con DGR n. 63/2014.

⁷⁴ Così stabilisce l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. n. 22/2010 con cui sono state recepite le disposizioni del d.lgs. n. 150/2009.

⁷⁵ DGR n. 773 del 28/05/2013.

⁷⁶ La Giunta regionale ha approvato, con DGR n. 902 del 28 luglio 2014, il Piano della performance per il triennio 2014-2016.

- gli obiettivi di primo livello sono assegnati ai dirigenti delle strutture di vertice;
- gli obiettivi di secondo livello sono generalmente assegnati ai dirigenti delle posizioni di funzione o di progetto.

Gli **indicatori** sono generalmente espressi in termini di impatto mentre per alcuni obiettivi l'indicatore è espresso in termini di processo (fatto/non fatto), sebbene il Piano tende a prediligere indicatori numerici più precisi o comunque di avanzamento percentuale del progetto.

Ad ogni dirigente è assegnato un obiettivo e, conseguentemente, il grado di raggiungimento degli obiettivi è rilevante ai fini della valutazione dei dirigenti, così come stabilito dall'apposito sistema di valutazione⁷⁷.

Per quanto concerne l'attività di **monitoraggio**, i dirigenti delle strutture regionali convocano almeno una sessione di reporting infrannuale i cui risultati sono inseriti nel Sistema di Monitoraggio e valutazione dell'efficacia (SIMOVE), di cui si è trattato in precedenza⁷⁸. Qualora, all'esito delle verifiche, emerga la necessità di apportare delle modifiche, i dirigenti apicali propongono i correttivi e la Giunta regionale li recepisce nella fase di elaborazione del successivo Piano delle performance. Ogni struttura, entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, produce un **report** con le determinazioni a consuntivo.

Come precedentemente evidenziato, la PF Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione produce tre reports trimestrali ed un consuntivo sull'efficienza finanziaria delle strutture che, di norma, viene approvato entro il semestre successivo all'anno di riferimento.

La Regione Marche, in sede istruttoria, ha provveduto ad inviare il resoconto delle sessioni di reporting infra-annuali e il resoconto della sessione di reporting a consuntivo.

Dalla verifica condotta dalla Sezione sulla relazione sintetica relativa alle sessioni di reporting infra-annuali, sono emerse alcune **criticità nei vari Servizi**, di seguito indicate:

1. Secondo alcune segnalazioni provenienti dal Servizio Agricoltura, forestazione e pesca *"gli interventi operati in delibera sulla iniziale proposta del servizio (...) non consentono nel complesso una agevole pesatura degli obiettivi individuati per i singoli dirigenti né l'analisi e la descrizione dello stato di conseguimento degli stessi al 30/09/2013"*. Tale criticità è stata sottoposta al COCIV e il Servizio ha ritenuto di sospendere la determinazione dei risultati parziali in attesa di una risposta del Comitato, pervenuta ad ottobre 2013⁷⁹;

⁷⁷ DGR n. 1232/2012.

⁷⁸ Il Sistema informativo SIMOVE permette di gestire informaticamente il ciclo di programmazione e controllo nonché di generare le stampe dei reports.

⁷⁹ Come successivamente approfondito, il Comitato di controllo interno e valutazione, con nota del 22/10/2013, ha rilevato che:

- *"gli obiettivi connessi alla retribuzione incentivante non sono necessariamente espressione dell'intera, complessa attività delle strutture del Servizio;*

2. E' emerso che la delibera di assegnazione degli obiettivi per il 2013 non prevede obiettivi assegnati ad un dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali che, pertanto, secondo il meccanismo vigente, non sarebbe valutabile per la quota relativa al perseguimento di obiettivi;
3. E' stata avanzata la richiesta, da parte del Servizio Politiche sociali, di non considerare in sede di valutazione l'obiettivo di *"integrare la programmazione in ambito sociale con quella di distretto"* essendo, nel frattempo, intervenuti cambiamenti nelle priorità espresse dalla Giunta regionale, che hanno modificato i programmi di attività del Servizio;
4. Il Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia ed il Servizio Salute ritengono di non possedere adeguati strumenti per perseguire efficacemente alcuni obiettivi;
5. Da parte di alcune strutture (Servizio Territorio e ambiente, Servizio Industria artigianato istruzione formazione e lavoro, Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile) sono state avanzate una serie di richieste per possibili modifiche inerenti indicatori o target definiti nella delibera concernente gli obiettivi 2013. Si è ritenuto che le considerazioni proposte *"potranno essere ponderate in sede di valutazione finale dei risultati, definendo correttamente la percentuale di raggiungimento a fine anno"*.

Rispetto alle criticità rilevate nelle sessioni di reporting infrannuali per il 2013, come specificato dal COCIV nella comunicazione prot. n. 155/2015, trattasi *"di questioni inerenti la fisiologia" del processo che non configurano particolari "criticità" bensì, così come delineato nell'ordinario svolgimento delle sessioni di reporting, delle valutazioni di opportunità sulla revisione di obiettivi, indicatori o target rispetto a quanto originariamente assegnato [...]. Le questioni sollevate sono state infatti esaminate dal Cociv e trasmesse alla Segreteria Generale per l'eventuale manifestazione di volontà di modifica da parte della Giunta Regionale. Nessuna delle questioni sollevate ha portato ad una manifestazione di volontà di modifica da parte della Giunta. La loro natura era tale da poter essere adeguatamente soppesata in sede di valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi e, in effetti, così è avvenuto senza che alcuno dei dirigenti interessati opponesse rilievi o eccezioni in sede di valutazione finale. Né le questioni sollevate derivavano da rilevanti cambiamenti di priorità dell'azione amministrativa o da palesi fattori esterni all'amministrazione regionale che rendevano irraggiungibile l'obiettivo"*.

- l'individuazione di alcuni obiettivi da parte della Giunta rappresenta un atto di indirizzo che esprime le priorità dell'attività amministrativa sul quale il CoCIV non ha titolo per poter realizzare modifiche e/o integrazioni;
- sarà comunque cura del CoCIV, nell'ambito del monitoraggio delle sessioni di reporting, segnalare le osservazioni alla Segreteria Generale della Regione per le opportune valutazioni del caso".

Dai riscontri eseguiti sulle sessioni di reporting a consuntivo, emerge che **non** tutte le strutture hanno **raggiunto gli obiettivi** assegnati, così come sottolineato dalla Regione Marche nella nota appena sopra richiamata.

La Segreteria generale ha comunicato che la **Relazione sulla performance relativa all'esercizio 2013** è stata adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1276 del 17 novembre 2014.

Come esplicitato nel paragrafo "L'Organismo indipendente di valutazione" del presente referto, dal documento di validazione della Relazione 2013 redatto dall'OIV, è emerso quanto segue:

- risultano raggiunti 173 obiettivi su 191 assegnati, pari al 91%;
- risultano parzialmente raggiunti o non raggiunti 13 obiettivi, pari al 7%;
- 5 obiettivi non sono stati raggiunti a causa di fattori esterni.

L'OIV ha rilevato che rispetto al 2012, *"non sono state riproposte le integrazioni tra gli obiettivi di performance e gli altri strumenti di programmazione e controllo disponibili nel "cruscotto di monitoraggio e controllo strategico" della Regione Marche"*.

A tale proposito, la Sezione ritiene utile riportare le considerazioni espresse dall'Organismo indipendente di valutazione nella richiamata nota di gennaio 2015 secondo cui la Relazione sulla Performance 2013 *"è centrata essenzialmente sugli obiettivi risultanti dal Piano della Performance e sul relativo grado di realizzazione, dando chiara ed ampia evidenza di obiettivi raggiunti completamente, parzialmente o non raggiunti. Nella Relazione sulla Performance dell'anno precedente era stata fornita una lettura più ampia dei risultati effettivamente raggiunti, legandoli, oltre che all'obiettivo assegnato, a dati e informazioni direttamente correlabili e contenute negli altri strumenti del "cruscotto" attivato presso la Regione Marche. Il riferimento è, in particolare, agli indicatori di controllo strategico, ad alcune evidenze dell'indagine sul Benessere Organizzativo e dell'analisi degli stakeholders"*. Infatti, come si evince dalla lettura del documento, l'OIV ritiene opportuno recuperare *"per la Relazione sulla Performance del 2014, tale più ampia prospettiva di lettura e, quindi, di rendicontazione dei risultati, valorizzando peraltro il notevole potenziale informativo associato al cruscotto di monitoraggio e controllo strategico della Regione nella sua completezza"*.

La Sezione, nel prendere atto dell'adozione e successiva pubblicazione della Relazione 2013, tuttavia ne segnala la **tardiva approvazione** che, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009, è prevista entro il 30 giugno 2014.

La Sezione **raccomanda** una puntuale adozione della relazione finale al fine di garantire la più ampia trasparenza dell'attività dell'Ente nei confronti della collettività nonché una valutazione quanto più tempestiva del funzionamento dell'amministrazione regionale in termini di efficienza, efficacia ed imparzialità.

Va, infine, rilevata l'opportunità di un raccordo tra il controllo di gestione e la determinazione ed assegnazione degli stanziamenti di spesa.

Rispetto alla tardiva approvazione della Relazione sulla performance relativa al 2013, la Regione Marche ha rilevato che, sebbene non formalmente approvata dalla Giunta regionale, era stata comunque predisposta e validata. Tuttavia, l'Amministrazione ha garantito l'espletamento di tutti gli adempimenti finalizzati ad assicurare l'approvazione della Relazione sulla performance 2014 nei termini previsti dalla normativa.

La valutazione dei dirigenti

Il sistema di valutazione delle prestazioni del personale e dell'individuazione delle fasce di merito è disciplinato dall'art. 2, co. 2 della l.r. n. 22/2010⁸⁰.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, ha reso necessario modificare il sistema di valutazione dei dirigenti precedentemente in vigore nelle Regione Marche⁸¹.

Con delibera di Giunta regionale n. 1232 del 1 agosto 2012 **sono stati adeguati i sistemi di valutazione della dirigenza e del personale non dirigente** già vigenti⁸². L'adeguamento è stato attuato con il supporto fornito dal Comitato di controllo interno di valutazione che svolge le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 22/2010.

La **valutazione** dei dirigenti dei Servizi della Giunta regionale e dell'Agenzia Sanitaria regionale è effettuata dalla Giunta regionale con il supporto del COCIV, mentre la valutazione dei dirigenti delle Posizioni di funzione o di progetto viene effettuata dal Comitato di Direzione, supportato dal Comitato interno di valutazione⁸³.

⁸⁰ Legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione".

⁸¹ L'art. 2, c. 2 della L.R. 22/2010 prevede che *"la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale deliberano, nell'ambito delle rispettive competenze, la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito"*. In attuazione della predetta norma la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa hanno implementato al proprio interno due differenti sistemi di valutazione del personale.

⁸² Deliberazione di Giunta regionale n. 112/2008.

⁸³ Ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 20/2001, il Comitato di direzione è composto dal segretario generale, dal capo di Gabinetto del Presidente e dai dirigenti dei servizi.

Secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1232/2012, sono equiparati alla ai Servizi ed ai relativi dirigenti la Segreteria generale, il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, il Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali nonché l'Agenzia Regionale Sanitaria (direzione).

Il **sistema di valutazione** prevede che ad ogni dirigente sia attribuito un punteggio sulla base del quale viene determinato il livello di retribuzione del risultato. Il punteggio complessivo è il risultato della media ponderata dei punteggi attribuiti secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (PO) e del livello di competenze riconosciute (PC)⁸⁴.

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi prevede l'assegnazione di punteggi secondo modalità differenziate a seconda che l'obiettivo preveda l'assegnazione di risorse finanziarie (indicatore finanziario) oppure no (indicatore fisico).

Per quanto, invece, riguarda la **valutazione delle competenze**, il sistema ne prevede cinque tipologie: competenza manageriale, competenza organizzativa, competenza tecnico-professionale, competenza relazionale e competenza di valutazione. Il punteggio complessivo delle competenze è frutto della media ponderata dei singoli pesi assegnati alle varie categorie. Il punteggio complessivo che viene attribuito al singolo dirigente è rapportato alla media ponderata dei punteggi conseguiti da tutti i dipendenti cosicché la distanza dei singoli punteggi dal punteggio medio consente di individuare sei fasce di merito di cui solo tre danno diritto all'attribuzione dell'indennità di risultato (giudizio almeno pari alla media di tutti i punteggi – tabella "Fasce di merito – Regione Marche").

Fasce di merito – Regione Marche			
Grado di raggiungimento dei singoli obiettivi	Giudizio	Punteggio conseguito rispetto alla media (in %)	Fascia di merito
Il risultato atteso è stato conseguito a livello di eccellenza, sotto tutti i diversi punti di vista (output prodotto, valore creato, sviluppo delle relazioni con gli stakeholder, creazione di una elevata immagine dell'amministrazione, ecc.) e i comportamenti organizzativi agiti sono ampiamente sopra la media	Eccellenza assoluta	Punteggio >120%	1
Il risultato atteso è stato pienamente conseguito e i comportamenti organizzativi agiti si mantengono sopra la media	Eccellente	110% <Punteggio < 120%	I
Il risultato atteso è stato conseguito, esistono tuttavia alcuni aspetti (output, valore, relazione, immagine, ecc.) che devono essere migliorati con comportamenti organizzativi in media	Buono	100% <Punteggio < 110%	2

⁸⁴ I pesi per il calcolo della media sono 0,60 per il punteggio PO e 0,40 per il punteggio PC (PT=0,60 PO+ 0,40 PC).

Il risultato atteso è stato tecnicamente ottenuto ma esistono ancora elementi che devono maturare per giungere al pieno ottenimento del risultato e i comportamenti organizzativi in media	Discreto	90% < Punteggio < 100%	3
Il risultato atteso è stato parzialmente raggiunto e i comportamenti organizzativi agiti sono sotto la media	Sufficiente	80% < Punteggio < 90%	4
Il risultato atteso non è stato ottenuto e i comportamenti organizzativi agiti sono ampiamente sotto la media	Insufficiente	Punteggio < 80%	5

Fonte: Regione Marche – DGR n. 1232/2012.

Ai sensi della citata delibera di Giunta regionale n. 1232/2012, l'erogazione dei compensi destinati ad incentivare il personale del comparto si compone di:

- una quota A), pari al 54%, **performance individuale** che corrisponde alla valorizzazione della partecipazione del singolo alla realizzazione delle attribuzioni e degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa di appartenenza;
- di una quota B), pari al 46%, **performance di gruppo** che valorizza le attività di gruppo volte alla realizzazione di obiettivi strumentali e di risultato che sono definiti ogni anno dal dirigente in termini di semplificazione, razionalizzazione ed innovazione delle procedure conseguenti a quanto stabilito dal Piano triennale della performance.

Il Piano triennale della performance del personale della Giunta regionale (2013-2015) è stato adottato, come precedentemente richiamato, con deliberazione n. 773 dell'8 maggio 2013⁸⁵ mentre la Relazione sulla performance relativa all'esercizio 2013, così come precedentemente

⁸⁵ Come specificato della delibera n. 55/PARI/2014 della Sezione di controllo della Corte dei conti delle Marche, "Ai sensi dell'art. 4, co. 3 lett. a) della L.R. 22/2010 il Piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 150/2009 è costituito dal Programma annuale e triennale di cui all'articolo 14 della L.R. 14/2003 e dal piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Direttore Generale previo parere dell'Ufficio di Presidenza. La coincidenza tra i due documenti stabilita dalla L.R. 22/2010 deriva dalla sostanziale sovrapposibilità del contenuto degli stessi. Infatti, il Programma annuale e triennale di attività contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive, i criteri cui le strutture consiliari devono attenersi. Esso precisa, altresì, le risorse, le strutture ed i poteri, che vengono conferiti ai dirigenti per la realizzazione del programma di attività. Con DUP n. 856 del 29.11.2012 è stato approvato – unitamente al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio 2013 - il Programma annuale e triennale di attività e di gestione del Consiglio che contiene l'individuazione degli obiettivi generali. Il piano dettagliato degli obiettivi è stato comunicato ai dirigenti con nota del Direttore generale. La Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 867 del 17.12.2012 ha introdotto un nuovo sistema di valutazione del personale del comparto dell'Assemblea legislativa che si ispira – dichiaratamente – al sistema adottato dalla Giunta regionale".

Il nuovo Piano triennale della performance del personale della Giunta regionale (2014-2016) è stato approvato con DGR n. 902/2014.

evidenziato, è stata approvata, con ritardo, nella seduta di Giunta regionale del 17 novembre 2014, con atto n. 1276⁸⁶.

Il controllo strategico

Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. Tale strumento è finalizzato principalmente a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Oggetto dell'attività di controllo strategico è il monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi politici deliberati attraverso l'analisi preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.

Secondo quanto riferito dalla Regione nella Relazione annuale per il 2013, il **Piano della performance rappresenta il documento di riferimento unitario** delle linee strategiche regionali, degli obiettivi strategici oltre che delle linee operative.

La Sezione osserva che la programmazione strategica regionale viene individuata nel **"Programma di Governo della IX Legislatura Regionale"**, illustrato dal Presidente nella prima seduta dell'Assemblea legislativa, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto regionale⁸⁷.

Un sistema di controlli interni efficace implica la **necessaria integrazione** delle informazioni desunte in sede di controllo amministrativo-contabile, controllo di gestione e controllo strategico.

⁸⁶ L'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 prevede, quale termine per l'approvazione della Relazione sulla performance, il 30 giugno dell'anno successivo a quello di valutazione.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla relazione al parifica del rendiconto della Regione Marche 2013 (delibera n. 55/PARI/2014) in cui non vengono rilevati elementi di criticità con riferimento al Sistema di valutazione del personale adottato dalla Regione Marche.

⁸⁷ Tale Programma di governo ha definito le seguenti aree prioritarie di azione: Diritti del lavoro e sicurezza del lavoro e sul lavoro; Sviluppo, imprese e nuova imprenditorialità; Innovazione e diversificazione: integrazione turismo-cultura-ambiente-agricoltura di qualità; Ambiente e paesaggio per la qualità della vita; Welfare di qualità: diritto alla salute e integrazione socio-sanitaria; Famiglia, giovani e longevità attiva; Dal fare al sapere con cultura e conoscenza; Infrastrutture a sostegno della mobilità e dello sviluppo; Sicurezza personale e di sistema; Semplificazione, Programmazione e meno burocrazia; Finanza pubblica equa nel federalismo sostenibile; Filiera sociale e istituzionale, nazionale e internazionale. Con l'approvazione del Piano della performance 2013-2015 (DGR n. 773/2013), nell'ambito delle aree prioritarie di azione definite dal Programma di governo, sono stati confermati gli specifici obiettivi strategici individuati nel Piano della performance 2012-2014. Sono stati, inoltre, introdotti nuovi obiettivi strategici: Longevità attiva; Network per la salute; Cloud Marche - web 2; Piano d'azione per la Macroregione Adriatico-Ionica; Internazionalizzazione; Città intelligente e social housing; Reti della mobilità; Green economy; Integrazione agricoltura e ambiente; Mestieri e alta formazione; Centro Italia; Spending review; Marche +20.

Più in particolare, il **COCIV** (a cui l'art. 3 della l.r. n. 22/2010 ha affidato l'esercizio delle funzioni, tra le altre, relative al controllo strategico delle attività) e la PF Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione elaborano *"una serie di indicatori di contesto generale e di attività delle strutture regionali strategici"*. Gli indicatori così predisposti vengono utilizzati dall'organo di vertice politico in occasione del consuntivo e dell'aggiornamento annuo del Piano triennale della performance.

Il "**Cruscotto di monitoraggio e controllo strategico**" è lo strumento a supporto della valutazione strategica dell'attività amministrativa regionale.

Così come richiamato nel paragrafo dedicato al Sistema informativo di monitoraggio e valutazione dell'efficacia, il cruscotto è suddiviso in **quattro macro-aree tematiche**:

- Informazioni al cittadino. Questa sottosezione è suddivisa in tre parti: Conferenza di fine anno, contenente i risultati raggiunti nell'anno corrente e i progetti strategici per il futuro; Risorse Umane, contenente un quaderno di descrizione delle caratteristiche del personale regionale e il Progetto BOM di Benessere Organizzativo della Regione; Risorse finanziarie, con alcuni indicatori di efficienza finanziaria.

- Sistema Informativo di Monitoraggio e Valutazione dell'Efficacia. Questa sottosezione contiene gli output che derivano dalle attività del controllo di gestione e del controllo strategico: indicatori di controllo strategico per Assi e Azioni di Governo; indicatori di controllo strategico per strutture regionali; interventi anticrisi, con il monitoraggio dei principali interventi regionali sul territorio; infine, le Performance, misurate in termini di obiettivi e risultati.

- Contesto. Questa sottosezione contiene: Cruscotto Statistico, costituito da indicatori statistici a supporto della *governance* (con serie storiche e confronti fra le Marche e le altre Regioni italiane); Report trimestrali sulle forze di lavoro; Report congiunturali di sintesi sui principali indicatori trimestrali; Report sullo stato delle esportazioni marchigiane; Report sulla situazione marchigiana a confronto con gli obiettivi di Europa 2020; "Marche in pillole", database di indicatori che, oltre a costituire un supporto per la governance, consentono di evidenziare punti di forza e criticità delle Marche rispetto alle altre Regioni italiane.


- Oltre il PIL. Questa sottosezione contiene: Cruscotto BES, contenente indicatori statistici del benessere nel territorio marchigiano (con la relativa tendenza rispetto agli obiettivi prefissati); elaborazioni dell'indagine multiscopo ISTAT "Aspetti della vita quotidiana" finalizzata a delineare il Profilo del Cittadino Marchigiano; Monitoraggio Classifiche Benessere, che descrive il posizionamento della Regione nelle classifiche del Sole 24Ore.

Esiste una fase "**Indicatori strategici**". La sezione contiene un database degli indicatori ritenuti maggiormente rappresentativi delle macro-politiche regionali. La selezione degli stessi è stata effettuata in collaborazione con i dirigenti di struttura e condivisa con il Comitato di controllo interno e di valutazione. Sono stati presi in considerazione indicatori statistici ufficiali,

indicatori gestionali forniti dalle strutture, indicatori di contesto e indicatori focalizzati su progetti strategici.

Tali indicatori possono anche essere utilizzati ai fini della misurazione del raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti.

La sezione relativa a “**Interventi regionali**” è in fase di completamento⁸⁸.



Fonte: Dati Regione Marche

Osservazioni

Ai fini di una maggiore trasparenza dell'attività gestionale dell'Ente, la Sezione evidenzia la necessità (oltre che l'obbligo normativo a partire dal 1 gennaio 2015) di passare ad un **bilancio per Missioni e Programmi** (in fase di implementazione), attraverso cui vengono declinati gli obiettivi che la Regione intende realizzare⁸⁹.

In tema di controllo strategico, l'articolazione del bilancio per missioni e programmi implicherebbe la costruzione di un "piano degli indicatori", ripartito con le stesse modalità, che fornisca per ciascuna missione la distribuzione delle risorse per programma e, per ciascun

⁸⁸ Sono stati comunque prodotti reports sperimentali per diversi livelli territoriali.

⁸⁹ Medesima osservazione è stata avanzata dalla Sezione in sede di parificazione del rendiconto regionale 2012 (delibera n. 69/2013/PARI).

programma di bilancio, la descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, gli eventuali destinatari o beneficiari dell'intervento e, infine, un indicatore di output o di realizzazione.

La Sezione ritiene che, ai fini del controllo strategico e per migliorare il processo di consuntivazione, sarebbe utile, come peraltro già segnalato in sede di parifica del rendiconto regionale 2013, che la Regione dia atto a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, l.r. n. 31/2001 che assegna al **DPEFR** (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale) l'importante funzione di *"strumento di raccordo tra la programmazione di bilancio e gli altri strumenti di programmazione regionale"*; il successivo comma 2 prevede che *"il DPEFR delinea, per il periodo di riferimento del bilancio pluriennale, i contenuti delle strategie regionali concretamente perseguibili sulla base dei vincoli e delle opportunità derivanti dall'attuazione della politica finanziaria e di bilancio"*.

D'altra parte, se come riferito nella relazione annuale del Presidente, il controllo strategico prende a riferimento il Programma di Legislatura, è evidente come il collegamento con il DPEFR sia quanto mai opportuno, rappresentando quest'ultimo una sorta di aggiornamento annuale del Programma di legislatura laddove vengono definiti gli obiettivi pluriennali con riferimento alle aree strategiche; gli obiettivi del DPEFR sono poi declinati in termini di obiettivi annuali dei vari Servizi generali⁹⁰.

A tale proposito, si ritiene comunque opportuno richiamare quanto riferito dalla Regione Marche nella citata nota prot. n. 3300 del 13 novembre 2014 secondo cui *"La Giunta regionale ha presentato al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una **proposta di legge statutaria** finalizzata all'eliminazione, dallo Statuto regionale, del riferimento al Documento di programmazione economica e finanziaria e al rinvio alla legge regionale per l'individuazione di altri strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme di coordinamento della finanza pubblica. La deliberazione legislativa statutaria relativa a tale proposta di legge è stata approvata in prima votazione nella seduta del 28/10/2014 n. 174.*

Dopo la conclusione dell'iter di approvazione della legge, la Giunta regionale presenterà al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una ulteriore proposta di legge finalizzata alla coerente modifica della legge regionale n. 31/2001 "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione".

Rispetto alla predisposizione del bilancio per missioni e programmi, nella citata nota prot. n. 155/2015 la Regione Marche ha precisato che *"che il bilancio di previsione 2015-2017 è stato redatto anche secondo gli schemi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011. Tale documento, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 11, è stato predisposto a fini conoscitivi ed è stato affiancato al bilancio redatto secondo schema vigente nel 2014, che conserva, nel 2015, valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo*

⁹⁰ Dello stesso orientamento anche la Sezione regionale della Corte dei conti dell'Emilia Romagna (deliberazione n. 270/2013/PARI).

alla funzione autorizzatoria. La riclassificazione dei capitoli necessaria alla predisposizione del bilancio per missioni e programmi è stata effettuata sulla base dell'apposito glossario allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 7 dello stesso decreto⁹¹.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance

L'Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito OIV) è previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Lo stesso articolo 14 definisce le funzioni in capo all'OIV.

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 14 prima richiamato, l'OIV **sostituisce i servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286** e, all'interno di ciascuna amministrazione, svolge un ruolo fondamentale del processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza a carico delle amministrazioni.

In particolare, l'Organismo è individuato dal Legislatore "come uno dei soggetti che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7, essendo, in primo luogo, chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi e, di riflesso, a presentare una proposta di **valutazione dei dirigenti di vertice**. L'Organismo, tra gli altri compiti, svolge funzioni di **monitoraggio del funzionamento del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza**, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso, **valida la Relazione sulla performance** di cui all'articolo 10, garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, secondo le linee guida dettate in materia da questa Commissione ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 13, comma 6, lett. b), d) ed e) del decreto legislativo n. 150/2009, la cui corretta applicazione è rimessa alla sua vigilanza e responsabilità⁹²".

Al comma 6 dell'art. 14 è precisato che la **validazione** della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso d.lgs. n. 150/2009.

Con riferimento al monitoraggio del funzionamento del sistema della valutazione, l'OIV è chiamato a **comunicare** "tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispektorato per la

⁹¹ A tale proposito, la Sezione rinvia alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017" (B.U. 31 dicembre 2014, n. 120).

⁹² Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, Delibera n. 4 /2010 "Definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione".

funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13" (art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009).

Esercita, altresì, le attività di **controllo strategico** così come previsto dal citato d.lgs. n. 286/1999, riferendo, in proposito, all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Dalla disamina delle competenze in capo all'Organismo indipendente di valutazione conseguono due ordini di questioni attinenti:

- in primo luogo, alla sua collocazione nell'ambito dell'organizzazione di ciascuna amministrazione, dovendo garantire **autonomia** ed imparzialità di giudizio; ciò induce a ritenere, ferma restando l'autonomia organizzativa della Regione, che l'OIV debba essere posto al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto;
- in secondo luogo, alle **competenze professionali** richieste per coloro che ne fanno parte.

Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, la CIVIT⁹³ ha segnalato che la complessità delle funzioni degli OIV nonché la multi-professionalità richieste fanno sì che un ruolo importante è svolto dalla **struttura tecnica permanente** per la misurazione della performance (cfr. delibera n. 4/2010), il cui responsabile *"deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche"* (art. 14, commi 9 e 10, d.lgs. n. 150/2009).

In merito all'obbligo di cui all'art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009 sopra richiamato, l'OIV della Regione Marche, nel dichiarare la disponibilità a modificare il proprio orientamento qualora necessario, ha chiarito che nel corso del suo mandato *"non ha ravvisato problematiche in merito al funzionamento del sistema di valutazione adottato, tali da configurare "criticità" meritevoli di segnalazione formale a tutti i soggetti indicati nella disposizione di legge sopra riportata. Le "criticità" effettivamente incontrate risultano sempre confinate nell'ambito di un sistema di valutazione fondamentalmente efficace e funzionale, in linea con gli obiettivi assegnati dalla legge e l'utilità effettiva per l'organo politico-amministrativo. [...] non ha invece ravvisato gli estremi per una segnalazione formale di particolari "criticità" che incidessero significativamente sul funzionamento e sulla qualità complessiva del sistema di valutazione"*.

⁹³ Ai sensi dell' art. 5 della legge 30 ottobre 2013, n. 125 con cui è stato convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 101/2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" la CIVIT diviene Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Anac).

Verifiche sull'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione

Le Regioni e i rispettivi enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, stante il mancato rinvio dell'art. 16, co. 2, del d.lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno la **facoltà, e non l'obbligo**, di istituire l'Organismo indipendente di valutazione, in quanto, nella loro autonomia, possono delegare ad altri organi i compiti previsti dal d.lgs. n. 150 del 2009. Così come stabilito dalla CIVIT con delibera n. 23/2012 in tema di "Nomina degli Organismi indipendenti di valutazione presso le regioni, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e dei enti locali", allorché le Regioni procedano alla nomina dell'OIV, devono comunque individuarne i componenti in conformità all'art. 14 e tenere conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4 del 2010, e delle successive integrazioni⁹⁴.

La Sezione ha verificato l'istituzione, da parte della Regione Marche, del **Comitato di controllo interno e di valutazione (COCIV)**, avvenuta con legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 recante "*Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione*".

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 avente ad oggetto "*Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione*", il Comitato di controllo interno e valutazione **svolge le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione** della performance di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, al fine di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità.

Come previsto all'art. 18 della l.r. n. 20/2001, il COCIV è costituito presso la Presidenza della Giunta ed è composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione di Giunta regionale e soprintende alla verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale.

Il Comitato opera in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta; sempre con delibera di Giunta regionale, viene individuata la struttura tecnica ed assegnato il personale di cui il Comitato può avvalersi.

In realtà, ai sensi della delibera CIVIT n. 12/2013 che sostituisce tutte le precedenti deliberazioni, la nomina di una struttura tecnica permanente a supporto dell'OIV sembrerebbe rappresentare un obbligo per quelle amministrazioni che si sono dotate di un'OIV, o organismo con funzioni analoghe. Infatti, l'art. 11 della citata delibera, rubricato "Struttura tecnica permanente", stabilisce che "*L'amministrazione deve istituire una struttura tecnica permanente, quale necessario supporto dell'OIV*".

⁹⁴ Si consultino, a tale proposito, le delibere della CIVIT n. 107 del 2010, n. 27 del 2012, n. 12 del 2013.

Secondo quanto riportato nella delibera regionale di costituzione del Comitato di controllo interno e di valutazione *"l'individuazione del personale di cui il Comitato può avvalersi e le norme sul suo funzionamento sono stabilite dalla Giunta regionale con successiva deliberazione"*⁹⁵.

Dalle verifiche condotte dalla Sezione in merito alla **struttura tecnica permanente** a sostegno dell'attività dell'OIV, è emerso che la Giunta regionale ha disciplinato questo particolare aspetto attraverso l'adozione di due delibere:

- deliberazione n. 78 del 27 gennaio 2014 che istituisce la Posizione di funzione Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione;
- deliberazione n. 573 del 12 maggio 2014 che istituisce, nell'ambito della stessa Posizione di funzione, la Posizione organizzativa Controllo di gestione e finanza regionale e la Posizione organizzativa Controllo strategico, che assicurano uno specifico supporto al COCIV.

Il COCIV esercita (art. 3, co. 2, l.r. n. 22/2010), in particolare, le **funzioni** di:

- a) *controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);*
- b) *supporto nel processo di valutazione, da parte della Giunta regionale, del segretario generale e dei dirigenti dei servizi, nonché, da parte del Comitato di direzione, dei dirigenti delle posizioni di progetto e di funzione;*
- c) *supporto nel processo di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);*
- d) *definizione delle linee guida e dei criteri per il processo di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, approvati con deliberazione della Giunta regionale;*
- e) *verifica della correttezza metodologica del processo di valutazione".*

Verifiche sulla nomina, composizione e competenze professionali dell'OIV

L'OIV è nominato per un periodo di 3 anni dall'organo di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, co. 3, cit. d.lgs. n. 150/2009) e può essere rinnovato una sola volta per il medesimo periodo. Alla scadenza, l'OIV può continuare ad operare in regime di *prorogatio*, per non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti

⁹⁵ DGR n. 1784 del 13/12/2010 "L.R. n. 20/2001 art. 18 – Costituzione del Comitato di controllo interno e di valutazione".

indifferibili ed urgenti. Le amministrazioni, pertanto, devono avviare tempestivamente le procedure per la costituzione del nuovo organo.

Così come stabilito con delibera CIVIT n. 12/2013⁹⁶, a garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, la durata e l'eventuale rinnovo devono essere svincolati dalla scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo (art. 10).

Per i componenti in carica, deve essere fatto riferimento alla disciplina vigente al momento della nomina.

La delibera n. 27/2012 ha rafforzato il principio di esclusività quale divieto di appartenere contemporaneamente a più organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, modificando la precedente delibera n. 4/2010⁹⁷.

Spetta, infine, all'Amministrazione la scelta di istituire un organismo a composizione monocratica o collegiale, sulla base di una valutazione concernente le dimensioni e l'articolazione della struttura organizzativa dell'ente⁹⁸.

All'esito delle verifiche condotte dalla Sezione, è emerso che, a seguito di avviso pubblico⁹⁹, con DGR n. 1784 del 13/12/2010 la Regione Marche ha costituito il Comitato di controllo interno e di valutazione, composto da tre esperti in materia di management, pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale, con decorrenza dal 01/02/2011 al 01/02/2013, salvo rinnovo (per una sola volta).

La Sezione rileva che, nell'indicazione della durata del contratto, nella DGR. n. 1784/2010 erroneamente è stato indicato come termine il 01/02/2013 anziché 31/01/2014, così come successivamente specificato nella DGR n. 63/2014 con cui si è provveduto al rinnovo degli incarichi dei tre componenti dell'OIV.

La norma regionale (art. 3, co. 3, l.r. n. 22/2010) stabilisce espressamente che l'incarico di componente del comitato è conferito esclusivamente a soggetti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della

⁹⁶ CIVIT, delibera n.12/2013 "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)".

⁹⁷ Ai sensi della precedente delibera n. 4/2010, il divieto era limitato all'appartenenza a più organismi di valutazione e non anche a nuclei di valutazione

⁹⁸ Conseguentemente, alla luce della complessità delle funzioni demandate all'OIV e delle molteplici competenze professionali richieste, la delibera CIVIT n. 4/2010 prevede che, in caso di composizione collegiale, una scelta *"che sia interamente orientata verso l'interno, o, per converso, verso l'esterno dell'amministrazione, sia inadeguata rispetto alle rilevate esigenze; e che, quindi, sia necessario assicurare, nella composizione dell'Organismo, una presenza tratta all'interno dell'amministrazione, specie se si tratti di amministrazioni dove si esercitano funzioni a prevalente contenuto tecnico, e una presenza di esterni particolarmente orientata sulla metodologia e sui processi di innovazione ovvero in possesso di alta professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa [...]"*.

⁹⁹ DGR n. 840 del 24/05/2010 "LR n. 20/2001 – Avvisi pubblici relativi alla costituzione del Comitato di controllo interno e di valutazione del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione e del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici".

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Valgono le cause di esclusione previste dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009¹⁰⁰.

Nella delibera regionale di nomina dei membri dell'OIV, per ciascun componente del Comitato, è stabilito un compenso annuo lordo pari ad € 30.000,00 in aggiunta ai contributi previdenziali e d'imposta, qualora dovuti, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e comunque connesse all'attività svolta.

Con deliberazione n. 63 del 27 gennaio 2014, la Giunta regionale ha provveduto al rinnovo degli incarichi dei componenti del COCIV *"in relazione alla prossimità della scadenza e per ragioni di continuità nell'attuazione del processo di riforma della pubblica amministrazione [...]* almeno fino al termine dell'attuale legislatura¹⁰¹".

Osservazioni a seguito delle verifiche svolte sull'OIV

La Sezione, nel rilevare una composizione collegiale dell'OIV della Regione Marche con **totalità dei membri di origine esterna**, osserva che, secondo quanto riportato nel documento istruttorio della delibera n. 1784/2010, *"la designazione del dott. - e del dott. -, tenuto conto degli incarichi già rivestiti nelle precedenti legislature, assicura la continuità metodologica dell'attività di valutazione nonché la conoscenza della realtà organizzativa regionale"*, coerentemente con le più recenti indicazioni fornite dalla CIVIT secondo cui *"nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima"*¹⁰².

Al riguardo si rileva che **con la delibera CIVIT n. 12/2013**, è stato precisato che *"nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in*

¹⁰⁰ Secondo quanto stabilito dal richiamato comma 8, art. 14, d.lgs. n. 150/2009, *"I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione"*.

¹⁰¹ DGR n. 63 del 27/01/2014 avente ad oggetto "Legge regionale n. 20/2001, articolo 18 e legge regionale n. 22/2010, articolo 3 - Rinnovo degli incarichi dei componenti del Comitato di controllo interno e di valutazione".

¹⁰² Cfr. CIVIT, Delibera n. 12 /2013. Tale delibera sostituisce le precedenti delibere n. 4/2010, n.107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012. In particolare, al delibera n. 4/2010 prevedeva che l'Organismo collegiale fosse costituito sia da membri esterni che membri interni all'amministrazione così da garantire, comunque, la conoscenza della struttura organizzativa dell'amministrazione stessa.

possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima".

In relazione alla DGR n. 63/2014 con cui la Regione ha disposto il **rinnovo degli incarichi** dei componenti del COCIV, in sede istruttoria, la Sezione ha evidenziato che la disposizione si poneva in contrasto con quanto previsto dalla menzionata delibera CIVIT n. 12/2013 la quale, all'art. 10, prevede che a garanzia dell'indipendenza dell'OIV *"non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'OIV in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico – amministrativo dell'amministrazione che li ha designati"*.

La durata e l'eventuale rinnovo devono comunque essere svincolati dalla scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Per completezza di informazione, si evidenzia che lo stesso Organo di revisione della Regione Marche ha sollevato la medesima criticità così come riportato nel verbale n. 7 del 6 ottobre 2014¹⁰³.

Dai riscontri eseguiti dalla Sezione, risulta che sul sito della Regione – sezione "Amministrazione Trasparente" sono pubblicati i provvedimenti di nomina dei componenti, i relativi curricula e compensi; risultano, invece, mancanti il **parere espresso dalla Commissione** e la **relativa documentazione**¹⁰⁴.

Nell'art. 1 della delibera CIVIT n. 12/2013, in caso di nuova nomina o rinnovo dei componenti dell'organismo di valutazione è previsto l'obbligo di acquisire il parere favorevole della Commissione.

Il successivo art. 14 (Trasparenza) della delibera citata prevede che *"Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere **pubblicati sul sito istituzionale** dell'amministrazione interessata gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata"*.

¹⁰³ Verbale n. 7 del 6 ottobre 2014 del Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche.

¹⁰⁴ L'art. 13 della citata delibera CIVIT stabilisce che *"Ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, l'amministrazione è tenuta a trasmettere alla Commissione i curricula dei candidati, le rispettive dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del principio di esclusività di cui al punto 9, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla presente deliberazione, gli esiti della procedura comparativa eventualmente espletata e il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico."*

La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine resta sospeso per la durata di un'eventuale istruttoria, da svolgere nel caso di carenze nella richiesta e nella relativa documentazione".

Controdeduzioni dell'Amministrazione regionale

In relazione alla nomina dell'OIV, **la Regione Marche, in sede istruttoria, ha evidenziato** che *"Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ha disposto che le Regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Il comma 3 ha stabilito, poi, che le disposizioni del titolo II si applicano fino all'emanazione della disciplina regionale.*

I commi 1 e 2 dell'articolo 74 hanno individuato le disposizioni che rientrano nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva statale e quelle che recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le Regioni.

In tali disposizioni non sono comprese né quelle dell'articolo 13, né quelle dell'articolo 14.

La delibera della CIVIT n. 12/2003, nella parte concernente l'ambito di applicazione, ha previsto conseguentemente che tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono tenuti a nominare i componenti dell'OIV, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del decreto legislativo n. 150/2009.

Ha precisato, altresì, che le Regioni "hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato articolo 16".

Per quanto strettamente riguardante la durata del mandato e la revoca dell'incarico dei componenti dell'OIV, **la Regione ha rimarcato l'inesistenza di disposizioni statali, regionali o di indicazioni della CIVIT che vietino il rinnovo dell'incarico** così come disposto dalla Regione stessa *"fino al termine della legislatura"* sostenendo che *"non si tratta, infatti, di un'automatica decadenza ma del termine relativo al rinnovo dell'incarico.*

La Sezione, pur prendendo atto di quanto osservato dall'Amministrazione regionale, ritiene comunque che quanto disposto dall'art. 10 della delibera CIVIT n. 12/2013¹⁰⁵ rappresenti un principio generale, volto a garantire l'indipendenza dell'Organismo, e se ne debba, pertanto, dare un'interpretazione più ampia per cui la durata e l'eventuale rinnovo **devono più opportunamente essere svincolati** dalla scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Nel caso in esame il termine di fine Legislatura con durata differente da quella originaria si pone in contrasto con le esigenze di indipendenza dell'organo.

¹⁰⁵ Art. 10 delibera CIVIT n. 12/2013 "A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'OIV in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico - amministrativo dell'amministrazione che li ha designati".

Non a caso lo stesso Legislatore regionale ha abrogato il comma 4 dell'art. 18 della LR 20/2001, che prevedeva una durata del COCIV coincidente con la Legislatura.

Questo alla luce anche di quanto riportato dalla CIVIT nella premessa della citata delibera ovvero *“venendo a scadenza, nel corso dell'anno, la maggior parte dei componenti degli OIV nominati in sede di prima applicazione del d. lgs. n. 150/2009, è opportuno procedere, sulla base dell'esperienza tratta dalla applicazione delle citate delibere e, sotto altro profilo, in considerazione dell'emanazione della l. n. 190/2012, alla modifica e alla integrazione della citata delibera n. 4/2010, per disciplinare le conferme e le nuove nomine”*.

Ancora, la Sezione ritiene di poter citare, per analogia, quanto disposto nelle “Linee guida su trasparenza e performance nelle Province italiane” per cui *“Proprio per garantire l'indipendenza, la durata dell'organismo non dovrebbe essere collegata a quella dell'amministrazione¹⁰⁶”*.

A configurare come inappropriato il termine di fine Legislatura è anche il meccanismo di proroga per una durata diversa da quello originaria, che si pone in contrasto con gli indirizzi affermati dall'ANAC, secondo cui l'OIV è nominato per un periodo di 3 anni può essere rinnovato una sola volta per il medesimo periodo e, alla scadenza, può continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.

Per quanto riguarda l'acquisizione del **parere favorevole della Commissione** ai fini della nomina o del rinnovo dei componenti dell'Organismo, la Sezione, evidenzia che la legge regionale n. 22/2010, all'art. 3, comma 1, richiama esplicitamente l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, e ritiene opportuno richiamare l'orientamento dell'Autorità nazionale anticorruzione. In particolare, secondo quanto esplicitato dall'Autorità¹⁰⁷, *“Le Regioni, gli enti locali e i rispettivi enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, stante il mancato rinvio dell'art. 16, co. 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16. **Qualora però procedano alla nomina dell'OIV, devono individuare i componenti in conformità all'art. 14 e tenendo conto dei requisiti***

¹⁰⁶ “Linee guida su trasparenza e performance nelle Province italiane” UPI, paragrafo “Nomina dell'O.I.V.” pag. 5.

¹⁰⁷ www.anticorruzione.it - ANAC - FAQ in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione.

Si riporta, inoltre, per completezza di informazione il pare n. 9 dell'Anac in tema di nomina dei componenti dell'OIV; in particolare, il parere è volto a capire come si possano coordinare i requisiti previsti dalla normativa regionale di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009 con quelli stabiliti dalla delibera n. 12 del 2013. Secondo quanto espresso dall'Autorità, *“Qualora la legge regionale di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009 non contenga un richiamo espresso al citato decreto e, in particolare, all'art. 14, comma 3, non si pone un problema di coordinamento tra i requisiti previsti dalla delibera n. 12/2013 con quelli fissati a livello regionale, fermo restando che, ove fosse richiesto ugualmente il parere, l'Autorità verificherebbe esclusivamente il rispetto dei requisiti di cui al citato art. 14”*.

previsti dalla delibera n. 4 del 2010, come integrata dalle delibere n. 107 del 2010, n. 27 del 2012, n. 12 del 2013, e, per le nomine successive alla delibera n. 23 del 2012, chiedere il parere preventivo alla Commissione”.

Per un’equivalenza tra COCIV e OIV sembrerebbero far propendere l’autoqualificazione quale OIV da parte dei componenti dell’organo, riscontrabile in più atti, e l’applicazione di alcune disposizioni dell’art. 14 del d.lgs. 150/2009, che attribuiscono all’OIV funzioni non espressamente richiamate dalla Legge regionale (come si riscontra ad esempio in sede di valutazione della relazione sulla performance, laddove il comitato, qualificandosi OIV, comunica di agire sensi dell’articolo 14, comma 4, lett. C, del decreto legislativo 150/2009 e dell’articolo 3, comma 2, lett. E, della legge regionale 22/2010).

La tendenziale equivalenza –sia pure con un minor numero di funzioni- tra COCIV e OIV desumibile dal tenore di alcune disposizioni della LR 22/2010, induce ad una riflessione sullo scostamento dai principi affermati nelle delibere della CIVIT in merito all’acquisizione del parere della Commissione, quantomeno in merito all’opportunità di una piena applicazione dei meccanismi di garanzia e trasparenza a tutela dell’organo.

La Sezione, in considerazione di tali profili, richiama l’attenzione della Regione sulla disposizione di cui all’art. 14.1 (Richiesta di parere alla Commissione) della delibera della CIVIT n. 12/2013, ed in particolare sul principio affermato nella delibera n. 23 del 2012, per le nomine ad essa successive, laddove stabilisce che *“a tutte le nomine degli OIV devono trovare applicazione l’art. 14, d. lgs. n. 150/2009 e le delibere n. 4/2010 e 107/2010” e che “detto principio si applica, in primo luogo, in tutti i casi in cui le regioni, gli enti regionali e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale procedano alla nomina degli OIV, sia nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa regionale, sia, in mancanza di quest’ultima, per autonoma decisione”*; ravvisa pertanto tale vulnus sia nel procedimento di nomina che di rinnovo dell’OIV, finalizzato a garantire maggiore indipendenza ed autonomia nel delicato compito svolto.

Ai sensi dell’art. 12 della delibera n. 12/2013, è previsto che l’Ente indichi il **compenso** previsto per lo svolgimento dell’incarico¹⁰⁸, che deve comunque rispettare il principio di economicità della gestione¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Secondo quanto ulteriormente stabilito dalla CIVIT, *“la determinazione del compenso è rimessa all’autonoma decisione dell’amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al d. lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell’amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni”*.

¹⁰⁹ L’art. 13 della delibera CIVIT n. 12/2013, infatti, evidenzia proprio il rispetto del principio di economicità di gestione, nel senso di operare *“scelte congrue e coerenti con le specificità istituzionali, organizzative e dimensionali delle singole amministrazioni*.

Alla luce di quanto appena esposto e vista la natura collaborativa del controllo che la Corte dei conti svolge nei confronti degli enti territoriali, la Sezione ha verificato l'importo dei compensi percepiti dai membri dell'OIV regionale e di seguito si fornisce una rappresentazione dei compensi percepiti dagli OIV nelle diverse regioni italiane (tabella "Compensi OIV Regioni italiane").

Compensi OIV Regioni italiane				
Regione	N° componenti OIV	Compenso totale annuo lordo/membro anno 2012	Compenso totale annuo lordo anno 2013	Compenso totale annuo lordo anno 2014
Abruzzo	3		55.800,00	
Basilicata				
Calabria	2+1			100.000,00
Campania	5		90.000,00	
Emilia-Romagna	3			41.850,00
Friuli-Venezia Giulia	3		56.000,00	
Lazio	2+1		50.000,00	
Liguria	2+1		20.000,00	
Lombardia	5	97.000,00		
Marche	3		90.000,00	
Molise	-	-	-	-
Piemonte	3+2	-	-	-
Puglia	3		89.000,00*3	
Sardegna	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-
Toscana	3		27.000,00	
Trentino Alto-Adige	3		6.250,00	19.000,00
Umbria				
Val d'Aosta	3		130.000,00	
Veneto	3	-	-	-

Calabria: Due membri esterni ed un membro interno.
 Emilia-Romagna: Rinnovato in data 17 febbraio 2014 per un anno. I compensi 2013 non sono più pubblicati.
 Lazio: Due membri esterni ed un membro interno.
 Liguria: Due membri esterni e un membro interno
 Lombardia: Importo annuale medio comprensivo di compensi fissi e variabili. I compensi 2013 non risultano pubblicati.
 Molise: Non pubblicato.
 Piemonte: 3 membri interni e due membri esterni. I compensi non sono pubblicati.
 Sardegna: Non pubblicato.
 Sicilia: Regolamento in corso di modifica.
 Veneto: Non pubblicato.

Fonte: Elaborazione dati Sezione regionale di controllo per le Marche

Nei limiti della verifica effettuata, che non considera la quantità e qualità delle funzioni assegnate agli OIV dalle rispettive Giunte regionali, lo schema sopra riportato evidenzia una sostanziale eterogeneità nei compensi attribuiti agli Organismi stessi, conseguenza dell'autonomia di cui godono gli enti territoriali nella materia in oggetto.

In questa prospettiva, deve essere preferita la costituzione di un Organismo in forma associata nelle ipotesi di enti di ridotte dimensioni di natura omogenea, o dislocati sulla stessa area territoriale, o che trattano problematiche affini. Analoga esigenza si presenta nel caso di consorzi, associazioni e unioni di enti locali. Deve essere, altresì, preferito il ricorso all'OIV costituito presso l'amministrazione centrale nelle ipotesi di enti da questa vigilati o di sue articolazioni funzionali o territoriali".

Nel merito delle **funzioni svolte** dall'OIV della Regione Marche, per quelle non espressamente richiamate dall'art. 18 della l.r. n. 20/2001 e dall'art. 3 della l.r. n. 22/2010, la Sezione rammenta che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, qualora la Regione opti per l'Organismo indipendente di valutazione piuttosto che altra struttura con funzioni simili, la disciplina applicabile è quella detta in materia dal d.lgs. n. 150/2009.

La Sezione invita pertanto l'Amministrazione a **considerare l'utilità delle ulteriori funzioni** attribuite all'OIV dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 e non espressamente richiamate dalle citate norme, come di seguito evidenziate, e a valutare l'opportunità di una modifica normativa ai fini dell'accoglimento nella legislazione regionale.

Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009, l'OIV elabora la **Relazione annuale sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni**.

Dalle verifiche condotte dalla Sezione, risultava pubblicato in forma sola sintetica il verbale del COCIV del 6 dicembre 2013. La Regione ha provveduto alla pubblicazione del verbale integrale a seguito dell'istruttoria di questa Sezione regionale.

La Regione Marche, con la citata nota prot. n. 3555/2014, ha provveduto a trasmettere copia integrale del verbale del 6 dicembre 2013 e della Relazione del Comitato di controllo interno e di valutazione sullo stato del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli (2012) nonché della relazione sintetica delle sessioni di reporting. Con la stessa nota è stata trasmessa la DGR n. 1276 del 17 novembre 2014 avente ad oggetto "L.R. n. 22/2013 - Relazione sulla Performance del 2013".

Con riferimento, rispettivamente, alla **Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni** (art. 14, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) - **anno 2012**, la Sezione evidenzia quanto segue.

La Relazione si compone di 3 paragrafi consistenti in:

- 1) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione e sistemi di controlli interni;
- 2) Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV;
- 3) Proposte di miglioramento del ciclo di gestione della performance.

Il documento comprende inoltre 4 allegati:

- A1) Formazione della dirigenza regionale su "Lo sviluppo del ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009";
- A2) Piano della performance 2012-2014;
- A3) Piano della performance 2013-2015;
- A4) Cruscotto di Controllo strategico.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, l'OIV ha dichiarato di avere esaminato la seguente documentazione:

- Sistema di Misurazione e Valutazione approvato dalla Regione in data 8/8/2012;
- Piano della Performance 2012-2014 approvato dalla Regione in data 2/5/2012 per il triennio 2012-2014 approvato con delibera DGR 581;
- Piano della Performance 2013-2015 approvato dalla Regione in data 8/5/2013 per il triennio 2012-2014 approvato con delibera DGR 771;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità adottato dalla RM in data 28/12/2012 con Delibera di Giunta regionale n. 1809;
- il cruscotto di controllo di gestione, riportante gli indicatori di controllo strategico approvato in data in agosto 2013.

Secondo quanto si apprende dal documento redatto dall'OIV della Regione Marche, in considerazione della revisione del sistema di valutazione sulla base delle novità normative subentrate, il triennio 2012-2014 ha rappresentato un periodo di evoluzione per l'Ente, per cui il processo di misurazione e valutazione delle performance è risultato in **fase di sperimentazione e sarebbe stata oggetto di rivalutazione** in occasione della Relazione 2013.

Tra gli elementi di maggiore interesse risultanti dalla Relazione, meritano una valutazione le criticità rilevate nel funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione e sistemi di controllo interni:

- con riferimento al Piano della Performance 2013-2015, l'OIV ha rilasciato "*osservazioni di miglioramento nella individuazione degli obiettivi e nella declinazione degli indicatori. Tali osservazioni sono state **in parte recepite***";
- per quanto riguarda il processo di funzionamento del sistema di valutazione, l'OIV ritiene che sia perfezionabile "*in termini di assegnazione temporale di obiettivi, a volte disallineata circa l'anno solare di riferimento, sia in termini di definizione degli obiettivi strategici di governance che in tal senso possono essere particolarmente sfidanti consentendo il raggiungimento dei traguardi di governo territoriale*".

Per quanto, invece, concerne le proposte di miglioramenti del ciclo di gestione della performance, l'OIV "*auspica che l'Amministrazione proceda, in tempi brevi, a completare il processo di funzionamento dell'intero sistema nelle fasi ancora non integralmente sviluppate e ad ottimizzare i sistemi informativi al fine di garantire dati accurati e informazioni di qualità. A tal fine l'O.I.V. sta elaborando una prima **proposta di miglioramento** incentrata sul sistema di valutazione delle performance individuali ed organizzative, alla luce di alcune criticità emerse nel modello attualmente in via di sperimentazione. La proposta migliorativa presuppone **un impatto direttamente correlabile alla fase di assegnazione degli obiettivi e di determinazione di indicatori di misura e relativi target di riferimento***".

La Sezione evidenzia lo **scostamento temporale** relativo alla relazione in esame che riguarda l'esercizio 2012, sollecitandone una maggiore tempestività.

Le **principali criticità** desumibili dalla relazione sulle sessioni di reporting infra-annuali sono state evidenziate nel paragrafo relativo al controllo di gestione, cui si fa integrale rinvio.

Alla luce delle considerazioni sinora esposte, nel rammentare le disposizioni contenute nell'art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009, secondo cui eventuali criticità riscontrate dall'Organismo indipendente di valutazione nell'esercizio delle proprie funzioni devono essere comunicate alla Corte dei conti, la Sezione evidenzia di **non avere ricevuto alcuna segnalazione** da parte dell'OIV della Regione Marche nel triennio 2011-2014.

L'art. 14, co. 4, lett. c) del citato decreto n. 150/2009 stabilisce che l'OIV abbia il compito di **validare la Relazione sulla Performance, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.**

Dai riscontri condotti dalla Sezione, alla data dell'istruttoria, sul sito della Regione Marche risultava pubblicata la sola Relazione sulla performance del 2012.

Come successivamente comunicato dall'Ente, la Giunta regionale ha approvato la Relazione sulla Performance 2013 con delibera n. 1276/2014 del 17 novembre u.s., predisposta dalla PF Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione dopo la chiusura delle sessioni annuali di reporting.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dalla Regione, segnala la **tardiva approvazione** della Relazione prevista, ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 150/2009, per il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Collegio ha verificato, inoltre, l'avvenuta **pubblicazione** (tardiva) del documento sotto la sezione "Amministrazione trasparente" e l'adempimento, da parte dell'OIV, dell'obbligo di **validazione della Relazione sulla performance 2013** così come risulta dal "Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2013 Regione Marche" del **25 novembre 2014**¹¹⁰.

Come già accennato, si riportano i **principali elementi** emersi dalla Relazione¹¹¹:

- risultano raggiunti 173 obiettivi su 191 assegnati, pari al 91%;
- risultano parzialmente raggiunti o non raggiunti 13 obiettivi, pari al 7%;
- 5 obiettivi non sono stati raggiunti a causa di fattori esterni.

¹¹⁰ nota Regione Marche ID n. 7915899 del 26/11/2014.

¹¹¹ Secondo quanto riportato nel documento di attestazione, l'OIV ha svolto la propria procedura di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni e prendendo in esame la Relazione sulla performance per l'anno 2013, consistente nel report consuntivo di cui all'allegato A alla delibera sopra citata, avvalendosi della collaborazione della Segreteria Generale e della struttura amministrativa PF Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione.

L'OIV ha rilevato che nel 2013 rispetto al 2012, *"non sono state riproposte le integrazioni tra gli obiettivi di performance e gli altri strumenti di programmazione e controllo disponibili nel "cruscotto di monitoraggio e controllo strategico" della Regione Marche"*.

La Sezione richiama, infine, l'attenzione sugli obblighi previsti dall'art. 14, co. 6, d.lgs. n. 150/2009 che prevede come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III la "validazione" della relazione sulla performance.

Non si hanno elementi da cui desumere che la validazione, che risulta effettuata in data 25 novembre 2014, sia avvenuta in maniera **anticipata rispetto all'attribuzione** della parte accessoria della retribuzione.

Tra gli ulteriori obblighi in capo all'Organismo indipendente di valutazione, all'art. 14, co. 4, lett. g) del citato decreto, è previsto che l'OIV *"promuove ed **attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo**"*.

A tale proposito, si richiamano gli *"Esiti della vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome in attuazione della delibera n. 77/2013"* a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione e si rinvia all'omonimo paragrafo per ulteriori approfondimenti¹¹².

Per quanto concerne la Regione Marche, risulta che l'**OIV** regionale ha **effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito istituzionale**, come previsto dalla delibera n. 77/2013:

- il documento di attestazione;
- la Griglia di rilevazione;
- la Scheda di Sintesi.

La Sezione ha verificato quanto dichiarato nella **scheda di sintesi sulla rilevazione del 31 gennaio 2014** da cui si evince che, in merito alle procedure e modalità seguite per la rilevazione, l'OIV ha eseguito:

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifiche sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- verifiche dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'OIV ha inoltre dichiarato di non avere riscontrato aspetti critici nel corso della rilevazione.

La Sezione, nel rilevare l'adempimento formale, da parte dell'Organismo degli obblighi previsti dal richiamato art. 14, co. 4, lett. g), richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulle **criticità comunque emerse** a seguito dell'attività di controllo svolta dall'Autorità nazionale

¹¹² La citata delibera Anac stabilisce che, alla luce della richiamata disposizione di cui all'art.14 del d.lgs. n. 150/2009, *"Le attestazioni degli OIV [...] costituiscono uno dei principali strumenti di cui si avvale l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche [...] per verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2013"*.

anticorruzione.

In estrema sintesi, si segnalava la **mancata pubblicazione** dei dati relativi a:

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al triennio 2014-2016;
- Risultato del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

Si riscontravano, inoltre, carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a :

- consulenti e collaboratori;
- beni immobili e gestione del patrimonio.

Con nota prot. n. 48884 del 28 novembre 2014, il Responsabile della Trasparenza della Regione Marche ha risposto all'Autorità in merito alla correzione delle criticità¹¹³ registrate (cfr. paragrafo *"Esiti dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione della delibera n. 77/2013"*)¹¹⁴.

Risultano non attribuiti al COCIV gli ulteriori compiti previsti in capo all'OIV dalla legislazione nazionale, su cui brevemente si riferisce.

Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. h), all'OIV spetta il compito di verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle **pari opportunità**.

Da quanto comunicato dalla Regione in sede istruttoria, risulta che *"In merito alle buone pratiche di promozione della pari opportunità, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1743/2011 [...] ha approvato il Piano triennale di azioni positive per attuare la pari opportunità tra uomini e donne, che risulta sostanzialmente attuato. E' in fase di predisposizione il nuovo Piano"*.

Infine, l'art. 14, co. 5 del d.lgs. n. 150/2009 prevede che l'OIV curi annualmente *"la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di **benessere organizzativo** e il grado di condivisione del sistema di valutazione"*.

Dalle verifiche condotte dalla Sezione, è emerso che la Giunta regionale con DGR n. 1154/2013 ha avviato un progetto titolato *"Ben Essere – Interventi a sostegno del benessere organizzativo nella Regione Marche"*. Dal verbale del 10 ottobre 2014 *"Validazione relazione Piano della Performance 2012 Regione Marche"*, l'OIV rileva *"l'attenzione riservata al sistema delle risorse umane, attraverso l'utilizzo dello strumento, già sperimentato in ambito CIVIT per la rilevazione dello stato di benessere organizzativo, coinvolgendo la totalità del personale"*¹¹⁵.

La stessa Regione ha inviato, in sede istruttoria, il Report sintetico dei *"Risultati dell'indagine*

¹¹³ A tale proposito, la Sezione riporta quanto espresso dalla Regione in fase di contraddittorio per cui *"Rispetto all'ANAC [...], si rileva che la medesima Autorità, sia con la nota prot. 10661 del 28 maggio 2014, che con la nota prot. 18451 del 27 ottobre 2014, non ha registrato violazioni. Ha evidenziato piuttosto alcune "criticità" ed ha conseguentemente richiesto "osservazioni" in merito, che sono state fornite con le note prot. n. 452632 del 20 giugno 2014 e prot.n. 848884 del 28 novembre 2014"*.

¹¹⁴ Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla delibera Anac n. 77/2013.

¹¹⁵ Verbale dell'OIV del 10 ottobre 2014 *"Validazione relazione Piano della Performance 2012 Regione Marche"*.

sul benessere organizzativo del personale dipendente della Giunta regionale e dell'Azienda sanitaria". La Sezione ne ha verificato la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 33/2013.

Il controllo sugli organismi partecipati

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella Relazione 2014 sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali¹¹⁶, *"La gestione delle società partecipate dagli enti territoriali costituisce un nodo cruciale nel coordinamento della finanza pubblica, al centro dei controlli della Corte dei conti a livello centrale e territoriale, e sempre più oggetto di attenzione da parte del legislatore sotto molteplici profili, dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci [...] Al riguardo, la Sezione delle autonomie, nelle Linee guida destinate ai Collegi/Organi di revisione presso le regioni e presso gli enti locali, nonché agli Organi di vertice degli stessi enti¹¹⁷, ha richiamato l'attenzione sulle responsabilità connesse al ruolo di enti titolari di quote di partecipazione".*

D'altra parte, lo stesso decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, sottolinea la necessità di un potenziamento della *governance* sugli organismi partecipati mediante, da un lato, il rafforzamento dei controlli interni, e dall'altro, la rilevazione dei risultati derivanti dalla gestione degli enti territoriali e delle aziende partecipate a mezzo bilancio consolidato¹¹⁸.

In questo percorso di maggiore responsabilizzazione degli enti territoriali nei confronti degli organismi partecipati, si inserisce la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"* che ha previsto una serie di misure al fine di contrastare alcuni comportamenti elusivi di altrimenti vincolanti disposizioni normative.

Sulla materia del riordino del sistema degli organismi partecipati è, infine, intervenuto nuovamente il legislatore con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*, art. 23 (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali), prevedendo un programma di razionalizzazione dei organismi partecipati da parte degli enti territoriali¹¹⁹.

¹¹⁶ Sezioni delle Autonomie, deliberazione n. N. 15/SEZAUT/2014/FRG.

¹¹⁷ Cfr. C. conti, sez. aut., 7 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR (Regioni – Consuntivo 2013); id., 18 aprile 2014, n. 10 /SEZAUT/2014/INPR (Regioni – Preventivo 2014); id., 18 aprile 2014, n. 11/SEZAUT/2014/ INPR (Enti locali, consuntivo 2013).

¹¹⁸La fase di sperimentazione dei modelli di armonizzazione di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 dovrebbe trovare conclusione a partire dal 1 gennaio 2015.

¹¹⁹ Il piano di razionalizzazione, di cui all'art. 23, d.l. n. 66/2014, prevede che siano individuate specifiche misure:

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

Nell'ambito del nuovo sistema dei controlli sugli enti territoriali, così come previsto dal citato d.l. n. 174/2012¹²⁰, rientra anche il controllo sugli organismi partecipati esercitato dalla Corte dei conti che *"esamina i conti degli organismi partecipati per i loro riflessi sul bilancio consuntivo e sul conto del patrimonio degli enti territoriali, essendo le immobilizzazioni finanziarie un elemento del patrimonio degli enti"*¹²¹.

Più in particolare, il controllo della magistratura contabile sull'amministrazione regionale appartiene alla tipologia dei controlli esterni così come previsti dall'art. 1, commi 3 e 4 del d.l. n. 174/2012, secondo cui *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni [...] verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione [...]"*. La predetta disposizione deve essere letta congiuntamente con quanto previsto dal successivo comma 6 che attribuisce alla Corte dei conti il potere di verifica del funzionamento dei controlli interni e, in particolare, la verifica annuale sul referto dell'organo di vertice della Regione.

Il quadro dei controlli si completa con quelli che vengono più propriamente definiti "controlli interni" e che sono intestati prioritariamente alla Regione, in quanto ente proprietario, così come previsto dalle norme pubblicistiche e dal codice civile (per gli organismi disciplinati dal diritto comune).

Tale tipo di controllo si estrinseca attraverso:

- a) la definizione di obiettivi gestionali a cui la società partecipata deve tendere, secondo parametri qualitativi e quantitativi;
- b) il monitoraggio periodico dell'andamento della società;

b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

¹²⁰Il nuovo sistema di controllo è stato ulteriormente rafforzato dalla sentenza della Corte costituzionale 5 aprile 2013, n. 60, sotto il profilo dell'accresciuta effettività delle verifiche svolte dalla Corte dei conti, esaltando, in particolare, il ruolo fondamentale degli *"Organi di revisione contabile, i quali partecipano di un controllo ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità"*. Per completezza di informazione, si ricorda la sentenza della C. cost. n. 39/2014, che nel valutare la legittimità delle disposizioni del d.l. n. 174/2012, riferite alle Regioni e alle Province autonome, ha ribadito che i controlli di legalità e di regolarità si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del Patto di stabilità e del principio di equilibrio; sulla scia degli orientamenti precedentemente espressi, la sentenza della C. cost. n. 40/2014, ha ritenuto che tali controlli *"hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari"*

¹²¹Come ribadito da questa Sezione nella Relazione al rendiconto regionale 2013 (delibera n. 55/2014/PARI), gli organismi partecipati monitorati dalla Corte dei conti per il loro impatto sul bilancio delle Amministrazioni partecipanti comprendono, non solo le società di capitali, ma anche le aziende speciali, le istituzioni e le fondazioni.

c) l'analisi degli eventuali scostamenti, al fine di adottare opportune azioni correttive.

Il controllo interno sugli organismi partecipati dalla Regione Marche

Secondo gli esiti dell'attività istruttoria condotta dalla Sezione e descritti nella delibera n. 55/2014/PARI (a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), la Regione Marche si caratterizza per un portafoglio limitato in materia di organismi partecipati.

Più in particolare, gli organismi a cui la Regione aderisce ai sensi della legge regionale del 26 giugno 2008, n. 17 recante "Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi" sono di seguito rappresentati (figura "Elenco degli Organismi a cui la Regione Marche aderisce – 2013):

ELENCO DEGLI ORGANISMI A CUI LA REGIONE MARCHE ADERISCE* – 2013			
N.	ELENCO SOGGETTI	SERVIZIO COMPETENTE	QUOTA DI ADESIONE
1	AICCRE (L.R. 24/1974)	AFFARI ISTITUZIONALI	15.191,10
2	AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali (persone giuridiche n. 176 del 16/04/2003)	CULTURA	30.096,54
3	Associazione Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo Lauretana	CULTURA	10.000,00
4	CASE Centro Alti Studi Europei	INTERNAZIONALIZZAZIONE	10.329,14
5	Centro Internazionale Studi Gentiliani CISG	CULTURA	5.164,57
6	CINSEDO	GABINETTO PF. RELAZIONI CON LO STATO	126.765,00
7	Collegium Scriptorium Fontis Avellanæ	CULTURA	5.764,57
8	Consorzio Alta Formazione e Sviluppo Ricerca Diritto Amministrativo (persone giuridiche n. 217 del 07/04/2003)	SCUOLA DI FORMAZIONE	5.000,00
9	Coordinamento Enti Locali per la Pace	INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.000,00
10	CRPM Comitato Permanente Regioni Marittime Periferiche d'Europa	INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.868,00
11	Euroregione Adriatica	INTERNAZIONALIZZAZIONE	1.000,00
12	Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto (persone giuridiche n. 162 del 14/03/2003)	AMBIENTE	19.470,03
13	Fondazione le Città del Teatro – Teatro Stabile delle Marche (persone giuridiche n. 22 del 03/08/2008)	CULTURA	20.658,28

14	Fondazione Pergolesi Spontini (Persone giuridiche n. 3 del 18/05/2001)	CULTURA	5.164,57
15	Fondazione Pesaro Nuovo Cinema	CULTURA	15.493,71
16	Fondo Mole Vanvitelliana (persone giuridiche n. 35 del 05/10/2011)	CULTURA	10.460,00
17	Forum Europeo per la Sicurezza (FESU – FISU)	DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA SICUREZZA – PROTEZIONE CIVILE	5.100,00
18	INU	GOVERNO DEL TERRITORIO	3.950,00
19	ISTAO (persone giuridiche n. 140 del 26/02/2003)	FORMAZIONE PROFESSIONALE	150.000,00
20	Tecnostruttura per il Fondo Sociale Europeo	FORMAZIONE PROFESSIONALE	40.000,00
* con indicazione per ciascuno di essi degli oneri sostenuti nel 2013 <i>sub specie</i> di quote associative			
Fonte: Dati elaborati dalla Sezione – Parifica Rendiconto 2013			

Per quanto riguarda gli organismi partecipati di natura societaria, il portafoglio delle partecipazioni detenute dalla Regione Marche si distingue in **partecipazioni dirette e partecipazioni indirette**, di cui si fornisce una rappresentazione sintetica (tabella "Gli Organismi Partecipati di natura societaria – Regione Marche"):

GLI ORGANISMI PARTECIPATI DI NATURA SOCIETARIA – REGIONE MARCHE				
LE PARTECIPAZIONI REGIONALI DIRETTE				
Ragione sociale	Totale part. Pubblica	Capitale sociale	Valore della partecipazione	% di partecipazione
Sviluppo Marche S.p.A. – SVIM S.p.A.	X	2.814.909,00	2.814.909,00	100,00
Aerdorica S.p.A.		9.665.835,13	7.690.993,64	79,57
I.R.M.A Immobiliare Marche S.p.A.	X	100.000,00	100.000,00	100,00
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.	X	50.000.000,00	1.429.000,00	2,86
Banca Popolare Etica – Soc. coop. p.a.		42.789.705,00	26.250,00	0,06
Centro Agroalimentare Piceno s.c.p.a.		8.280.495,00	2.805.000,00	33,87
Centro Agroalimentare di Macerata s.r.l.	X	237.900,00	78.000,00	32,79
Centro di ecologia e climatologia Osservatorio Geofisico Sperim. S.c.a.r.l	X	154.900,00	30.980,00	20,00
Dati al 12 giugno 2014 (Prot. Sezione n. 2036) e dati al 27 giugno 2014				
Fonte Regione Marche –Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: elementi informativi sulle società partecipate e sugli enti dipendenti e questionario complessivo aggiornato Sez. IX –Organismi partecipati.				

LE PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE									
PARTECIPAZIONI DIRETTE				PARTECIPAZIONI INDIRETTE					
	Rag. Soc.	% part.	Denominaz. società	Rag. Soc.	% Part	RISULTATI DI ESERCIZIO			
						2010	2011	2012	
SVIM S.p.A.		100,00							
			COSMOB	SpA	24,46	3.458,00	1.482,00	5.501,00	
			MECCANO	SpA	30,00	9.832,00	7.383,00	3.495,00	
			CO.FA.M	Srl	56,00	-10.394,00	-75.507,00	2.484.900,00	In liquid.dal 30/4/1992
			SCAM	Srl	100,00	n.d	332.152,00	17.596,00	In liquid.dal 19/11/2009
			TECNO MARCHE	Scarl	9,64	n.d.	7.709,00	11.154,00	
			INTERPORTO MARCHE	SpA	54,08	180.152,00	103,00	175.488,00	
			SCAM TRAINING	Srl	10,00	177.898,00	294.667,00	93.880,00	In liquid.dal 30/06/2011
			PICENO SVILUPPO	Scarl	7,63	241.691,00	73.892,00	n.d.	In liquid.dal 13/07/2010
			ASTERIA	Scpa	5,33	3.553,00	n.d	n.d	In liquid.
			CE.MI.M	SpA	0,47	-1.811,00	-57.535,00	-73.637,00	In liquid.
AERDORICA S.p.A.		79,57							
			INTERPORTO MARCHE	SpA	0,46	180.152,00	103,00	176.488,00	
			HESIS	Srl	19,00	-4.528,00	-15.838,00	4.973,00	
			AERNET	Srl	99,00	-8.604,00	-6.155,00	-5.973,00	
			RAFFAELLO	Srl	99,00	-11.611,00	-31.628,00	-12.401,00	
			EVOLAVIA	Srl	100,00	-5.896,00	-6.763,00	130.157,00	In liquid.
			CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI	Scrl	5,49	1.792,00	1.826,00	-37.744,00	
			TICAS	Srl	1,69	-96.415,00	n.d	n.d.	n.d.
QUADRILATERO S.p.A.		2,86							
IRMA S.r.l.		100							

BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.	0,06							
CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO S.c.p.a.	33,87							
		C.O.M.A.I.S.	Cons.	5,88	n.d.	n.d.	n.d.	Scioglimento e liquid.
		ASTERIA	Scpa	0,18	3.553,00	n.d.	n.d.	In liquid.
CENTRO AGRO ALIMENTARE DI MACERATA S.r.l.	32,79							
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA S.c.a.r.l	20							
Dati al 5 giugno 2014 Fonte: Regione Marche- Servizio Risorse Finanziarie e Politiche comunitarie: elementi informativi sulle società partecipate e sugli enti dipendenti (Prot. Sezione: 1993 del 6/06/2014).								

Si rileva, inoltre, che tra gli organismi partecipati dalla Regione Marche, quattro soddisfano il requisito della partecipazione totalitaria mentre due società, totalmente partecipate dalla stessa Regione, rientrano nella categoria delle società c.d. *in house* e, pertanto, titolari di affidamenti diretti in ragione dei rapporti intrattenuti con l'ente proprietario, da cui la ricorrenza delle condizioni del c.d. controllo analogo e dell'attività prevalente¹²².

In particolare, **I.R.M.A. S.r.l. e SVIM S.p.A. sono società in house** rispetto alle quali la Regione Marche, in quanto socio unico, esercita anche attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Come ulteriormente specificato nella Relazione annuale del Presidente, con riferimento alle società in house, sono definiti indirizzi vincolanti in relazione a specifiche questioni.

Dai riscontri eseguiti dalla Sezione regionale di controllo, è emerso quanto segue.

Con legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 recante "**Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale**" la Regione ha costituito la società a responsabilità limitata denominata "**I.R.Ma** Immobiliare Regione Marche" per la gestione e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. L'articolo 2 della stessa legge disciplina l'oggetto della società che svolge l'attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e dei servizi ad esso connessi, nel rispetto dei principi in materia di

¹²² Per un approfondimento sulle forme giuridiche degli organismi partecipati dagli enti territoriali, si veda Sezione Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2014/FRG.

amministrazione dei beni pubblici¹²³. Ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva, la società deve presentare "alla Regione il **piano annuale di attività**, corredato del budget economico e finanziario. Il piano è approvato con apposita deliberazione della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi al ricevimento".

Con riferimento all'esercizio 2013, il Piano di attività e budget per l'anno 2014 della Società IRMA è stato adottato con DGR n. 564 del 17 aprile 2013¹²⁴.

Con legge regionale 1 giugno 1997, n. 17 è stata costituita la società **SVIM S.p.A.** il cui oggetto sociale consiste nella progettazione e, ove necessario, realizzazione degli interventi in attuazione del Programma regionale di sviluppo, del Piano di inquadramento territoriale regionale, dei piani settoriali e degli interventi comunitari, nonché nella gestione di alcune partecipazioni in rappresentanza della Regione.

Ai fini di contenimento dei costi di funzionamento e di trasparenza delle procedure, la Giunta regionale ha adottato la delibera n. **860 del 1 agosto 2007** con cui vengono definiti alcuni **indirizzi per il rappresentante della stessa regione nell'assemblea sociale**¹²⁵. In particolare, tali indirizzi riguardano le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, il conferimento di incarichi esterni di studio, consulenza e ricerca, come pure gli incarichi di collaborazione continuativa a progetto e le spese di rappresentanza e convegnistica.

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, si è reso ancor più necessario limitare ai casi di effettiva necessità e di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne il ricorso, con qualunque tipologia contrattuale, a soggetti esterni alla SVIM, di ridurre significativamente la relativa spesa e di assicurare un rigoroso rispetto delle procedure concernenti il conferimento degli incarichi. La Giunta regionale ha, pertanto, adottato la delibera n. **716 del 5 maggio 2009** avente ad oggetto "Indirizzi relativi all'attività della Società Sviluppo Marche SpA"¹²⁶, successivamente modificata dalla DGR n. **1164 del 20 luglio 2009**¹²⁷.

L'art. 7 della legge istitutiva della **SVIM S.p.A.** stabilisce che, entro il 31 ottobre di ogni anno, la società presenta alla Giunta regionale il **programma di attività** per l'anno successivo, con il relativo piano delle risorse umane e finanziarie, in attuazione di quanto previsto dalla

¹²³ Inoltre, l'art. 2 della l.r. n. 29/2005 stabilisce che "2. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le necessarie operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie. 3. La Giunta regionale può conferire alla società beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione con esclusione dei beni immobili appartenenti all'ASUR e alle Aziende ospedaliere anche se dalle medesime conferiti alla Regione".

¹²⁴ Per l'esercizio 2014, con delibera n. 513 del 28 aprile 2014 è stato adottato il Piano delle attività dell'IRMA (e successive integrazioni).

¹²⁵ DGR n. 860 del 1 agosto 2007.

¹²⁶ DGR n. 716 del 5 maggio 2009.

¹²⁷ DGR n. 1164 del 20 luglio 2009.

programmazione regionale. Il suddetto programma delle attività è stato approvato con DGR n. **1381 del 7 ottobre 2013**.

Per quanto concerne i **controlli eseguiti dalla Regione Marche** sugli altri organismi partecipati, il fondamento normativo è rappresentato dalla **legge regionale 18 maggio 2004, n. 13** avente ad oggetto "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale", la quale delinea il modello di indirizzo e vigilanza adottato per gli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 13/2004 ovvero:

1. Consorzi di bonifica di cui alla l.r. 17 aprile 1985, n. 13;
2. Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 52;
3. Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26;
4. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38;
5. Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n.9;
6. Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60;
7. Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla l.r. 7 giugno 1999, n. 18.

Disciplina altresì le **funzioni di vigilanza** esercitate dalla Regione sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Di seguito viene fornita una rappresentazione grafica degli enti pubblici vigilati dalla Regione Marche (figura "**Enti pubblici vigilati dalla Regione Marche**").

Con riferimento agli enti di cui sopra, essi esercitano il **controllo di gestione, la valutazione dell'attività dei propri dirigenti e il controllo strategico** di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 avvalendosi del supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione¹²⁸, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

Il potere di vigilanza sugli enti dipendenti indicati nell'art. 1, co. 1, della citata legge regionale n. 13/2004 è attribuito in capo alla **Giunta regionale**, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 5 mentre, per quanto riguarda gli atti afferenti il bilancio, essi vanno indirizzati "*al direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente e al direttore del dipartimento programmazione e bilancio*"¹²⁹. Spetta, inoltre, alla Giunta regionale

¹²⁸ Ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. c) della l.r. n. 22/2010, l'Organismo indipendente di valutazione della performance fornisce "supporto nel processo di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale)".

¹²⁹ L'art. 5 (Vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1) prevede:

"1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono in via telematica al direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente e al direttore del dipartimento programmazione e bilancio gli atti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 4, entro dieci giorni dalla data di adozione.

predisporre le **linee guida** per il controllo interno di gestione degli enti sopra individuati "definendo metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità".

Come specificato nella Relazione annuale, per quanto concerne il **modello di governance** applicabile a tutti quegli enti dipendenti non ricompresi nel precitato art. 1, è necessario fare riferimento alle **singole leggi istitutive**¹³⁰.

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione, pertanto, è emerso un **modello gestionale non univoco** in relazione ai diversi organismi partecipati dalla Regione.

2. La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento competente nella materia in cui opera l'ente, entro trenta giorni dall'invio degli atti di cui al comma 1, può chiedere il riesame dei bilanci, degli statuti e dei regolamenti, nonché degli atti di variazione delle piante organiche e di assunzione di personale non conformi agli indirizzi della Regione o agli obiettivi della programmazione regionale ovvero contrastanti con gli interessi della Regione. L'ente è tenuto a conformarsi alla richiesta ovvero motivare le ragioni del diniego nei successivi dieci giorni.

3. La Giunta regionale qualora non ritenga sufficienti le ragioni addotte dall'ente o nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, può sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione dell'ente medesimo.

4. Il direttore del dipartimento può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti. Le ispezioni sono effettuate con l'utilizzo di personale regionale.

5. Nell'esercizio del potere di vigilanza, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento.

6. Fermo quanto previsto al comma 3 gli organi di amministrazione degli enti possono essere sciolti o rimossi dalla Giunta regionale, previa diffida, in caso di verifica dell'inefficacia, dell'inefficienza e della non economicità dell'azione amministrativa ovvero per gravi violazioni di legge o di regolamento.

6 bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi.

7. I collegi dei revisori dei conti possono essere sciolti dalla Giunta regionale, previa diffida, per gravi violazioni di legge o di regolamento. Con l'atto di scioglimento vengono nominati i nuovi collegi.

¹³⁰ Per gli enti del Servizio sanitario regionale sono stati adottati strumenti più stringenti di indirizzo e controllo.

ENTI PUBBLICI VIGILATI DALLA REGIONE MARCHE



Dati aggiornati al 1 dicembre 2013

Fonte: Regione Marche

La Sezione prende atto di quanto comunicato dalla Regione Marche nella citata nota del 20 gennaio 2015, per cui con legge regionale n. 13/2013 si è proceduto alla fusione dei Consorzi

di bonifica esistenti attraverso l'istituzione di un unico consorzio di bonifica¹³¹.

Dalle verifiche svolte risulta, inoltre, che la Regione Marche eserciti forme di **controllo interno nei confronti delle sole società a totale partecipazione regionale**, per le quali è previsto:

- la determinazione di obiettivi gestionali;
- il monitoraggio dell'andamento della società al fine di predisporre eventuali azioni correttive;
- il rispetto della disciplina in materia di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi in ottemperanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità;
- il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006 per l'acquisto di beni e servizi.

Nei confronti delle **altre tipologie di società partecipate**, pertanto, la Regione non sarebbe in grado di effettuare una "verifica puntuale", così come dichiarato dal Presidente della Regione nella relazione annuale.

I singoli atti di affidamento possono prevedere verifiche periodiche o per stato avanzamento lavoro inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio nonché agli standard quali-quantitativi attesi.

La dimensione territoriale degli affidamenti (ATO)

Nella trattazione degli enti partecipati un ruolo particolare è rivestito dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (ATO), i quali si contraddistinguono per la dimensione territoriale degli affidamenti.

Lo stesso Legislatore, con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" ha introdotto tali "entità" per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ritenendo che la loro dimensione, non inferiore a quella del territorio provinciale, sia idonea a consentire economie di scala e di differenziazione così da massimizzare l'efficienza del servizio.

Le Amministrazioni pubbliche, entro il 30 giugno 2014, hanno dovuto provvedere all'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ATO, ovvero alla deliberazione dell'affidamento, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto (ex art. 13, co. 2, d.l. n. 150/2013)¹³².

La Regione Marche ha stabilito con legge i servizi pubblici locali che devono essere gestiti in

¹³¹ Per approfondimenti, si rinvia alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 "Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto" (B.U. 27 giugno 2013, n. 50).

¹³² Inoltre, il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, fermi restando gli affidamenti in corso sino al 31 dicembre 2014, al fine di garantire la continuità del servizio (art. 13, co. 1 e 3, d.l. n. 150/2013).

ambiti territoriali ottimali; in particolare:

- il **servizio idrico integrato**, con legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";
- il **servizio di gestione integrata dei rifiuti**, con legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18 "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei **rifiuti** e bonifica dei siti inquinati".

In particolare, con l'emanazione della l.r. n. 24/2009 recante "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", la Regione ha provveduto a definire il territorio regionale in cinque Ambiti territoriali ottimali (art.6) corrispondenti al territorio delle cinque Province¹³³:

1. ATO 1 – Pesaro Urbino
2. ATO 2 – Ancona
3. ATO 3 – Macerata
4. ATO 4 – Fermo
5. ATO 5 – Ascoli Piceno.

¹³³ Rispetto allo stato di attuazione della LR n. 24/2009, la Regione ha precisato che "*al momento si sono costituite quattro su cinque Assemblee Territoriali d'Ambito:*

- *ATA 1 di Pesaro Urbino*
- *ATA 2 di Ancona*
- *ATA 3 di Macerata*
- *ATA 5 di Ascoli Piceno.*

Si precisa che l'ATA 4 di Fermo non si è ancora costituita in quanto il Comune di Fermo e il Comune di Monte Urano hanno proposto ricorso al TAR Marche per l'annullamento degli atti con i quali la Regione Marche ha approvato lo "schema di convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA" ai sensi della LR n. 24/2009, nonché ha diffidato i Comuni medesimi ad approvare il predetto schema di convenzione ed ha nominato un Commissario ad acta in luogo dei rispettivi Consigli comunale all'approvazione dello schema di convenzione.

Con sentenze n. 848/2013 e n. 114/2014 il TAR Marche ha accolto solo parzialmente i ricorsi proposti dal Comune di Fermo e dal Comune di Monte Urano individuando a carico della Regione due elementi di doglianza.

In merito la Giunta regionale rispettivamente con la DGR n. 1769/2013 e la DGR n. 575/2014 ha deciso di ricorrere in appello al Consiglio di Stato contro le sentenze citate.

Nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato la Giunta regionale con DGR n. 428/2014 ha comunque ritenuto opportuno modificare l'articolo 5 (Funzioni dell'ATA) dello schema di Convenzione approvato con DGR n.801/2012 per rendere effettivo il vincolo funzionale e la capacità degli Enti costituenti l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) di incidere con poteri di direttiva sulla attività e sulle scelte strategiche dell'ATA, così da garantire la coerenza rispetto alle finalità pubbliche che attraverso la stessa si intende perseguire. Con lo stesso atto si è intervenuto inoltre anche a modificare l'articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) per dare attuazione alle disposizioni statali in materia di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, quale attività a carattere accessorio nell'ambito di un prevalente rapporto di pubblico servizio e suscettibile di considerazione unitaria)".

Con la stessa disposizione sono stati istituiti gli organi di governo degli Ambiti, assegnando le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito (ex art. 201 del D. Lgs n.152/2006) all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA), alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO che, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs n.267/2000, stipulano apposita Convenzione (art.7).

Il successivo comma 1-bis stabilisce, inoltre, che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani [...] sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali [...]"*¹³⁴.

Esiti verifiche istruttorie in materia di organismi partecipati

Dalle verifiche svolte dalla Sezione con riferimento agli organismi partecipati, si registra il permanere di **profili di criticità**, peraltro già segnalati in sede di parifica del rendiconto regionale 2013 e nel referto sul Bilancio di previsione 2014.

A tale proposito si rammenta che, in quella sede, *"la Sezione ebbe a rilevare il permanere di criticità, già oggetto di segnalazione, sia in ordine a profili di carattere organizzativo-ordinamentale (**mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni ex art. 3 commi 27 e ss L.F. 2008 e di procedure volte al consolidamento dei conti**) sia in ordine a profili di **carattere gestionale concernenti specifici organismi partecipati (SVIM S.p.a./Aerdorica S.p.A.)** rispetto alle quali l'Amministrazione regionale rappresentava l'adozione di imminenti ed idonei provvedimenti correttivi"*.

In particolare, per quanto concerne la **SVIM S.p.a.**, in sede di analisi di Bilancio di previsione 2014, la Sezione aveva apprezzato la sollecitazione all'immediata adozione di *"un meccanismo di gestione finanziaria che consenta di assumere attività solo se remunerative o, quanto meno, integralmente coperte dai corrispettivi stabiliti dai relativi affidamenti"* e, dunque, di *"un piano di attività per l'anno 2014, mediante deliberazione di Giunta, che preveda la copertura economico-finanziaria delle attività in esso contenute"*. D'altra parte la Sezione aveva sostanzialmente condiviso le considerazioni svolte dal Collegio Sindacale nella relazione

¹³⁴ Con riferimento alla disposizione richiamata, si evidenzia che tra le funzioni assegnate all'ATA, ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale, (comma 4 dell'art.7 della LR n. 24/2009) sono previste quelle indicate dal comma 1-bis sopra richiamato, nel dettaglio:

- *"l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO (lettera d);*
- *il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati (lettera f);*
- *la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (lettera l)"*.

resa ai sensi dell'art. 2429 comma 2 cod. civ.¹³⁵ laddove, con riferimento alle criticità connesse alla mancata approvazione delle proposte di piano annuale per gli esercizi 2013/2014, evidenziava la necessità di una più corretta regolazione dei rapporti intercorrenti tra il Socio unico – titolare di poteri di direzione e di coordinamento sia ai sensi della normativa civilistica sia ai sensi della Legge Regionale istitutiva e regolamentativa della SVIM S.p.a. – e la società partecipata. Nel rilevare, in particolare, come la SVIM S.p.a. abbia specifico divieto di rendere le proprie prestazioni a favore di terzi diversi dall'Ente Regione Marche, il Collegio Sindacale rappresentava l'esigenza che l'assoggettamento a Direzione e Coordinamento si esplicasse in una programmazione strategica – cui fosse una programmazione economico/finanziaria – funzionale ad una proficua gestione operativa dell'organismo partecipato.

Su questo specifico punto la Sezione ha verificato l'adozione da parte della Giunta regionale della **DGR n. 1306 del 24 novembre 2014** recante "Richiesta di parere alla competente commissione consiliare in ordine allo schema di deliberazione concernente: "Art. 7 della L.R. n. 17/99 – Programma delle attività della SVIM – Sviluppo Marche S.p.A. – Anno 2014".

Per quanto concerne la **Società Aerdorica S.p.a.** in sede di referto al Bilancio di previsione 2014, la Regione, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. n. 6/2009, evidenziava l'avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006, *"tuttora in corso, finalizzata alla **privatizzazione** della medesima società mediante riserva di almeno il 40% del capitale a socio privato e rappresenta che la realizzazione di tale processo prevede, fra le azioni, la cessione da parte della Regione di n. 1.441.216 azioni"*¹³⁶.

*L'Amministrazione riferisce che nel 2014 i soci di Aerdorica hanno sottoscritto un **aumento di capitale** della società fino ad euro 11.587.851 e che la Regione ha sottoscritto per la propria parte, l'aumento di capitale per euro 1.895.045".*

Con nota prot. n. 3300 del **13 novembre 2014**, la Regione Marche ha comunicato che *"Relativamente alla dismissione di una parte del pacchetto azionario di Aerdorica Spa, la Giunta regionale il 24/9/2014 ha conferito il mandato al presidente di tale società di approfondire l'interesse dei possibili investitori finora individuati. La relativa trattativa risulta essere in fase avanzata; inoltre, nell'ambito delle operazioni contabili attualmente in corso di perfezionamento, è compresa quella relativa alla **cancellazione del residuo attivo** riferito alla dismissione del pacchetto azionario di Aerdorica Spa".*

La Sezione tiene a ribadire le **raccomandazioni** formulate all'Amministrazione regionale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2013 in ordine alla necessità da parte della Regione, quale socio "di valenza strategica rispetto alle politiche di risanamento e di

¹³⁵ Relazione resa dal Collegio Sindacale in data 11 giugno 2014 – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. ID. 107824921-2/10/2014.

¹³⁶ Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile (p. 5.2).

riequilibrio intraprese” di garantire un costante monitoraggio, anche in corso di esercizio, della gestione dell’organismo di cui trattasi¹³⁷.

In fase di contraddittorio, la Regione ha osservato che *“Rispetto alla riduzione del residuo attivo 2010 di euro 1.460.574,00, a carico del capitolo 40101001 relativo ai proventi derivanti dal ricavato dell’alienazione delle quote di partecipazione della società Aerdorica [...], la stessa è stata disposta con decreto del dirigente del Servizio Infrastrutture, territorio ed energia n. 352/2014”*.

La Sezione, nel prendere atto dell'avvio della procedura di dismissione del **Centro agroalimentare piceno Spa** (DGR n. 1211/2012)¹³⁸, in sede interlocutoria, aveva osservato la mancata adozione della delibera di ricognizione e mantenimento delle partecipazioni societarie da parte della Regione Marche.

Su tale punto, il Collegio rileva che, in data 2 dicembre 2014, l’Assemblea legislativa delle Marche ha adottato la **legge regionale n. 33 recante “Assessment del Bilancio 2014”**; in particolare, all’art. 11 (*Società regionali indispensabili*) è stabilito che *“è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione la partecipazione della stessa alle seguenti società:*

- a) *Sviluppo Marche Spa;*
- b) *I.R.Ma Immobiliare Regione Marche;*
- c) *Aerdorica Spa;*

¹³⁷ Di rilievo, sotto tale profilo, le considerazioni svolte dalla società di revisione nella relazione resa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 39/2010 laddove, nel richiamare i tratti salienti del piano industriale decennale 2014/2023 ed i potenziali fattori di rischio connessi alla congiuntura economica sfavorevole nonché alle peculiarità del mercato di riferimento, si evidenzia *“come il supporto finanziario del socio di maggioranza Regione Marche manifestato in data 11 aprile 2014 con l’approvazione del piano quinquennale – che è alla base del citato piano decennale – rappresenta un elemento sostanziale per il mantenimento del presupposto della continuità aziendale sulla base del quale è stato redatto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013”*.

¹³⁸ Per quanto concerne l’obbligo di dismissione di cui all’art. 3, co. 27, l.n. 244/2007, sono tuttora presenti partecipazioni della Regione in società svolgenti *“attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*. L’elenco è costituito da:

1. Centro agroalimentare piceno Spa;
2. Centro agroalimentare di Macerata Srl;
3. Centro di ecologia e climatologia Scarl;
4. Banca popolare etica Scpa.

L’Amministrazione riferisce che *“Tuttavia per le società di cui ai punti 2 e 3 sussistono ostacoli in ordine sia alla reale appetibilità delle quote regionali da parte del mercato, sia al preventivo accordo con i soggetti (pubblici) proprietari delle restanti quote. Infatti solo la vendita di un pacchetto “di controllo” consentirebbe condizioni favorevoli per il venditore, evitando una mera svendita del patrimonio.*

Per la società di cui al punto 4 sarebbe possibile la vendita, tuttavia trattasi di quota veramente esigua (0,06% del capitale) di una società che consegue, tra l’altro, costantemente, utili di esercizio)”.

d) *Interporto Marche Spa*¹³⁹.

Secondo quanto stabilito dal comma successivo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, deve individuare le ulteriori partecipazioni societarie indispensabili ai fini di cui al comma 1.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione regionale nella nota n. 3300 del 13 novembre 2014, *"nella formulazione del medesimo testo si è tenuto conto degli esiti della valutazione in ordine alla convenienza economica del mantenimento, ovvero della dismissione, delle società e all'adeguatezza dello strumento societario, in termini di efficienza, efficacia ed economicità"*.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto stabilito con legge regionale n. 33/2014, **raccomanda** il puntuale rispetto delle disposizioni normative ivi previste in materia di riordino generale del sistema regionale degli organismi partecipati evidenziando, peraltro, i possibili effetti distorsivi sulle finanze regionali derivanti da un incompleto monitoraggio della spesa nel settore in oggetto.

Con riguardo all'attuazione della **conciliazione dei rapporti creditori e debitori** tra la Regione e gli organismi partecipati, la Sezione conferma quanto osservato in altre sedi, circa la limitata significatività del conto consolidato territoriale, evidenziando, peraltro, come tale rappresentazione contabile non sia equiparabile ad un vero e proprio **bilancio consolidato**.

In sede istruttoria, l'Ente ha ribadito quanto già comunicato in occasione dell'analisi del Bilancio di previsione 2014, ovvero essere in fase di predisposizione una proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta regionale, con la quale è effettuata la riconciliazione tra le posizioni debitorie registrate dalla Regione al 31/12/2013 e le posizioni creditorie iscritte nei bilanci di esercizio 2013 delle società partecipate¹⁴⁰.

Un'ulteriore aspetto di criticità risultante dall'analisi condotta dalla Sezione concerne il non pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di **acquisto di beni e servizi e di modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi**.

In merito, l'applicazione delle suddette disposizioni normative, previste per le pubbliche amministrazioni, alle sole società a totale partecipazione regionale, determina che un rilevante segmento di spesa sfugge al monitoraggio dell'Ente proprietario, il quale riconosce di **non essere "in grado di effettuare una verifica puntuale"** dei sopra richiamati costi per le **società non a partecipazione totalitaria**. Da qui la necessità di dare corso ad un sistema di consolidamento dei dati contabili degli organismi partecipati nel bilancio regionale che

¹³⁹ La Sezione precisa che, non essendo ancora pubblicata la citata legge regionale n. 33/2014, si è fatto riferimento alla Proposta di legge n. 459/14.

¹⁴⁰ In occasione dell'analisi del Bilancio di previsione 2014, l'Amministrazione regionale aveva comunicato la prossima adozione di un atto di Giunta nel quale dare evidenza alle risultanze delle attività svolte con riguardo alla riconciliazione tra i residui passivi e perenti iscritti nel rendiconto di cui risulterebbero beneficiarie le società partecipate ed i crediti risultanti nei bilanci delle medesime società.

consenta un effettivo controllo e valutazione dei risultati ottenuti.

Rispetto ai vincoli in materia di spese di **personale**, l'Amministrazione riferisce che *"sono oggetto di riscontro le voci del conto economico del bilancio di esercizio concernenti il relativo costo"*.

Con riferimento alle procedure di **consolidamento** dei bilanci delle società partecipate, la Regione informa che è stata avviata l'attività finalizzata al rispetto delle scadenze previste dalla normativa statale. Inoltre, *"al fine di dare completa e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dalla normativa sull'armonizzazione contabile, fra le altre misure organizzative assunte dalla Regione, vi è, in particolare, la realizzazione di un corso formativo intensivo dedicato al personale impiegato nell'area finanziaria"*.

La Sezione, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dall'Amministrazione, ribadisce l'esigenza di addivenire in tempi brevi al consolidamento dei bilanci delle società partecipate e richiama l'opportunità di una tempestiva adozione dei bilanci di esercizio degli enti partecipati. Si rammenta, inoltre, quanto evidenziato dal Procuratore regionale nella requisitoria orale nel giudizio di parificazione del rendiconto 2012, secondo cui: *"fondamentale appare, a tal fine, l'effettivo funzionamento di un sistema di controlli interni idoneo ad assicurare il monitoraggio dei conti degli enti partecipati¹⁴¹"*.

Dello stesso avviso è la scrivente Sezione che ritiene quanto mai necessario un potenziamento del sistema dei controlli interni con riferimento alla totalità delle partecipazioni societarie della Regione Marche, anche attraverso la predisposizione di un idoneo sistema informativo che permetta, da un lato, di verificare lo stato di attuazione dei piani di attività e, dall'altro, di valutare i potenziali rischi derivanti dalle operazioni poste in essere dal socio-ente pubblico.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Sezione condivide quanto attuato dalla Regione Marche in tema di sistema di **monitoraggio della gestione degli organismi partecipati**. L'Ente regionale ha, infatti, specificato di avere avviato *"un sistema di monitoraggio della gestione degli organismi partecipati e di valutazione delle situazioni di squilibrio che possono avere un'influenza diretta sul bilancio regionale, anche al fine di assicurare il rispetto, formale e sostanziale, della vigente normativa, in particolare di quella di natura vincolistica. Sono stati assunti, inoltre, interventi organizzativi volti ad una tempestiva acquisizione, con carattere di definitività, dei dati contabili di maggior rilievo relativi agli organismi partecipati in vista degli adempimenti relativi al giudizio di parificazione e di quelli relativi a procedure di consolidamento"*.

Uno degli elementi di maggiore rilievo, a tale proposito, è rappresentato dall'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. **1254 del 10 novembre 2014** "L.R. n. 20/2001 – Modifica delle posizioni organizzative istituite nell'ambito del Servizio Risorse finanziarie e

¹⁴¹Requisitoria orale del Procuratore generale nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Marche, Sezione controllo della Corte dei conti delle Marche, deliberazione n.69/2013/PARI.

politiche comunitarie” con cui, a seguito della soppressione di due posizioni organizzative, ne è stata istituita una nuova, all’interno del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, che prevede il "monitoraggio sulla gestione finanziaria degli enti pubblici dipendenti, sulle società e sugli altri soggetti di diritto privato a partecipazione regionale, compresa l'alimentazione e la validazione delle relative banche dati e l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge”.

La Sezione invita l’Amministrazione ad una riflessione sulla possibilità che alla suddetta **Posizione organizzativa** possano essere attribuite le competenze afferenti i **consorzi industriali** (sia a livello gestionale che normativo)¹⁴², così da implementare un sistema di controlli sulle partecipazioni regionali coordinato ed unitario¹⁴³.

Misure di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione¹⁴⁴

La legge 28 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” impone che il sistema dei controlli delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, venga integrato e perfezionato attraverso la configurazione di politiche di prevenzione e contrasto della corruzione.

Secondo quanto stabilito dalla precitata legge, il nuovo sistema di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. è strutturato su un duplice livello: nazionale e decentrato. A **livello nazionale**, al fine di coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica ha il compito di predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione, sottoposto ad approvazione della CIVIT. L’attuale P.A.N. è stato approvato con delibera CIVIT dell’11 settembre 2013, n. 72.

¹⁴² La Sezione, in particolare, richiama l’attenzione sulle criticità relative alla situazione economica del Consorzio Zipa.

¹⁴³A tale proposito, si consulti G. Farneti, G. Astegiano, “*Il sistema dei controlli interni negli enti locali*”, in *Azienditalia – i corsi*, (IPSOA) n. 4/2013.

¹⁴⁴ La Regione Marche, già prima dell’entrata in vigore della legge 190/2012, ha adottato iniziative volte alla mappatura e alla prevenzione del rischio di corruzione e degli altri illeciti a danno di una corretta azione amministrativa. In particolare con DGR 1076 del 29 giugno 2009, è stato approvato uno schema di protocollo di legalità per la disciplina delle procedure contrattuali relative alla realizzazione di infrastrutture strategiche; con DGR 1428 del 4 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con lo Stato per la realizzazione di un programma di innovazione per l’azione amministrativa. Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. 1468/2013 ha approvato uno schema di “patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

A carico delle **amministrazioni periferiche** è demandato l'espletamento di una serie di adempimenti specifici che prevedono, in via principale:

- la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC; ex art. 1, co. 7);
- l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, conforme agli indirizzi derivanti dal Piano Nazionale Anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno (ex art. 1, co. 8);
- la definizione di appropriate procedure, a cura del Responsabile della Corruzione, per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8)¹⁴⁵.

La Regione Marche, coerentemente agli obblighi previsti dalla l. n. 190/2012, ha provveduto alla **nomina** del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con DGR n. 1605 del 25 novembre 2013 recante "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture della Giunta regionale"; il RPC è stato individuato nell'ambito del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali, nella figura del Vice Segretario generale.

La Regione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha deciso di attribuire le funzioni del RPC ad un dirigente distinto rispetto a quello che svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza e l'integrità attribuite, con DGR n. 1209 del 2 agosto 2013, alla figura del Segretario generale.

Così come previsto dalla legge, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto il **PTPC per il triennio 2014-2016**, successivamente adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 43 del 27 gennaio 2014¹⁴⁶. In fase di prima applicazione, secondo quanto stabilito dall'Intesa Stato-Regioni-Enti locali del 24 luglio 2013 (rep. 79/CU), gli enti hanno ottenuto una proroga del termine originariamente previsto, pertanto posticipato al 31 gennaio 2014.

In particolare, uno degli aspetti principali del Piano triennale è sicuramente quello normato dall'art. 1, co. 5, lett. a) della l. n. 190/2012 secondo cui il documento "*deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo*".

Per quanto concerne le c.d. "**Aree di rischio**", il P.T.P.C. della Regione Marche conferma quelle individuate dal P.A.N., riservandosi la possibilità di individuare ulteriori aree di rischio in fase di aggiornamento del Piano, sulla base delle segnalazione pervenute all'Ente:

- a) *autorizzazioni e concessioni*;

¹⁴⁵ A tale proposito, si evidenzia che il medesimo comma dispone che la mancata adozione del piano e delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

¹⁴⁶ DGR n. 43 del 27/1/2014 recante "Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016".

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006;
- c) concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 150/2009.

La valutazione del rischio è effettuata dai “**referenti per la prevenzione e corruzione**” che, come specificato nella delibera di approvazione del Piano, sono rappresentati dai dirigenti dei Servizi e dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Sulla base della valutazione dei referenti, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, individua in maniera puntuale i procedimenti amministrativi ad elevato rischio.

La gestione ed il trattamento del rischio prevedono l'individuazione e la valutazione delle misure di prevenzioni (generali e specifiche) e di coordinamento¹⁴⁷.

L'art. 1, co. 14 della l. n. 190/2012 prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, predisponga “**una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione**”; tale relazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

In considerazione della proroga concessa per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, la Sezione **si riserva di verificare** gli adempimenti in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nel prossimo esercizio finanziario 2014.

Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità

La legge n. 190/2012 ha fatto del principio di trasparenza uno dei postulati fondamentali delle politiche di prevenzione della corruzione.

In attuazione della delega contenuta nella medesima legge, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, operando una sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione vigenti ed introducendone di nuovi.

¹⁴⁷ Come ulteriormente specificato nella già richiamata DGR n. 43/2014, il perseguimento degli obiettivi del piano si avvale dell'attività dei referenti, dei dipendenti regionali e di altri soggetti istituzionali, individuati nel Comitato di controllo interno e di valutazione e nell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD).

Il decreto legislativo esplicitamente prevede che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) siano **collegate al Piano triennale della prevenzione** e, pertanto, il Programma costituisce solitamente una **sezione di detto Piano**.

Coerentemente con quanto sinora esposto, il PTPC della regione Marche prevede una serie di **misure di prevenzione c.d. complementari**, tra cui l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

In questo contesto, il Responsabile della prevenzione e della corruzione ha il compito di assicurare il **coordinamento** del PTPC con il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità contenente le disposizioni in materia di trasparenza, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del citato d.lgs. n. 33/2013. Più in particolare, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, *"definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3"*.

La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009, ha **approvato il PTTI con DGR n. 1809 del 28 dicembre 2012** recante "L.R. n. 22/2010 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014", predisposto dalla struttura regionale competente in materia di organizzazione e di personale, in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella sua attuazione¹⁴⁸.

Nell'ambito delle verifiche condotte dalla Sezione, è stato riscontrato che, con delibera regionale n. 1209/2013, la Giunta ha attribuito le funzioni di **Responsabile** della Trasparenza ed Integrità alla figura del Segretario generale¹⁴⁹, così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 43 del medesimo decreto, sono stati, inoltre, disciplinati i **compiti** in capo al Responsabile della trasparenza, cui spetta:

- curare l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- controllare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- segnalare all'organo di indirizzo politico eventuali inadempimenti o adempimenti parziali degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

¹⁴⁸ Come ulteriormente specificato nella delibera citata, il PTTI 2012-2014 rappresenta la "prima edizione" del documento che, pertanto, si configura come "atto di ricognizione e di sistematizzazione di "ciò che già c'è", di individuazione di "ciò che manca" e di indicazione di tempistiche delle linee di sviluppo in tema di trasparenza e accessibilità".

¹⁴⁹ DGR n. 1209 del 02/08/2013 recante "L.R. n. 20/2001 - Modifiche delle strutture della Giunta regionale".

Il Programma è **strutturato in cinque sezioni** che potrebbero essere ulteriormente ampliate qualora se ne ravvisi l'utilità¹⁵⁰; individua, innanzitutto, i soggetti coinvolti nella **redazione** del programma stesso:

- a) La Giunta regionale, quale organo di indirizzo politico-amministrativo che adotta il programma e le sue modificazioni ed integrazioni;
- b) Il Segretario generale, che ha il compito di avviare il procedimento di redazione del Programma, di indirizzare le attività volte alla sua elaborazione ed aggiornamento e che, a tal fine, promuove e cura il coinvolgimento delle strutture dirigenziali, tramite il Comitato di direzione cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma;
- c) Il Comitato di controllo interno e di valutazione, quale organismo che esercita le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione è il responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti individuati dal decreto legislativo n. 150/2009 e promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (articolo 14, comma 4, lettere f) e g) del decreto legislativo n. 150/2009;
- d) Il comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 14/2009, che deve essere sentito in merito alla proposta di deliberazione del Programma (art. 2, comma 1, lettera a), l.r. n. 22/2010).

L'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità avviene attraverso la **pubblicazione** sui siti istituzionali di informazioni sulla base di precisi obblighi normativi, tenendo conto *"della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche"*.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Con **delibera di Giunta regionale n. 1303 del 17 novembre 2014** è stato approvato il nuovo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sotto-sezione "Disposizioni generali"¹⁵¹.

Il Programma si configura come un **aggiornamento del precedente** programma 2013-2015 e come ulteriore specificazione di quanto stabilito dal Piano di prevenzione della corruzione, adottato con deliberazione n. 43 del 27 gennaio 2014¹⁵².

¹⁵⁰ Le cinque sezioni sono: 1) obiettivi, strumenti e risultati già raggiunti per la realizzazione della trasparenza; 2) struttura organizzativa e funzioni della Giunta regionale; 3) organizzazione e costi dell'amministrazione; 4) selezione dei dati pubblicati e da pubblicare e descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati; 5) ciclo integrato della performance e della trasparenza.

¹⁵¹ La mancata pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 è stato oggetto di rilievo da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, come trattato nel successivo paragrafo "Esiti dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione della delibera n. 77/2013".

¹⁵² L'Assemblea legislativa delle Marche ha adottato uno specifico Programma con delibera UdP n. 1274/2014.

Per quanto riguarda l'articolazione del nuovo Programma, la Sezione ha verificato il rispetto delle **indicazioni fornite dalla CIVIT** con l'approvazione delle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" (delibera n. 50/2013)¹⁵³.

Rispetto alla versione precedente, la Regione riferisce che il Programma registra un **incremento del numero dei documenti**, delle informazioni e dei dati messi a disposizione, il miglioramento dell'accessibilità agli atti regionali, l'introduzione di ulteriori strumenti di coinvolgimento della comunità regionale.

In questo contesto, tra gli elementi di maggiore interesse, si evidenziano la previsione di:

- istituto dell'accesso civico, esaminato nel successivo paragrafo "Diritto di accesso civico";
- questionario per la partecipazione attiva che è uno degli strumenti individuati per assicurare il dialogo con gli utenti e per raccogliere opinioni rispetto alla qualità della sezione "Amministrazione trasparente";
- portale dei procedimenti "Procedimarche", per il cui approfondimento si rimanda al paragrafo "Esiti dei controlli della Corte dei conti";
- accessibilità agli atti regionali; in particolare, è stato implementato un sistema informatico più avanzato per l'adozione dei decreti dirigenziali e la contestuale pubblicazione on line. All'indirizzo web www.norme.marche.it; sono, inoltre, disponibili il testo integrale delle deliberazioni della Giunta regionale; l'estratto dei decreti dei dirigenti; gli estremi delle determinazioni degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché degli enti regionali nonché delle società a totale partecipazione regionale. Sempre in materia di accessibilità agli atti regionali, nell'ambito dell'attività della SUAM, inoltre, si è provveduto ad implementare il portale dei contratti pubblici. Infatti, sullo specifico sito¹⁵⁴, oltre alla consultazione di bandi e avvisi, è stata recentemente prevista la possibilità di ricercare, con la semplice sottoscrizione del feed web, le informazioni pubblicate sulla pagina e i relativi aggiornamenti;
- ulteriori collegamenti ipertestuali (nella sezione "Amministrazione trasparente") ad altre parti del sito istituzionale della Giunta regionale o di quello dell'Assemblea legislativa regionale, al fine di agevolare gli utenti e di evitare agli stessi operazioni aggiuntive.

¹⁵³ Secondo quanto stabilito dalla CIVIT nella citata delibera n. 50/2013, il programma deve rispettare la seguente struttura: Introduzione, L'organizzazione e le Funzioni dell'Amministrazione regionale, Le Principali Novità, Il Procedimento di Elaborazione ed Adozione del Programmato, Iniziative di Comunicazione della Trasparenza, Il Processo di Attuazione del Programma, I Dati Ulteriori, Elenco degli Obblighi di Pubblicazione Vigenti Riferimenti Normativi.

¹⁵⁴ www.contrattipubblici.marche.it/PubbBandiMarche/GetPubblicitaLegale.do.

Infine, come ulteriormente specificato nel Programma *“In relazione all'obiettivo di promuovere più elevati livelli di trasparenza, è effettuata la scelta di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori. Nella sezione "Amministrazione trasparente" sono inseriti, infatti, gli open data della Giunta regionale, cioè gli insiemi di dati estratti da un sistema informatico mediante aggiornamenti a cadenza periodica, in formati riconosciuti e secondo una licenza aperta. Tale inserimento è connesso ad uno specifico progetto, denominato "Marche GOOD PA", che è parte del percorso relativo all'Agenda digitale marchigiana e si sostanzia nella realizzazione di una infrastruttura e di un modello virtuoso finalizzato specificamente alla pubblicazione e fruizione degli open data”*.

In risposta alla richiesta istruttoria prot. n. 2014 del 18 novembre 2014 in merito all'assolvimento dei compiti in capo al Responsabile della Trasparenza così come disciplinato dall'art. **43 del d.lgs. n. 33/2013**, la Regione ha fatto rinvio a quanto previsto dal nuovo Programma secondo cui, al paragrafo relativo a *“Processo di attuazione del programma”*, è previsto che il Responsabile della trasparenza:

- indirizza e coordina l'attività delle strutture concernente la trasparenza;
- assicura il raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- effettua stabilmente il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esercita il potere sostitutivo relativo all'accesso civico;
- segnala alla Giunta regionale, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Verifiche sul rispetto degli obblighi di pubblicazione

Con il d.lgs. n. 33/2013 è stato affermato il *principio della trasparenza*, inteso come **«accessibilità totale»** alle *“informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche [...] concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche [...]”*.

Secondo quanto stabilito dal legislatore, le disposizioni del decreto n. 33/2013 rappresentano un'integrazione all'*“individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione”*.

Per completezza di informazione, va ricordato che ulteriori disposizioni in materia di trasparenza sono venute dalla **delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013** avente ad oggetto *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*, la quale ha fornito indicazioni sull'aggiornamento del programma nonché

indicazioni per il suo coordinamento con il Piano della prevenzione e corruzione e il Piano della performance¹⁵⁵.

Diritto di accesso civico

Tra le novità principali introdotte dal decreto sulla trasparenza, il "diritto di accesso civico" (art. 5) riveste un ruolo fondamentale dal momento che chiunque può vigilare, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, ma soprattutto sulle modalità di utilizzazione delle risorse pubbliche.

Il diritto di accesso civico non si sostituisce al "diritto di accesso" così come previsto dall'art. 22 della l. n. 241/1990, il quale presuppone un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente; riguarda tutte le informazioni e dati che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, sono soggetti a pubblicazione¹⁵⁶.

Nella Regione Marche la richiesta va inviata, mediante apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale, al Responsabile dell'accesso civico. Così come previsto dalla normativa, la richiesta di esercizio del diritto di accesso civico:

- è riconosciuta a chiunque;
- è gratuita;
- non deve essere motivata;
- deve essere presentata al Responsabile dell'accesso civico che si pronuncia sulla stessa.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile dell'accesso civico deve verificare la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale della Regione Marche, entro il termine di 30 giorni, dandone contestuale comunicazione al richiedente ed indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell'accesso civico, è previsto il ricorso al titolare del **potere sostitutivo**. Il richiedente, in tal caso, può interpellare il Responsabile della trasparenza.

Nel citato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 sono previste le c.d. *misure* per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ovvero *"Al fine di agevolare gli utenti, sono stati predisposti appositi modelli per le richieste di accesso civico o di esercizio"*

¹⁵⁵ La delibera n. 50/2013 integra quanto già previsto dalle delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012.

¹⁵⁶ Dipartimento Funzione Pubblica, delibera n. 2/2013.

del potere sostitutivo. Nel caso in cui il dirigente della struttura interessata, previa richiesta del Responsabile dell'accesso civico, non fornisca entro i termini, per due volte in un anno, le informazioni, è prevista la segnalazione all'OIV ed ai componenti della Giunta regionale".

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione in sede istruttoria¹⁵⁷, le funzioni di Responsabile dell'accesso civico sono state attribuite, in un primo momento, al Segretario generale in qualità di Responsabile della trasparenza.

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, con la sopra menzionata delibera n. 50/2013, ha precisato che ai *"fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione¹⁵⁸"*, le funzioni relative all'accesso civico previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 **"possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso"¹⁵⁹**. A seguito delle indicazioni fornite dall'Anac, il Segretario generale, con decreto n. 21 del 20 ottobre 2014, ha provveduto a delegare ad altro dipendente regionale assegnato alla Segreteria generale le funzioni previste dal citato art. 5.

In merito al **numero di richieste di accesso civico** inviate, la Regione ha comunicato che *"Il numero delle formali richieste di accesso civico pervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013 è limitato [...]. Sono frequenti, invece, le richieste informali di accesso civico avanzate per via telefonica. Tali richieste riguardano, nella quasi totalità dei casi, atti pubblicati"*.

Dal riscontro effettuato dalla Sezione sulla documentazione inviata dalla Regione, emerge che nell'anno 2014 le richieste totali di accesso civico inviate in maniera formale al Responsabile della trasparenza, sono pari a **12**. Di queste:

- n. 4 richieste provengono dallo stesso soggetto ed attengono l'attività svolta dagli Ambiti territoriali sociali¹⁶⁰;

¹⁵⁷ Nota protocollo n. 3555 del 5 dicembre 2014 "Trasmissione relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni".

¹⁵⁸ Delibera CIVIT n. 50/2013.

¹⁵⁹ L'Anac, nella sopra citata delibera n. 50/2013, ha ulteriormente rilevato che tale soluzione è comunque rimessa all'autonomia organizzativa degli enti; tuttavia, *"consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito"*.

¹⁶⁰ Nella citata nota prot. n. 3555/2014, in merito agli obblighi di pubblicazione di dati ad opera degli ATS, viene riportato il parere della CIVIT del 13 gennaio 2013 per cui *"Si comunica che la Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2013, esaminata la nota in oggetto, visto l'art. 33 del d.lgs. n. 267/2000 ("Testo Unico degli Enti Locali"), ha ritenuto che nel caso di costituzione, in applicazione della legislazione regionale, degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), anche questi ultimi devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni — inerenti le funzioni di progettazione, organizzazione e gestione di assistenza sociale svolte — che agli stessi fanno capo e per i quali è*

- n. 2 istanze provenienti dal medesimo richiedente riguardano la pubblicazione dei dati attinenti le spese di viaggio e di missione sostenute dal Presidente della Giunta regionale;
- n. 1 richiesta concernente la pubblicazione degli atti relativi al "Piano regolatore degli acquedotti della Regione"; la medesima nota è stata oggetto di inoltro da parte dell'Ombudsman delle Marche;
- n. 1 richiesta di accesso civico riguardante "memorie difensive di cui art. 10 L. 241/90, richiesta documenti tramite accesso civico", pertanto successiva ad una precedente richiesta esercitata ai sensi della legge n, 241/90;
- n. 1 istanza attinente a "Impianto idroelettrico in località Cascata del Sasso nel Comune di Sant'Angelo in Vado. Richiesta di accesso civico del Coordinatore Gruppo Guardie Giurate WWF Marche"; la nota è stata oggetto di inoltro da parte dell'Ombudsman delle Marche;
- n. 1 richiesta di accesso civico in materia di "Anagrafe edilizia scolastica".

La Sezione, nel prendere atto dell'implementazione del servizio, evidenzia l'opportunità di una maggiore diffusione dell'istituto del diritto di accesso civico.

Esiti dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione della delibera n. 77/2013

In attuazione della delibera n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle p.a. ha svolto una specifica **attività di vigilanza sui siti istituzionali delle Giunte delle Regioni** e delle Province autonome sul livello e sulla qualità dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in relazione a:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- Organi di indirizzo politico-amministrativo;
- Rendiconti dei gruppi consiliari regionali;
- Consulenti e collaboratori;
- Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali;

sancito l'obbligo di pubblicazione da specifiche norme di legge, fermo restando l'obbligo dei singoli Comuni di curare la tenuta del proprio sito istituzionale con l'adempimento degli obblighi relativi ai dati di propria competenza.

- Atti di concessione di vantaggi economici comunque denominati;
- Informazioni identificative degli immobili posseduti;
- Canoni di locazione o affitto versati o percepiti;
- Elenco delle strutture sanitarie private accreditate;
- Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Come specificato nella citata delibera n. 77/2013, **l'attestazione dell'OIV**, o di altra struttura con funzioni analoghe, costituisce uno dei principali strumenti di cui si avvale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della verifica dell'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nell'esercizio 2013. Infatti, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009, gli Organismi indipendenti di valutazione hanno, tra l'altro, il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle Amministrazioni.

Con riferimento all'esercizio 2013, **il "documento di attestazione" è stato prodotto in data 31 gennaio 2014**, pertanto entro il termine stabilito dalle disposizioni normative vigenti.

L'attività di monitoraggio da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione si è svolta in **due sessioni**. I contenuti della prima sessione, svolta nel mese di aprile 2014, sono stati sottoposti al Presidente della Regione, al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e al Presidente dell'Organismo di Valutazione della Giunta, chiedendo di inviare eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate. Dopo aver acquisito le osservazioni, l'Autorità ha condotto ad agosto 2014 una ulteriore verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, i cui esiti sono stati **pubblicati sul sito istituzionale dell'Anac**, sotto la voce "Rapporti di monitoraggio"¹⁶¹. Si precisa, inoltre, che nel caso della Regione Marche, a seguito di una segnalazione effettuata da un soggetto privato, l'Anac ha svolto un ulteriore accesso sul sito istituzionale in data 19 settembre 2014 da cui è emersa *"la mancata pubblicazione dei dati sulle tipologie di procedimento, ed in particolare degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, la cui pubblicazione è prevista dall'art. 35 comma 1 lett. h) del d.lgs. n. 33/2013"*.

Più in generale, in primo luogo, l'Autorità ha **verificato**:

- ✓ La presenza della sezione "Amministrazione trasparente"¹⁶²;

¹⁶¹ Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di conduzione dell'indagine ed i relativi esiti, si consulti il sito www.anticorruzione.it. In particolare, sul sito dell'Anac risultano pubblicati:

1. il Rapporto generale sugli esiti della vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte delle Giunte regionali ai sensi della delibera n. 77/2013 (settembre 2014).
2. i singoli Rapporti sugli esiti della verifica sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi della delibera n. 77/2013 da parte delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome.

¹⁶² Tale sezione sostituisce la precedente pagina "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dal decreto legislativo n. 150/2009.

- ✓ La presenza dell'Attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi dell'OIV. In particolare, con l'attestazione, il COCIV (OIV Marche) dichiara di avere effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'All. 1 delibera n. 77/2013 –Griglia rilevazione 31 dicembre 2013, "*tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013*";
- ✓ Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo e rendiconti dei gruppi consiliari regionali;
- ✓ Strutture sanitarie private accreditate.

Nell'ambito di tale controllo sono, tuttavia, emerse delle **criticità** riguardanti la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al triennio 2014-2016;
- Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali.

Sono state riscontrate, inoltre, carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- Consulenti e collaboratori;
- Beni immobili e gestione del patrimonio.

La Giunta regionale avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione di tutti i dati rilevati come ancora **mancanti o incompleti entro il 30 novembre 2014**, così come stabilito dall'Anac nella nota del 27 ottobre 2014, avente ad oggetto "*Monitoraggio sull'attuazione della Delibera n. 77/2013 – Rapporto sulla Trasparenza della Regione Marche*".

Il Segretario generale, in qualità di Responsabile della trasparenza, in sede istruttoria, ha precisato di avere dato **riscontro** alle richieste dell'Anac con nota prot. n. 848884 del 28 novembre 2014, secondo cui risulterebbero pubblicati, alla sezione "*Amministrazione trasparente*":

La nuova sezione "Amministrazione trasparente" si articola in sotto-sezioni di primo e di secondo grado, corrispondenti alle tipologie di dati da pubblicare secondo le indicazioni fornite nell'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013. In appendice viene fornita una rappresentazione sintetica dello stato di attuazione del Programma ai sensi dell'art. 10, cc.1,2,3, d.lgs. 33/2013 (tabella "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Dati da pubblicare sulla sezione "Trasparenza, valutazione e merito").

L'Autorità fa presente che "*fermo restando quanto previsto sulla responsabilità per mancata pubblicazione dei dati ai sensi degli artt. 43, c.5, 45, c.4, 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 – laddove l'amministrazione non provveda a quanto richiesto, l'Autorità si riserva di ordinare l'adozione di atti e provvedimenti, ai sensi dell'art. 1 c. 3, della legge n. 190/2012 e dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 e di dare anche evidenza alla vigilanza svolta pubblicando sul sito istituzionale www.anticorruzione.it una specifica tabella con l'indicazione sintetica degli inadempimenti riscontrati*".

- *"i dati sulle tipologie di procedimenti con l'indicazione degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale ("Attività e procedimenti"/"Tipologie di procedimento"). I medesimi dati sono oggetto di costante implementazione;*
- *il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1303 del 17 novembre 2014 ("Disposizioni generali"/"Programma per la trasparenza e l'integrità"). Tale programma specifica quanto previsto nel Piano di prevenzione della corruzione approvato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 43 del 27 gennaio 2014;*
- *la precisazione relativa agli uffici che non hanno conferito incarichi ("Consulenti e collaboratori");*
- *la precisazione relativa agli uffici che non hanno erogato sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ("Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"/"Atti di concessione");*
- *l'indicazione dei dati catastali che consentono la precisa identificazione degli immobili posseduti e l'aggiornamento, nonché la specificazione concernente la destinazione degli immobili ("Beni immobili e gestione del patrimonio"/"Patrimonio immobiliare").*

Per quanto, invece, concerne i dati relativi al "**Monitoraggio tempi procedurali**", la Sezione rileva il **non adeguamento alle prescrizioni dell'Anac**, nei termini fissati dall'Autorità stessa, sebbene la Regione abbia riferito che le informazioni relative alla sotto-sezione di secondo livello "Monitoraggio tempi procedurali", saranno inserite in tempi brevi.

Parimenti, risulta ancora priva di contenuto, la sotto-sezione "**Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati**".

Esiti dei controlli della Corte dei conti

La Sezione, nel prendere atto degli esiti del controllo svolto dall'Anac, ha provveduto ad eseguire **verifiche complementari ai fini dell'osservanza degli obblighi di pubblicazione** da parte dell'Amministrazione regionale, con la precisazione che il controllo non è stato eseguito nei confronti degli enti partecipati dalla Regione Marche.

In primo luogo, la Sezione ha provveduto ad effettuare l'analisi ed il monitoraggio del sito internet della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa delle Marche attraverso il ricorso al sistema di rilevazione automatica dei siti web "Bussola della trasparenza", realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica¹⁶³. Il principale obiettivo di tale motore di ricerca è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel

¹⁶³ <http://www.magellanopa.it/bussola>. Trattasi di un motore di ricerca che, con una serie di sensori software e algoritmi matematici, effettua la verifica dei siti delle amministrazioni pubbliche.

miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali; in particolare, mira a rafforzare:

- a) trasparenza;
- b) partecipazione;
- c) accountability.

La verifica tramite utilizzo del motore "Bussola della Trasparenza" avviene su tre livelli:

- a) Risultati Indicatori Riordino Trasparenza;
- b) Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga;
- c) Risultati Altri Indicatori (Presenza link URP, Presenza della Pubblicità legale, Presenza della sezione Privacy, Note legali, Presenza dell'elenco dei siti tematici).

Per quanto riguarda il sito della Giunta regionale, sono risultati soddisfatti 67 dei 69 "indicatori di riordino trasparenza" analizzati. Nel dettaglio, **non sono risultati soddisfatti** i nuovi adempimenti del d.lgs. n.33/2013 per i seguenti indicatori¹⁶⁴:

- n. 6 "**Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi**" sotto la sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Oneri informativi per cittadini e imprese¹⁶⁵;

¹⁶⁴ Per quanto riguarda i requisiti da soddisfare di seguito si riporta la legenda tratta dal sito www.magellanopa.it:

- 1- Rispetto dei requisiti semantici e sintattici. La sezione/link si trova nella posizione prevista e la sua denominazione riporta esattamente l'indicazione fornita dalle linee guida;
- 2- Rispetto dei requisiti sintattici ma non quelli semantici. La sezione/link si trova nella posizione prevista ma la sua denominazione non riporta esattamente l'indicazione fornita dalle linee guida bensì un suo sinonimo;
- 3- Requisito non rispettato.

¹⁶⁵ Lo "Scadenario obblighi amministrativi" indica "*l'efficacia di nuovi obblighi amministrativi introdotti a carico dei cittadini e delle imprese previsto dall'articolo 12, comma 1 bis, del decreto legislativo 33 del 2013, come modificato dall'articolo 29 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. A dare attuazione alla disposizione contenuta nel decreto legislativo 33 del 2013 sulla trasparenza amministrativa è il Dpcm 8 novembre 2013, recante "Modalità per la pubblicazione dello scadenario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" (Gazzetta Ufficiale n.298 del 20 dicembre 2013). Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano sul proprio sito web uno scadenario che indichi l'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico dei cittadini e delle imprese; le informazioni sono organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. In particolare, per ciascun nuovo obbligo, viene indicato:*

a. denominazione

b. sintesi o breve descrizione del suo contenuto

c. riferimento normativo

d. collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento

L'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate viene effettuato tempestivamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.33 del 2013. La definizione degli obblighi amministrativi da inserire nello scadenario è fatta dai commi 1 e 2 dell'articolo 29 del decreto legge 69 del 2013" (www.regione.marche.it).

- n. 41 "**Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati**" che comprende le seguenti sotto-sezioni:
 - o Dati aggregati attività amministrativa
 - o Tipologie di procedimento
 - o Monitoraggio tempi procedurali
 - o Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio.

Con riferimento all'indicatore n. 6, secondo i *suggerimenti* forniti in modo automatico dal sito Bussola della trasparenza, sarebbe opportuno *"inserire all'interno della sezione "Oneri informativi per cittadini e imprese" posizionata all'interno della sezione denominata "Disposizioni generali" posizionata all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato "Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 2, del Decreto legislativo [n. 33/2013]"*.

A tale proposito, la Sezione oltre ad evidenziare che, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, è **obbligo del Responsabile della Trasparenza la pubblicazione** sul sito istituzionale dell'amministrazione di *"uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti"*, rammenta il contenuto dell'art. 34 in materia di *"trasparenza degli oneri informativi"*.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione regionale in sede interlocutoria, sono *"in fase di inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", le informazioni concernenti lo scadenario, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, le dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati"*.

Per l'indicatore n. 41, i suggerimenti forniti dal motore di ricerca prevedono, invece, l'inserimento *"all'interno della sezione "Attività e procedimenti" posizionata all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013"*¹⁶⁶.

Risulta, invece, soddisfatto l'indicatore relativo alle attestazioni prodotte dall'OIV.

Non risulta, infine, soddisfatto l'indicatore **"Presenza dell'elenco dei siti tematici"**. A tale proposito, viene suggerito di *"inserire in Homepage un link denominato "Elenco siti tematici" che punti ad una pagina dedicata in accordo con quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice Amministrazione Digitale"*.

La Sezione rileva che **l'Ente non ha evidenziato alcuna osservazione** in merito ai rilievi concernenti l'indicatore n. 41 e l'indicatore "Presenza dell'elenco dei siti tematici". Si riscontra,

¹⁶⁶ La stessa Autorità nazionale anticorruzione, nel corso dell'attività di monitoraggio ai sensi della delibera n. 77/2013, aveva rilevato delle criticità con particolare riferimento all'aspetto legato al monitoraggio dei tempi procedurali.

tuttavia, che pur risultando la sotto-sezione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" ancora in fase di allestimento, è stato comunque specificato che "non sono sottoscritte convenzioni-quadro" (art. 35, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 33/2013).

In merito alle osservazioni della Sezione sopra riportate, la Regione ha sottolineato che *"Rispetto allo scadenario dei nuovi obblighi amministrativi ed alle dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati [...], si rileva che sono ora pienamente soddisfatti "tutti gli indicatori di riordino trasparenza", per un totale di 69/69. Restano "in fase di pubblicazione" i contenuti da inserire nelle due sottosezioni, in quanto gli stessi sono consequenziali all'entrata in vigore della legge regionale concernente l'innovazione e la semplificazione amministrativa. La relativa proposta è all'esame dell'Assemblea legislativa regionale (proposta di legge n. 229/2013). Rispetto ai siti tematici [...], è stato inserito, nella homepage del sito istituzionale, un apposito link, che consente di accedere alla relativa pagina"* .

Per quanto concerne il riscontro effettuato sul **sito dell'Assemblea legislativa delle Marche**, con riferimento agli "indicatori di riordino trasparenza", sono risultati soddisfatti 63 su 69 indicatori analizzati:

- n. 6 "Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi" sotto la sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Oneri informativi per cittadini e imprese;
- n. 41 "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati";
- n. 64 "Opere Pubbliche";
- n. 65 "Pianificazione e governo del territorio";
- n. 66 "Informazioni ambientali";
- n. 67 "Strutture sanitarie private accreditate";
- n. 68 "Interventi straordinari e di emergenza".

Si ritiene, tuttavia, che i suddetti indicatori possano ritenersi soddisfatti in quanto le rispettive informazioni sono contenute nella pagina della Giunta regionale.

Risultano soddisfatti anche i restanti due livelli di controllo (Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga; Risultati Altri Indicatori).

La Sezione ha poi provveduto alla verifica di quanto disposto all'art. 10, co. 8, del decreto n. 33/2013. Infatti, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sotto la sezione "**Amministrazione trasparente**":

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Per quanto concerne la lett. a), l'Autorità nazionale anticorruzione, come precedentemente evidenziato, aveva rilevato, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta, la mancata pubblicazione del **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità triennio 2014-2016**.

Il Segretario generale della Regione Marche ha comunicato di avere approvato il nuovo Programma in data **17 novembre 2014**, con **delibera n. 1303**.

La Sezione ha accertato l'avvenuta pubblicazione del suddetto Programma nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Marche; si evidenzia, tuttavia, il **non rispetto del termine** fissato dalle disposizioni normative vigenti.

A tale proposito, la Regione Marche ha ritenuto utile richiamare, nella nota prot. n. 155/2015, la disposizione dell'art. 10, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 che stabilisce che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce *"di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. La Giunta regionale, pertanto, con deliberazione n. 43/2014, ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, nell'ambito del quale è inserita la sezione relativa alla trasparenza. Si precisa, altresì, che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità non è approvato dal Segretario generale ma dalla Giunta regionale"*.

In merito all'obbligo di cui all'art. 10, d.lgs. n. 150/2009 b), in sede istruttoria, la Sezione ha segnalato la **mancata pubblicazione della Relazione sulla performance per l'esercizio 2013** che, in base al richiamato d.lgs. n. 150/2009, deve essere adottata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

A tale proposito, l'Ente ha informato che tale documento è stato adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1276 del **17 novembre 2014** e risulta pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sotto-sezione "Performance". Secondo quanto riferito dalla Regione, *"La Posizione di funzione Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione, istituita nell'ambito del Gabinetto del Presidente, ha tempestivamente predisposto, dopo la chiusura delle sessioni annuali di reporting, la relazione sulla performance del 2013"*.

Il Collegio, pur avendo verificato l'avvenuta pubblicazione della suddetta Relazione, ne evidenzia tuttavia **l'approvazione tardiva**.

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione, risultano soddisfatti gli obblighi di legge di cui alla precedente lett. c), così come esaminato nel paragrafo "L'Organismo indipendente di valutazione della performance". Parimenti, risultano adempite le previsioni di cui all'art. 15 del decreto n. 33/2013, in merito agli "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza".

In merito alle verifiche della pubblicazione dei dati riguardanti la **dotazione organica**, pur confermando l'adempimento di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16, circa la pubblicazione trimestrale dei **tassi di assenza** del personale a tempo indeterminato, il

Collegio ha rilevato, con riferimento all'esercizio 2013, che la Regione Marche ha pubblicato i suddetti tassi di assenza con cadenza mensile. Tuttavia, **non risulta pubblicato** il report relativo al mese di dicembre 2013 mentre, con riferimento al 2014, la pubblicazione dei tassi di assenza è ferma al mese di settembre 2014. La presente rilevazione non costituisce irregolarità.

La Sezione, in sede istruttoria, ha verificato l'adempimento di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 17 (**Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato**) che stabilisce che i dati relativi al costo complessivo del personale a t.d. devono essere pubblicati trimestralmente. In particolare, risulta pubblicato il costo annuale 2013 (dati da conto annuale 2014) complessivo del personale non a tempo indeterminato articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di collaborazione degli organi politici. Tuttavia, per il 2014, **non risultano pubblicazioni trimestrali di dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato**.

Pur avendo la Regione confermato che *"nella sottosezione "Personale" sono pubblicate le informazioni concernenti il personale "non a tempo indeterminato", tuttavia dall'ulteriore riscontro effettuato la sopra riportata irregolarità non risulterebbe emendata.*

La Sezione prende atto di quanto affermato dall'Amministrazione regionale nella nota del 20 gennaio u.s. per cui *"rispetto ai dati concernenti i tassi di assenza ed il costo complessivo del personale non a tempo indeterminato [...], gli stessi sono stati aggiornati al 31 dicembre 2014. La pubblicazione dei dati concernenti i tassi di assenza, peraltro, era ferma al mese di settembre 2014 poiché si intendeva passare alla cadenza trimestrale prevista dalla vigente normativa"*.

Per quanto, invece, riguarda gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli **organismi partecipati**, la Sezione ha rilevato un **parziale adempimento** a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22. La Regione, infatti, ha inserito i collegamenti con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo, ad eccezione degli enti di diritto privato.

In sede interlocutoria la Regione ha informato la Sezione che *"è in corso di attivazione il collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato"*.

La Sezione nel rammentare che, in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, la sanzione prevista è il divieto di erogazione da parte della Regione di qualsiasi somma a favore degli enti in oggetto, prende atto di quanto riportato dalla Regione circa l'avvenuto inserimento, nella specifica sezione, dei collegamenti ai corrispondenti siti istituzionali.

La Sezione ha pure evidenziato **l'inadempienza agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa**, di cui all'art. 24. Infatti, ad eccezione della sottosezione dati aggregati, le sotto-sezioni "Tipologie di procedimento" – "Monitoraggio tempi

procedimentali” – “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio” risultano prive di informazioni¹⁶⁷.

La Regione, a seguito della nota istruttoria inviata dalla Sezione, ha provveduto ad informare che *“nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Attività e procedimenti”, sono pubblicate, pertanto, le informazioni relative ai singoli procedimenti. Sono in fase di inserimento quelle concernenti i tempi degli stessi procedimenti”*. La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente rammentando, tuttavia, quanto precedentemente osservato in merito alla sotto-sezione “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio”.

Secondo quanto stabilito dall'art. 27, la Regione deve pubblicare “in modo dettagliato e facilmente comprensibile” sul proprio sito istituzionale l'elenco delle **tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese della regione** e l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo¹⁶⁸. Dai riscontri effettuati dalla Sezione sul sito regionale, risulta che *la rilevazione delle informazioni concernenti i controlli sulle imprese di competenza della Regione Marche è effettuata contestualmente alla rilevazione dei procedimenti per l'implementazione di ProcediMarche*, una banca dati informatizzata da cui sono ricavati i dati ai fini della pubblicazione sulle diverse sezioni del sito “Amministrazione Trasparente”¹⁶⁹.

Come confermato dalla Regione Marche, in sede istruttoria, *la piattaforma ProcediMarche* riporta per ogni procedimento rivolto alle imprese tutte le attività di controllo collegate che vengono descritte in modo dettagliato¹⁷⁰.

Nella sotto-sezione “Controlli sulle imprese”, sono inoltre riportate informazioni relative a specifiche tipologie di imprese: imprese artigiane, imprese agricole e controlli ambientali.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi riguardanti la **pubblicità degli esiti dei controlli** sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, l'articolo 31 del citato d.lgs. n. 33/2013 dispone che la Regione pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, *“i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e*

¹⁶⁷ Il medesimo aspetto è stato oggetto di segnalazione dell'Anac così come precedentemente illustrato nel rispetto paragrafo.

¹⁶⁸ La pubblicazione va fatta anche sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

¹⁶⁹ La stessa Regione, in sede di contraddittorio con l'Anac, ha riferito che *“La sperimentazione di tale piattaforma è stata avviata dando priorità alla rilevazione dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione. Saranno inseriti quanto prima i dati concernenti il monitoraggio dei tempi procedurali”* (nota protocollo Regione Marche n. 452632 del 20/06/2014 avente ad oggetto “Monitoraggio sull'attuazione della Delibera n. 77/2013 – Rapporto sulla Trasparenza della Regione Marche”).

¹⁷⁰ In particolare, si specifica se il controllo è di tipo amministrativo/documentale o se comporta un controllo presso l'azienda, se è svolto su tutte le pratiche o a campione e se è effettuato preliminarmente all'adozione del provvedimento o è svolto successivamente all'avvio dell'attività o all'adozione del provvedimento.

l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici". Dai riscontri eseguiti, risultano pubblicate le deliberazioni della Sezione regionale di controllo delle Marche, con particolare riferimento alla parifica del rendiconto regionale 2012 e a quello 2013, mentre nulla è evidenziato circa i *"rilievi non recepiti"* degli organi di controllo interno e dell'organo di revisione.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la Sezione, ritiene di evidenziare all'Ente l'opportunità, qualora non ci siano rilievi non accolti, di indicare esplicitamente la non ricorrenza della fattispecie. Secondo quanto riferito dalla Regione, *"è in fase di completamento [...] la verifica sui rilievi del Collegio dei revisori dei conti non ancora accolti dalla Regione"*.

Un ulteriore aspetto di criticità rilevato dal Collegio concerne l'adempimento degli **obblighi riguardante i servizi erogati**, previsti dall'art. 32. Fatta eccezione per la sotto-sezione "Carta dei servizi e standard di qualità" le altre sezioni non contengono alcun dato.

La Sezione, inoltre, rimanda alle **osservazioni dell'Anac** in merito ai controlli eseguiti ai sensi degli artt. 12 (atti di carattere normativo e amministrativo generale), 24 (dati aggregati relativi all'attività amministrativa), 26 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici), 30 (Beni immobili e gestione patrimonio), 27 (elenco beneficiari), 35 (procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati).

La Sezione ha riscontrato l'assolvimento degli **obblighi di pubblicazione** previsti dagli artt. 14 (componenti degli organi di indirizzo politico), 18 (incarichi conferiti a dipendenti pubblici), 19 (bandi di concorso), 20 (valutazione della performance e premi), 21 (contrattazione collettiva), 23 (provvedimenti amministrativi), 28 (rendiconti gruppi consiliari), 33 (tempi di pagamento) e 36 (pagamenti informatici).

La Sezione ha, infine, verificato l'adempimento degli obblighi di pubblicazione in settori speciali di cui al Capo V del d.lgs. n. 33/2013.

Il Collegio, alla luce delle osservazioni presentate, nel **raccomandare** un'attenta valutazione dell'opportunità di implementare, sul portale della Regione Marche, le informazioni mancanti e/o carenti, rammenta che la violazione degli obblighi di trasparenza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46 del medesimo decreto ovvero *"L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*. D'altra parte, qualora l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al responsabile, egli non risponde degli obblighi di cui al periodo precedente.

Ulteriori obblighi (ex art. 1, comma 32 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012)

Il Collegio ha riscontrato che la Regione Marche ha attivato una seconda Sezione **"Adempimenti Anticorruzione"**, oltre ad "Amministrazione trasparente", che permette, attraverso l'accesso alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di ricevere informazioni sui procedimenti in materia di contratti pubblici.

In particolare, come da deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 26 del 22 maggio 2013, è pubblicato l'elenco di tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono, inoltre, pubblicati i dati raccolti dalle strutture regionali, relativi agli affidamenti effettuati a partire dal 1° dicembre 2012 (Informazioni sulle singole procedure - adempimenti art. 1 legge 190/2012).

Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale

Tra le misure di prevenzione complementari attuate dalla Regione Marche, in materia di trasparenza, rientra anche l'approvazione del Codice di comportamento per l'Ente, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1763 del 27 dicembre 2013.

L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione definisce con procedura aperta alla partecipazione, e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica¹⁷¹.

La legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 all'articolo 4, comma 1, lettera a) stabilisce che la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti della propria struttura, delibera in materia di atti normativi e adotta i relativi atti di indirizzo interpretativi e applicativi.

La Sezione ha verificato l'avvenuta pubblicazione del Codice sul sito istituzionale della Regione Marche, sotto-sezione "Disposizioni generali".

Il contenuto del Codice di comportamento della Regione Marche è stato, peraltro, oggetto di condivisione con l'Assemblea legislativa, al fine di garantire uniformità alla relativa disciplina,

¹⁷¹ Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 è stato adottato il regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Anac, con delibera n. 75/2013 ha definito le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con atto n. 13/131/CR5a/C1, in relazione al punto 5 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, ha definito le linee guida per l'adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni regionali.

per tutti i dipendenti della regione. Per lo stesso motivo, il codice trova applicazione per i dipendenti e i dirigenti dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) e dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM).

La Sezione ha riscontrato che il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche è stato adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014 e ne ha verificato la relativa pubblicazione sul sito del Consiglio regionale delle Marche.

Gestione del Servizio Sanitario Regionale

La legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 *"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"* e s.m.i. disciplina l'assetto organizzativo del servizio sanitario regionale stabilendo, all'art. 2, che gli enti del servizio sanitario regionale sono l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), con sede in Ancona e articolata in aree vaste territoriali e in distretti; l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona; le due Aziende ospedaliere: l'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" con sede in Ancona e l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" con sede a Pesaro.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della l.r. n. 13/2003 e s.m.i., l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASUR e delle aziende ospedaliere sono disciplinate dall'atto aziendale di diritto privato.

Gli organi dell'ASUR sono rappresentati dal direttore generale e dal collegio sindacale, mentre sono organi delle aziende ospedaliere, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.

Nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale sono istituiti il **Servizio sanità e il Servizio politiche sociali**, con competenza, rispettivamente, in materia di sanità e di servizi sociali (art.3 bis)¹⁷².

In materia di controllo, la citata legge stabilisce che la **Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria**¹⁷³.

¹⁷² L'art. 3 bis della l.r. n. 13/2013 stabilisce, inoltre, che "2. Il servizio sanità assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni degli enti del servizio sanitario regionale. 3. Presso il servizio sanità è costituito il coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale, di seguito denominato "coordinamento". 4. Il coordinamento è composto dal dirigente del servizio sanità, dal dirigente del servizio politiche sociali e dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale o da loro delegati".

¹⁷³ La Giunta regionale, in particolare: "a) adotta gli atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa; b) definisce gli obiettivi specifici per gli enti del servizio sanitario regionale; c) impartisce direttive vincolanti per i Direttori generali, con particolare riguardo: 1) all'applicazione uniforme, da parte delle aziende, dei contratti collettivi

In particolare, l'art. 3, co. 2, lett. p), della l.r. n. 13/2003 prevede che è compito della Giunta regionale la **nomina e la revoca dei direttori generali**.

L'articolo successivo disciplina la nomina dei direttori generali degli enti del SSR; a tale proposito, per le nomine di propria competenza, la Giunta regionale deve istituire un elenco

nazionali, compresi quelli relativi all'area della dirigenza medico-veterinaria; 2) allo svolgimento della contrattazione decentrata integrativa da parte delle delegazioni trattanti di parte pubblica; 3) al controllo della spesa e ai limiti relativi alla stipula di contratti dirigenziali a tempo determinato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile; 4) all'esecuzione di opere e lavori e all'acquisizione di servizi e forniture; 5) alla gestione dei sistemi informativi; 6) all'integrazione funzionale degli enti del servizio sanitario regionale; d) delimita i distretti su proposta del Direttore generale dell'ASUR e previo parere della competente commissione assembleare; e) assegna agli enti del servizio sanitario regionale e all'Agenzia regionale sanitaria (ARS) le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente e stabilisce la quota riservata alla Regione per l'esercizio delle attività di competenza delle strutture regionali; f) approva gli atti aziendali di cui all'articolo 5 e le modifiche degli stessi; g) effettua il controllo della spesa e vigila sull'imparzialità e il buon andamento dell'attività e sulla qualità dell'assistenza, anche mediante l'esercizio dell'attività ispettiva; h) promuove la progettazione ed assicura il funzionamento del sistema informativo sanitario integrato. A tal fine individua i sistemi informativi di rilievo regionale e provvede alla loro attivazione e alla gestione del data center e delle infrastrutture telematiche; i) approva il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che individua i termini e le modalità per le alienazioni e i criteri per la destinazione del ricavato, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009); l) approva il programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988), e individua gli interventi a diretta realizzazione regionale; m) provvede ad assicurare l'erogazione, da parte delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario regionale, dei nuovi servizi previsti dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69); n) determina i criteri e le modalità per l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private; o) definisce, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), gli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'articolo 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); p) nomina e revoca i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e, su proposta del Direttore generale dell'ASUR, i direttori di area vasta e designa i membri del Collegio sindacale di competenza regionale dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere; p bis) verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale. Per tale verifica si avvale del supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), integrato con il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali; q) designa i componenti di competenza regionale nelle commissioni esaminatrici di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 novembre 2007, n. 15 (Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale); r) effettua il controllo sugli atti generali degli enti del servizio sanitario regionale nei casi e nei modi previsti dalla legge; s) esercita, in caso di inerzia da parte degli enti del servizio sanitario regionale e previa diffida, i necessari poteri sostitutivi; t) adotta gli atti necessari ad assicurare l'integrazione socio-sanitaria; t bis) definisce i criteri per l'organizzazione e la costituzione delle Case della salute nel rispetto della normativa vigente".

nel quale vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 435/2013¹⁷⁴.

È compito dell'Amministrazione **verificare i risultati** conseguiti dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale. Per tale verifica, la Giunta si avvale del **supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione** di cui alla l.r. n. 20/2001, integrato con il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali¹⁷⁵.

Come specificato nella Relazione annuale, le procedure di valutazione sono correlate alla definizione degli adempimenti del **Tavolo LEA, i cui esiti intervengono dopo un biennio**; pertanto, con deliberazione n. 1500 del 4 novembre 2013, la Giunta Regionale ha approvato gli esiti finali della valutazione dei risultati dei Direttori degli enti del SSR e del Direttore del DIRMT per l'anno 2011.

Di seguito si fornisce una rappresentazione dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale delle Marche ai sensi della l.r. n. 13/2003 (figura "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale").


Dalla lettura dell'art. 8 bis della legge regionale citata, risulta che **l'ASUR esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamenti dell'attività aziendale e di area vasta** nonché, tra le altre, le funzioni concernenti la contabilità e il bilancio, il controllo di gestione, i sistemi informativi aziendali¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Tali requisiti sono di seguito rappresentati:

1. possesso del diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento; 2. adeguata esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

¹⁷⁵ La Giunta regionale, con delibera n. 1203 del 31/10/2007, come modificata dalla deliberazione n. 130 del 4/2/2008, ha definito le funzioni e la composizione del Nucleo di valutazione preposto alla procedura regionale di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali. La composizione del Nucleo di valutazione è stata aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1005 del 11/7/2011.

¹⁷⁶ Inoltre, tra le altre funzioni in capo all'ASUR, si rammentano: "c) la tesoreria unica; [...] e) il contenzioso e la consulenza legale; f) la gestione del patrimonio immobiliare relativamente agli atti di alienazione, permuta e costituzione di diritti reali; g) l'esecuzione di opere e lavori e l'acquisizione di beni e servizi; h) la gestione dei magazzini e della logistica; i) l'amministrazione del personale della direzione centrale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti; l) l'autorizzazione alla stipula dei contratti dirigenziali a tempo determinato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo o contabile". Inoltre, ai sensi del seconda comma del medesimo articolo, il Direttore generale dell'ASUR: "a) adotta l'atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio, la dotazione organica, che definisce la consistenza qualitativa e quantitativa del personale, e la programmazione del fabbisogno; b) approva i regolamenti attuativi, i budget di area vasta e l'articolazione di area vasta della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale di area vasta, tenuto conto del confronto effettuato con le delegazioni di parte sindacale di area vasta; c) impartisce direttive per l'approvazione dei piani di area vasta; d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, la risoluzione del relativo contratto".



Fonte: dati Regione Marche

Sistema regionale di controllo esterno per la vigilanza sugli atti degli enti del SSR

E' previsto un sistema regionale di **controllo esterno** per la vigilanza sugli atti degli Enti del SSR da parte della **Giunta regionale**, ex art. 28 della LR n. 26/1996 e ss.mm.ii. (LR n. 34/1998, LR n. 12/2005, LR n. 17/2010 e LR n. 36/2013)¹⁷⁷.

In particolare, la Giunta regionale:

- esercita la vigilanza procedendo ad effettuare **verifiche sull'attività** svolta e sulla sua conformità alle disposizioni statali e regionali, nonché agli indirizzi posti dai piani statale e regionale di settore; l'attività di vigilanza viene espletata dalle singole strutture regionali in relazione alle varie macro-aree oggetto di analisi ministeriale (personale, contrattualistica e adesione alla Consip, farmaceutica, consumo di dispositivi medici, ecc.);
- effettua il **controllo sui seguenti atti** degli enti di cui al comma 1, mediante l'accertamento della loro conformità al piano socio-sanitario regionale e alle direttive della Regione:

¹⁷⁷ Tale sistema di controllo si ripete anche per le aziende ospedaliere e l'INRCA.

- bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
- bilancio di esercizio e relative variazioni;
- dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale, con le relative variazioni;
- su proposta del Dirigente del Servizio Sanità, **può annullare** in qualunque tempo gli atti illegittimi degli enti di cui al comma 1 per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi;
- ai fini dell'approvazione dell'atto aziendale che definisce l'assetto organizzativo, richiamato dall'articolo 3, comma 2, lettera f), della l.r. 13/2003, il direttore generale trasmette alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'adozione, la **proposta di atto aziendale o di modifica** dello stesso. Nei quaranta giorni successivi al ricevimento, la Giunta regionale deve approvare l'atto, indicandone eventualmente le parti in contrasto con la programmazione e gli indirizzi della Regione. Il direttore generale deve infine adottare l'atto adeguandosi ai rilievi formulati”;
- trimestralmente, in concomitanza con l'inoltro dei modelli CE trimestrali da parte degli Enti del SSR, la Regione deve richiedere agli stessi Enti anche la **trasmissione del report di contabilità analitica**, previa comunicazione dei criteri per l'elaborazione di tale report (che, tra l'altro, riporta gli ultimi atti regionali economicamente rilevanti sui principali aggregati economici analizzati).

Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione circa l'esistenza ed il funzionamento del sistema dei controlli interni, così come evidenziato nella Relazione al Bilancio di Esercizio 2011 dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 170, legge 23 dicembre 2005 n. 266¹⁷⁸, è emerso che presso l'Ente sono operative le seguenti **strutture di controllo interno**:

- ✓ **il Nucleo Controllo Atti;**
- ✓ **l'Organismo Indipendente di Valutazione;**
- ✓ **il Controllo di Gestione.**

Tra gli strumenti di controllo interno, particolare rilevanza è assunta dagli strumenti di controllo di gestione, *"in quanto l'attività di orientamento e monitoraggio della gestione costituisce lo strumento di guida della gestione aziendale verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati¹⁷⁹".*

¹⁷⁸ Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 63/2014/PRSS.

¹⁷⁹ Sezione delle Autonomie, delibera n. 13/2014/SEZAUT/INPR.

Da quanto precisato dall'organo di revisione, sono operativi il **sistema budgetario e quello di contabilità analitica** per il quale è stato suggerito un **potenziamento**¹⁸⁰.

Secondo quanto riportato dall'atto aziendale anno 2005, tutt'ora in vigore, il sistema di programmazione, valutazione e controllo interno fa parte di un processo unitario che richiede la partecipazione di più strutture e, pertanto, necessita di una gestione integrata. All'interno dell'Azienda sono distinte **diverse attività di controllo**:

1. l'attività di controllo strategico;

¹⁸⁰ La Giunta Regionale definisce annualmente, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Regionale, le articolazioni del bilancio aziendale in budget finalizzate al finanziamento delle Zone Territoriali. Le Zone Territoriali, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Piano Strategico Aziendale, definiscono proposte relative ad obiettivi ed azioni per l'anno di riferimento, individuando, contestualmente, le risorse necessarie per il loro perseguimento e procedendo al processo negoziale intrazonale. Le suddette proposte, verificate preliminarmente con la Direzione Generale al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema, costituiranno la base con cui l'ASUR e le singole Zone, congiuntamente, si presenteranno al tavolo negoziale regionale. Il budget generale d'Azienda, che si allega al Bilancio economico preventivo, viene approvato dalla Giunta Regionale. Con periodicità trimestrale sono prodotte, in modo sistematico, le informazioni di attività e di utilizzo delle risorse per verificare che l'andamento della gestione sia in linea con gli obiettivi previsti ed adottare, in caso contrario, le misure correttive necessarie. La definizione delle fasi e dei soggetti coinvolti nel processo di budgeting è definita da apposito regolamento che dovrà prevedere modalità ispirate a rendere effettiva la massima partecipazione nel rispetto dello spirito della normativa di riorganizzazione.

Elemento prioritario all'interno del processo di aziendalizzazione è la definizione di un *sistema di governo aziendale (corporate governance)*, capace di collegare e rendere congruenti i risultati economico finanziari con quelli clinico epidemiologici, definendo l'ambito delle autonomie e l'oggetto delle responsabilità organizzative interne, così da integrare la cultura amministrativa con quella sanitaria per il perseguimento di obiettivi comuni.

L'ASUR garantisce in ogni Zona Territoriale :

- A. l'equilibrio tra i finanziamenti ed i livelli di assistenza (LEA) programmati e concordati con la Regione;
- B. l'equilibrio complessivo tra i costi di produzione ed erogazione dei servizi assistenziali ed il sistema di remunerazione in essere, tariffario ed extra tariffario;
- C. la gestione dei flussi di cassa in grado di assicurare tempestività ed omogeneità nei pagamenti nell'intero sistema.

L'espressione in termini economico finanziari e patrimoniali delle scelte operate con il Piano Strategico Aziendale costituisce il contenuto del Bilancio pluriennale di previsione che evidenzia, in particolare, gli investimenti e la loro copertura finanziaria. È articolato per esercizio ed è aggiornato annualmente.

Il Bilancio economico preventivo espone analiticamente, per l'anno solare successivo, la previsione del risultato economico dell'Azienda. È redatto sulla base dello schema del bilancio pluriennale di previsione e corredato da una relazione illustrativa del Direttore Generale che ne costituisce parte integrante. Nella relazione vengono, tra l'altro, indicati gli investimenti da attuarsi nell'esercizio, le prestazioni che si intendono erogare, i dati analitici relativi al personale e le articolazioni del budget con i corrispondenti obiettivi e risorse.

Il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio sono rappresentati nel Bilancio di Esercizio. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione aziendale, il bilancio d'esercizio è sottoposto a certificazione.

L'azienda riconosce ed attua la divisione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, assegnate al Direttore Generale ed ai Direttori di Zona, dalle funzioni di gestione operativa riservate ai Dirigenti. A questi ultimi, in conseguenza dell'azione del governo clinico, è riconosciuta autonomia gestionale ed operativa cui è collegata una diretta responsabilizzazione sui risultati raggiunti, valutati in relazione alle risorse impiegate.

2. l'attività di controllo di gestione;

3. l'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

4. l'attività di autocontrollo;

5. il monitoraggio della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni rese.

Per quanto concerne l'attività di **controllo strategico** è di diretta competenza del Direttore Generale ed è finalizzata alla valutazione e verifica della congruenza tra obiettivi definiti dalla programmazione strategica e risultati conseguiti; l'attività di controllo di gestione è finalizzata alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati conseguiti¹⁸¹.

L'attività di **controllo di regolarità amministrativa e contabile** spetta al Collegio Sindacale.

Funzioni di controllo sono attribuite anche a specifici servizi aziendali e sovrazionali di cui all'art. 1, comma 62 legge 662/96, secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti vigenti.

¹⁸¹ Il Controllo di Gestione è definibile come il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dal management a supporto delle attività di pianificazione e controllo e per consentire di cogliere le eventuali inadeguatezze con possibili pregiudizi per i risultati prestazionali ed economici, patrimoniali e finanziari.

In particolare, il Controllo di Gestione si compone di tre elementi:

- I. un insieme di attività di pianificazione e controllo finalizzate a predefinire prima e monitorare poi le prestazioni aziendali (standard di prodotto e di processo);
- II. un set di strumenti tecnico – contabili progettati per elaborare informazioni a supporto dei processi decisionali e dell'attività di pianificazione e controllo;
- III. un sistema informativo destinato a diffondere le informazioni raccolte ed organizzate in modo selettivo, al fine di focalizzare l'informazione destinata al management sulle determinanti del valore aziendale.

Ogni componente rappresenta un sottosistema, ciascuno dei quali è complementare nei confronti di ogni altro e la cui sola considerazione integrata permette di identificare il sistema nel suo complesso.

Il Controllo di Gestione, tipica funzione di staff direzionale, è organizzativamente strutturato su più livelli; l'unitarietà della funzione e l'integrazione delle attività svolte ai diversi livelli è garantita da ruoli di coordinamento sia centrali che sovrazionali con il compito, da un lato, di segnalare al nucleo centrale i problemi e le criticità riscontrate nelle diverse zone e, dall'altro, di promuovere le politiche, gli indirizzi e le soluzioni definite dal nucleo centrale.

I nuclei operativi zionali supportano l'attività decisionale propria di ciascun livello di responsabilità presente in ambito zonale.

La funzione controllo di gestione garantisce la conoscenza dei flussi economico finanziari e dell'attività svolte mediante l'utilizzo di un adeguato sistema di reporting in grado di intervenire tempestivamente a fronte ad eventuali criticità individuate; predispone studi ed analisi economiche sull'andamento della gestione per tutti i livelli dell'organizzazione; definisce standard di prodotto e di processo; supporta le varie articolazioni aziendali nel corso del processo di budgeting.

L'ASUR ha istituito, inoltre, un **sistema di autocontrollo**¹⁸², volto ad assicurare che l'amministrazione attiva di cui alla l.r. n. 13/03 si espliciti in modo conforme alle leggi e secondo l'effettiva opportunità in relazione al concreto interesse pubblico.

Di seguito si riportano i dati riepilogativi conseguenti all'attività svolta dal Collegio sindacale nel triennio 2011-2013.

ATTIVITA' COLLEGIO SINDACALE ASUR					
ANNO	TOTALE DETERMINE ESAMINATE	TOTALE DETERMINE ATTI WEB GENERALE	% SUL TOTALE DETERMINE ATTI WEB	DI CUI DETERMINE CON RICHIESTA DI CHIARIMENTI	% SUL TOTALE DETERMINE ESAMINATE
2011	1214	13899	9%	59	5%
2012	1964	9410	21%	81	4%
2013	1799	8054	22%	74	4%

Fonte: ASUR (nota prot. n. 7862 del 07/04/2014).

Nell'ambito della verifica delle procedure di controllo interno da parte del Collegio sindacale, si evidenzia che, dal 2011, l'ASUR Marche si è dotata di un servizio di revisione volontaria del bilancio ad opera di una **società di revisione** selezionata ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 163/2006. Mentre, come previsto dalle disposizioni normative, la responsabilità della redazione del bilancio di esercizio e dei suoi allegati compete al Direttore generale, alla società

¹⁸² La funzione di autocontrollo si articola su due livelli: al primo livello, è posta in essere da ciascun dirigente nell'ambito delle proprie responsabilità e limitatamente al proprio ambito di competenza; il secondo livello, a propria volta, è articolato su due funzioni e precisamente:

- a) funzione ispettiva svolta tramite Nuclei Ispettivi Sovrazonali;
- b) funzione controllo atti svolta tramite i Nuclei di Controllo Atti di livello zonale ed aziendale.

L'ASUR, con appositi regolamenti disciplina attribuzioni, ambiti di intervento, composizione, organismi di autocontrollo, procedure, modalità di esercizio dell'attività al fine di individuare e distinguere con chiarezza il sistema di autocontrollo dagli altri controlli interni ed esterni (Collegio Sindacale; controllo di gestione; controllo strategico; Servizio Ispettivo della Regione; Osservatorio regionale degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Tale attività di controllo si pone l'obiettivo di evitare il verificarsi di irregolarità sotto il profilo amministrativo (errori, ritardi, insufficiente motivazione degli atti anche e soprattutto sotto il profilo della economicità della gestione ecc.).

Il carattere "collaborativo" dell'autocontrollo dovrà verificare attraverso i Nuclei Ispettivi i rilievi formulati dal Collegio Sindacale per evitare il ripetersi dei comportamenti censurati.

L'accertamento documentale potrà portare alla richiesta di chiarimenti e, ove possibile, di integrazioni e/o modifiche di quanto formalmente deciso sempre in un'ottica evolutiva.

Eventuali situazioni di particolare criticità e problematicità tali da comportare revoca o annullamento degli atti, troveranno estrinsecazione nel potere di autotutela da esercitare nel rispetto dell'ordinamento giuridico.

Il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni rese rappresentano obiettivo prioritario dell'ASUR, perseguito con l'attivazione di specifico sistema di monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni della DGRM 1212/04.

di revisione compete il giudizio (relazione) "*professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile*¹⁸³".

A seguito delle verifiche istruttorie condotte, **la Sezione segnala di valutare l'opportunità di implementare la funzione di *Internal Auditing***, così come pure osservato dal Collegio sindacale. In particolare, in detta funzione dovrebbero essere ricomprese tutte le azioni intraprese con il fine di migliorare la gestione del rischio ed accrescere le possibilità di conseguire gli obiettivi prestabiliti, con efficienza ed economicità¹⁸⁴. Si segnala, inoltre, la possibilità di un potenziamento della funzione di contabilità analitica, come segnalato dal collegio sindacale.

Aziende ospedaliere

Da quanto emerso in sede di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con riferimento al bilancio 2011¹⁸⁵, all'interno delle Aziende ospedaliere della Regione Marche sono operativi:

- ✓ **il controllo di gestione e nucleo di valutazione;**
- ✓ **il sistema budgetario;**
- ✓ **il sistema di contabilità analitica.**

In particolare, dalla consultazione dell'atto aziendale¹⁸⁶ si evince che l'Azienda articola il proprio sistema di controlli interni nelle quattro funzioni di:

- **controllo strategico;**
- **controllo di gestione**¹⁸⁷;

¹⁸³ "Relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011", Compagnia Europea di Revisione Srl, prot. n. 17465 del 13 luglio 2012.

¹⁸⁴ L'ufficio di internal auditing dovrebbe svolgere la funzione di analisi, valutazione e miglioramento del sistema di controllo interno, dell'attività di risk assessment e dei processi di corporate governance.

¹⁸⁵ Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 58/2014/PRSS e deliberazione n. 59/2014/PRSS.

¹⁸⁶ Ultimo aggiornamento anno 2012.

¹⁸⁷ In particolare, il Controllo di Gestione, istituito in staff alla Direzione Generale, svolge un ruolo di supporto nella individuazione degli obiettivi strategici di attività. Al fine di garantire il rispetto del budget aziendale attribuito dalla Regione, tale unità organizzativa è preposta alla stima, valutazione e verifica delle risorse necessarie per sostenere i livelli quali-quantitativi di attività programmati, garantendo la compatibilità economica con il budget generale d'Azienda e la spesa sostenibile definita dalla Regione. Il Controllo di Gestione attua, altresì, un monitoraggio costante per verificare, attraverso l'elaborazione di reports periodici, il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali nonché l'eventuale adozione di misure correttive. Il Controllo di Gestione supporta la Direzione Aziendale durante il processo di budgeting, sia in riferimento alla elaborazione dei budget operativi da assegnare ai centri di responsabilità che nella definizione dei piani di committenza/attività. Attraverso il costante monitoraggio dell'andamento dell'attività e dei costi relativi alle risorse attribuite, nonché di indicatori idonei a verificare la performance delle strutture aziendali, verifica sistematicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei vincoli economici

- **controllo di regolarità amministrativa e contabile;**
- **valutazione del personale.**

A corredo del sistema di controllo, nell'atto aziendale è prevista anche la funzione di **Internal Audit**¹⁸⁸, come strumento di diffusione dei risultati e delle conoscenze, nonché di revisione della performance, al fine di orientare i comportamenti ad una logica di miglioramento continuo¹⁸⁹.

I campi di applicazione dell'audit riguardano principalmente:

1. l'organizzazione del lavoro;
2. le procedure interne;
3. i sistemi di apprendimento;
4. le modalità di sviluppo dei processi assistenziali.

In questa ottica, l'audit deve essere organizzato coinvolgendo un team di professionalità direzionali e trasversali in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali mentre, per quanto concerne la regolamentazione delle singole procedure di audit, si prevede che venga definita con appositi atti del Direttore Generale¹⁹⁰.

negoziati con le strutture interne. La disciplina dei sistemi e delle modalità di controllo è definita con appositi autonomi atti assunti dal Direttore Generale anche in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 286/99 e ss.mm.ii.

¹⁸⁸ Le tipologie di audit che l'Azienda intende adottare sono:

A) Audit Strategico. Analizza le attività di definizione e comunicazione degli obiettivi strategici, verificando nel tempo la coerenza dei comportamenti gestionali rispetto alle strategie/obiettivi dati, analizzando gli eventuali scostamenti, verificando l'adeguatezza e la coerenza dei supporti e delle informazioni disponibili.

B) Audit Tecnico-operativo. Verifica/valuta l'adeguatezza, regolarità, affidabilità e funzionalità dei sistemi e dei processi/procedure, dei metodi e delle risorse in rapporto agli obiettivi assegnati alle strutture organizzative.

C) Audit di Conformità. Assicura l'effettiva attuazione del sistema di controllo (procedure previste e regolarità dei comportamenti) per la conformità dei processi e degli atti alla regolamentazione interna (disposizioni sostanziali e procedure) ed esterna (leggi, regolamenti e direttive).

D) Audit Finanziario. Audit contabile con esame dei sistemi informativi contabili e delle risultanze numeriche periodiche di bilancio.

E) Revisione dei sistemi informativi. Consiste in un processo di verifica sulla conformità dei sistemi informativi a quanto previsto da norme, regolamenti o politiche interne.

¹⁸⁹ L'Azienda considera l'Internal Auditing quale attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione, funzionale ad assicurare a quest'ultima nel perseguimento degli obiettivi con un approccio professionale sistematico generatore di valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance.

¹⁹⁰ Anche nelle Aziende ospedaliere è stata verificata l'esistenza di un sistema regionale di controllo esterno, per la vigilanza sugli atti degli Enti del SSR da parte della Giunta ex art. 28 della LR n. 26/1996 e ss.mm.ii. (LR n. 34/1998, LR n. 12/2005, LR n. 17/2010 e LR n. 36/2013).

Peculiarità dell'articolazione territoriale ed esigenze di revisione del sistema di controllo dell'Istituto INRCA

In tema di gestione sanitaria regionale, un approfondimento a parte è dedicato alla questione relativa all'INRCA.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche, con delibera n. 127 del 12 ottobre 2012¹⁹¹ (a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti), all'esito dei controlli svolti sull'esercizio 2010 nei confronti dell'Istituto, aveva evidenziato una serie di rilevanti irregolarità, tra cui la mancata copertura di bilancio, le perdite pregresse, la rilevante anticipazione di tesoreria e la mancata attuazione del disposto di cui all'art. 13, co. 7, della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona": mancanza di accordi preventivi con le regioni in cui ha sede l'istituto di ricerca¹⁹².

Con la delibera n. 2 del 14 febbraio 2014, la Sezione ha preso atto dei provvedimenti consequenziali alla citata deliberazione n. 127/2012, evidenziando il positivo iter seguito dall'Istituto e dalla Regione Marche in relazione al complesso quadro giuridico e alle criticità contabili e finanziarie rilevate, alcune delle quali risolte in maniera definitiva, altre ancora in itinere alla data di adozione della delibera. In tale sede, la Sezione ha raccomandato di *"proseguire nell'ultima fase il percorso di risanamento dell'ente, invitando altresì i Ministeri vigilanti ad un contributo attivo per la definizione dei debiti e dei crediti vantati dall'Istituto nei confronti delle altre regioni, relativamente alle somme alle stesse già trasferite, tenendo conto dell'opportunità che delle perdite, pur nell'incerto quadro giuridico, non si facciano carico collettività diverse da quelle rispetto alle quali le prestazioni sanitarie sono erogate"*.

Alla luce delle recenti osservazioni emerse in occasione dell'esame del bilancio di esercizio 2011 dell'INRCA¹⁹³, la Sezione, nell'evidenziare le difficoltà connesse alla frammentazione territoriale, richiama l'attenzione sull'**opportunità di un intervento normativo** in

¹⁹¹ Preliminarmente si richiamano i contenuti delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo delle Marche n. 157/2009/PRSS, n. 5/2012/PRSS.

Sezione regionale di controllo Marche, deliberazione n. 127/2012.

¹⁹² L'art. 13 (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce, infatti, che *"Il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi, nelle forme previste dalla normativa vigente, tra la Regione Marche e le Regioni presso cui l'INRCA ha sedi operative per l'applicazione della presente legge e in particolare per l'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4"*. Alla luce di quanto esposto, la Sezione ha ritenuto che il mancato coordinamento con altre Regioni nell'approvazione dei documenti di bilancio ha rilevanza contabile in considerazione delle perdite reiterate di bilancio.

¹⁹³ Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 68 del 13 ottobre 2014.

Inoltre, si specifica che le verifiche effettuate dalla Sezione regionale sono state svolte avendo come riferimento la relazione al bilancio inoltrata dal collegio sindacale, conforme alle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie e dalla Delibera di questa Sezione n. 16/2013/PSSR.

considerazione del difficile coordinamento tra discipline regionali spesso difformi tra sedi diverse.

Proprio in relazione alla complessa articolazione dell'istituto, si ritiene necessario un **controllo del collegio sindacale in tutte le sedi dislocate in altre regioni**, raccomandando allo stesso collegio nonché all'istituto, di verificare il rispetto dei **vincoli** finanziari e dei tetti di spesa in relazione all'intera articolazione territoriale dell'istituto.

Inoltre, in considerazione delle difficoltà dell'organo di revisione a garantire una puntuale verifica di tutte le casse, si ritiene opportuno sollecitare l'Amministrazione affinché provveda ad una completa regolamentazione della disciplina sugli **agenti contabili**.

La Sezione invita la Regione a dotarsi di un adeguato sistema di coordinamento e controllo delle diverse articolazioni territoriali dell'INRCA, provvedendo all'**approvazione** del bilancio complessivo, oggi limitata al solo sezionale Marche.

Rilevanti e degne di essere ricordate le **iniziative attuate dalla Direzione dell'Istituto e dalla Regione** a seguito dei rilievi della Sezione regionale per il risanamento della struttura: chiusura dei presidi di Roma e Cagliari, avvenuta in data 31/12/2012, previsione di un nuovo piano industriale per il presidio di Cosenza. La conclusione dell'Accordo definito con la Regione Calabria è prevista entro i primi mesi del 2015, a seguito della nomina del nuovo Presidente.

I rallentamenti nella conclusione degli **accordi con la Regione Calabria**, dovuti a nuove elezioni, sono evidentemente del tutto indipendenti dalla volontà del management regionale e dell'INRCA, che ha costantemente cercato di ottenere la formalizzazione degli ultimi accordi.

Tra le azioni predisposte a garantire la copertura del risultato di esercizio negativo per la gestione ordinaria, è stato attivato un prestito, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 35/2013; tale prestito, non sanitario in quanto relativo a debiti di altre regioni, è considerato dalla Regione Marche un conferimento di risorse tale da riequilibrare i conti in attesa dei contenziosi o accordi transattivi con altre regioni.

Da ultimo va ricordata la conclusione del limite temporale della **gestione liquidatoria**, che determina per la Regione Marche la necessaria rappresentazione unitaria dei conti dell'Istituto dai prossimi documenti di bilancio.

Rispetto al sistema di controllo dell'INRCA, la Regione ha ritenuto opportuno precisare, nella comunicazione del 20 gennaio u.s., quanto segue:

- *"la Regione sta predisponendo un regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale;*
- *in assenza di una programmazione da parte delle Regioni a cui afferiscono i presidi dell'INRCA e in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, la Regione Marche ha provveduto ad approvare parzialmente, limitatamente al sezionale Marche, il bilancio dell'INRCA con deliberazione di Giunta. Nell'accordo in fase di approvazione con la Regione Calabria è previsto che il POR INRCA di Cosenza continui l'erogazione di tutte*

le prestazioni e di tutti i servizi secondo le modalità concordate in un Piano di razionalizzazione e sviluppo. L'accordo specifica che, in base a tale Piano, la Regione Calabria si impegna al finanziamento della struttura secondo valori che garantiscano l'equilibrio economico. Quando l'accordo sarà sottoscritto, la Regione Marche sarà nelle condizioni di poter approvare l'intero bilancio di previsione e di esercizio, comprensivo dei sezionali relativi ai presidi afferenti le altre Regioni".

Per quanto, invece, attiene le criticità afferenti alla gestione liquidatoria ed ordinaria dell'Istituto, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione circa l'adozione della deliberazione di Giunta regionale del 22 dicembre 2014, n. 1442 concernente "Gestione liquidatoria dell'INRCA a norma della L.R. n. 21/06, art. 13, comma – Disposizioni per la chiusura". Con tale delibera è stato stabilito:

- 1. "di prendere atto che, ai sensi della L.R. n. 21 del 21/12/2006 e ss.mm.ii., il piano di liquidazione disposto dall'art. 13, comma 9 della stessa L.R. n. 21 del 21/12/2006, si intende concluso alla fine del 2014;*
- 2. di stabilire che il Commissario per la gestione liquidatoria presenti la rendicontazione finale di cui alla L.R. n. 21 del 21/12/2006 nell'ambito del bilancio d'esercizio 2014; trasferendo l'intero patrimonio attivo e passivo all'INRCA gestione ordinaria;*
- 3. di stabilire che l'INRCA gestione liquidatoria è tenuta a notificare ai propri creditori/debitori la chiusura ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L.R. n. 21 del 21/12/2006 e ss.mm.ii, ed il conseguente trasferimento delle posizioni creditorie all'INRCA gestione ordinaria;*
- 4. di stabilire che l'INRCA gestione ordinaria è tenuta ad assumere al 01/01/2015 la titolarità delle posizioni creditorie e debitorie dell'INRCA gestione liquidatoria;*
- 5. di stabilire che l'INRCA gestione ordinaria presenti, entro il 30/06/2015, la nuova situazione patrimoniale di apertura derivante dal recepimento delle disposizioni di cui ai punti precedenti".*

Verifiche sul funzionamento dei sistemi di controllo interno dell'INRCA

Per quanto attiene il concreto funzionamento dei controlli interni dell'**INRCA**, le verifiche della Sezione si sono concentrate su quanto dichiarato dal Collegio sindacale, il quale ha accertato che il sistema contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisce la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi.

Presso l'Ente è operativo il Nucleo di Valutazione e il Controllo di gestione, il sistema budgetario e quello di contabilità analitica, del quale l'Istituto attesta l'affidabilità e la possibilità di effettuare le valutazioni per cui è finalizzato.

In merito al funzionamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, il Collegio Sindacale, con nota del 09/06/2014 (ns. prot. n. 2018 del 10/06/2014) ha rilevato di avere sempre effettuato la propria attività ed i propri controlli sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti specifiche per le Aziende sanitarie. In particolare, *"il Collegio, ha altresì vigilato "sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie"¹⁹⁴, ed:*

- *ha effettuato i controlli sul conto consuntivo e preventivo e predisposto le dovute relazioni, verificando l'osservanza delle norme;*
- *ha ripetutamente relazionato circa la perdurante situazione di deficit di bilancio e informato gli organi competenti delle problematiche relative alle cause in corso con le regioni ove l'INRCA era presente;*
- *ha vigilato "sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione";*
- *ha effettuato i controlli delle casse economiche, ticket, nonché delle farmacie;*
- *ha effettuato "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge";*
- *ha partecipato alle riunioni del Consiglio di indirizzo e Verifica (così come previsto anche dalla normativa regionale) e riferito allo stesso eventuali problematiche e/o informazioni ritenute da evidenziare;*
- *ha avuto un costante confronto con il Direttore Generale e con i vari dirigenti".*

Nell'ambito dei controlli interni, vi sono poi i controlli tesi a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

A tal fine è operativa, all'interno dell'Istituto, la contabilità analitica e viene dato corso al sistema budgetario che si concretizza con il ciclo della programmazione ex ante e del controllo nel durante ed ex post.

Si evidenzia che i controlli avvengono attraverso i report mensili e trimestrali che vengono inviati alle UU.00. sull'andamento del consumo dei beni e i report trimestrali sull'utilizzo delle risorse umane; sempre nella logica del controllo, è specificato che, trimestralmente, viene

¹⁹⁴ Come riferito nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 68/2014, *"In merito alla specifica richiesta di questa Sezione di relazionare in merito al funzionamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, con particolare riguardo all'attuazione delle disposizioni in materia dettate dal D.lgs. n. 286/1999, e di trasmettere i report relativi ai controlli effettuati, il Collegio Sindacale, con nota del 09/06/2014 (ns. prot. n. 2018 del 10/06/2014) ha rilevato di aver sempre effettuato la propria attività ed i propri controlli sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti specifiche per le Aziende sanitarie.*

Nello specifico, circa i "controlli di regolarità amministrativo-contabile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e all'articolo 2 del d.lgs 286/1999", il Collegio ha adempiuto nel rispetto del D.Lgs. 123 del 30/06/2011 ed, in particolare, in applicazione degli articoli 2 (principi del controllo di regolarità amministrativa e contabile) e 20 (compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali) del menzionato decreto".

redatto ed inviato ai Ministeri competenti il Conto economico suddiviso per sezionali regionali di riferimento con la relativa certificazione del Direttore Generale.

La fase di controllo è realizzata anche nell'ambito del sistema informativo dell'area amministrativa contabile e magazzino (Navision)¹⁹⁵.

Esiti della verifica del sistema dei controlli interni – Relazione annuale del Presidente della Regione Marche – esercizio 2013

Dalle verifiche condotte dalla Sezione sul funzionamento del sistema dei controlli interni, è emersa una sostanziale coerenza con quanto attivato nel corso del 2012.

In materia di adempimenti effettuati nell'esercizio 2013, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 118/2011 del d.lgs. la Regione Marche ha adeguato il proprio bilancio regionale ai fini della **trasparenza** dei conti sanitari e alla finalizzazione delle risorse al finanziamento del servizio sanitario regionale¹⁹⁶.

Con la delibera n. 1696 del 3 agosto 2012 la Giunta regionale ha provveduto a dettare le **direttive per i Direttori generali** degli enti del SSR ai fini dell'attuazione del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*".

La Regione ha implementato i **controlli relativi all'assistenza farmaceutica territoriale** al fine di verificare il rispetto dell'onere a carico del SSN così come previsto dall'art. 15, comma 3, del d.l. n. 95/2012.

La Regione, come previsto dall'art. 15, co. 10, d.l. n. 95/2012, ha attivato il **registro dei farmaci**. Tuttavia, come riferito nella Relazione 2013, in considerazione del passaggio alla nuova piattaforma telematica AIFA dei Registri, avvenuta ad inizio 2013, non è stato possibile, nel corso dell'anno, provvedere ai rimborsi previsti dai cosiddetti Management Entry Agreements MEA (ovvero accordi di accesso condizionato al mercato e di condivisione del rischio).

Solo nel corso del primo semestre 2014, è stato elaborato dall'Associazione un piano di attivazione delle procedure di rimborso. La Regione Marche ha attivato una procedura che

¹⁹⁵ In effetti all'interno del sistema è inserito, "*per Conto Economico e Presidio di riferimento, un budget (provvisorio fino alla redazione del Bilancio preventivo annuale e poi definitivo) che rappresenta il limite di spesa bloccante per tutti coloro che sono deputati ad emettere ordini verso i fornitori. Pertanto la verifica dell'andamento di questa sorta di "castelletto" consente al Controllo di gestione di monitorare l'andamento complessivo della spesa al momento in cui la stessa si genera veramente, ovvero al momento della redazione dell'ordine*".

¹⁹⁶ È, inoltre, in corso la perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie.

facilita la gestione delle richieste di rimborso, attraverso la produzione di linee guida cui tutti gli operatori sanitari coinvolti dovranno attenersi.

Sono stati, inoltre, implementati i **controlli per verificare l'effettiva applicazione delle riduzioni degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti** in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, così come previsto dall'art. 15, co. 13, lett. a), d.l. n. 95/2012¹⁹⁷. Sono stati adottati i provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dalla lett. c), del medesimo articolo in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del SSN.

La citata delibera n. 1696/2012, oltre a delineare le azioni vincolanti per i Direttori generali, contiene indicazioni circa la riduzione del numero di posti letto, in attesa della conclusione del processo di progettazione e costruzione di nuovi ospedali, con l'accorpamento delle strutture esistenti.

In attuazione della precedente disposizione, la Giunta regionale ha approvato¹⁹⁸:

- la deliberazione n. 735 del 20 maggio 2013 recante *"Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012"*;
- la deliberazione n. 826 dell'1 giugno 2013 avente ad oggetto *"Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012"*.

Nella Regione è operativo un **sistema centralizzato per gli acquisti**¹⁹⁹.

In particolare, con legge regionale n. 12 del 14 maggio 2012 è stata istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) e ne sono state disciplinate le competenze e l'organizzazione. La SUAM esercita, per gli Enti del Servizio sanitario regionale, anche le funzioni di centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione delle procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi ed opera per gli stessi quale centrale di committenza. La delibera di Giunta regionale n. 1670 del 26 novembre 2012 "L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche" disciplina la costituzione della

¹⁹⁷ La Regione riferisce che *"nel 2012 i controlli sono avvenuti con il monitoraggio dei risultati attesi nella deliberazione della Giunta regionale n. 1220/2012. Anche per il 2013 sono in corso tali verifiche, che saranno condotte contestualmente al controllo dei dati richiesti sull'applicazione da parte degli Enti della normativa sulla spending review nell'ambito degli adempimenti 2013"*.

¹⁹⁸ La Regione ha attestato che le riduzioni effettuate garantiscono il rispetto dei parametri prefissati.

¹⁹⁹ Per un ulteriore approfondimento, si rinvia allo specifico paragrafo della relazione al rendiconto 2013 (cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 55/2014/PARI).

SUAM, la durata della fase di prima sperimentazione (1/12/2012-31/12/2014) nonché le modalità di funzionamento²⁰⁰.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 6 maggio 2013 è stato approvato il **piano triennale 2014-2016 degli acquisti di beni e servizi per gli enti del Servizio sanitario regionale** mediante procedure contrattuali gestite dalla Stazione unica appaltante (SUAM). Il programma per la fase di prima sperimentazione – anno 2014 – riguarda quattro categorie merceologiche: aghi e siringhe, antisettici e disinfettanti, presidi antidecubito, cancelleria²⁰¹.

Con riferimento all'applicazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", la Regione attesta che viene effettuato **l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri** o degli analoghi strumenti regionali (art. 10, co. 5, d.l. n. 158/2012), con periodicità semestrale.

Al fine di ridurre sprechi e consumi impropri, la Regione ha sperimentato **sistemi di riconfezionamento (anche personalizzato) dei medicinali** distribuiti nelle AA.OO; più in

²⁰⁰ Con successivo decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 6 del 28/2/2013 è stato costituito il Gruppo di lavoro per l'individuazione dei beni e servizi da acquisire mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM.

²⁰¹ Inoltre, con la stessa delibera è stato dato mandato al dirigente del Servizio Sanità di individuare formalmente, sentito il Coordinamento degli Enti del Servizio sanitario regionale, il personale tecnico preposto sia alla definizione delle caratteristiche tecniche omogenee e dei relativi costi parametrici di tutti i beni e servizi elencati nel piano triennale, sia alla redazione della progettazione tecnica ed estimativa da porre a base delle relative procedure.

Secondo quanto riferito dalla Regione nella Relazione annuale, Con successivo decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 34 del 29/5/2013:

sono stati costituiti i quattro gruppi tecnici per le altrettante categorie merceologiche del programma per la fase di prima sperimentazione - anno 2014;

sono stati assegnati ai gruppi tecnici i compiti di definire le caratteristiche tecniche omogenee ed i relativi costi parametrici e di redigere la progettazione tecnica ed estimativa da porre a base di gara;

è stata stabilita la data del 30 settembre 2013, quale termine ultimo per la conclusione dei lavori da parte dei gruppi tecnici per le categorie merceologiche aghi e siringhe, antisettici e disinfettanti, cancelleria, e la data del 31 gennaio 2015 quale termine ultimo per la conclusione dei lavori per la categoria merceologica presidi antidecubito.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 27/12/2013 sono state ridefinite le date del piano triennale degli acquisti di beni e servizi di cui alla DGR n. 649/2013, limitatamente alle categorie merceologiche del programma per la fase di prima sperimentazione - anno 2014 – è stabilita la data del 31 dicembre 2013 quale termine ultimo per la conclusione dei lavori da parte dei gruppi tecnici e quella del 31 marzo 2014 quale termine ultimo per la trasmissione alla SUAM della progettazione tecnica ed estimativa per le categorie merceologiche aghi e siringhe, antisettici e disinfettanti, cancelleria.

Entro la fine dell'anno 2013 i gruppi tecnici hanno trasmesso al Servizio sanità la documentazione tecnica/estimativa prevista. Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 1468 del 28/10/2013, è stato approvato lo schema di convenzione tra la SUAM e gli Enti del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle procedure contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori, è stato incaricato il direttore della SUAM alla sottoscrizione di tale convenzione ed è stata approvata la modulistica utile alle procedure per la conclusione e l'esecuzione dei contratti pubblici finalizzati all'acquisizione di beni. Tale modulistica è stata successivamente modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 1657 del 9/12/2013 e n. 15 del 20/1/2014.

particolare, le aziende ospedaliere personalizzano il confezionamento e la distribuzione dei prodotti galenici e delle sacche nutrizionali.

Al termine dell'esercizio 2014, la SUAM sta concludendo la fase di prima sperimentazione, nel corso della quale l'attività è stata sostanzialmente diretta alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi concernenti il Servizio sanitario regionale, in considerazione della rilevanza, anche in termini economici, della relativa spesa. Nonostante le difficoltà operative, sono di prossima pubblicazione i bandi relativi agli acquisti di aghi e siringhe, nonché di antisettici e disinfettanti.

In merito alle scelte da effettuare in relazione alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, è in corso un approfondimento.

La Regione, in particolare, sta valutando se designare un **soggetto aggregatore** o stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze per lo svolgimento, da parte di CONSIP, dell'attività di centrale di committenza.

Riguardo all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di una centrale di committenza per ciascuna Regione, peraltro, non risultano fornite indicazioni dall'Autorità nazionale anticorruzione, alla quale sono stati trasferiti i compiti e le funzioni svolte dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Rispetto alle convenzioni Consip e all'approvvigionamento sul mercato elettronico non sono state disposte deroghe.

La Regione Marche, nella relazione annuale del Presidente, ha comunicato di **non avere ancora predisposto la relazione periodica al "Percorso attuativo della certificabilità" (PAC)**, secondo lo specifico schema approvato con decreto interministeriale 1 marzo 2013 "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità", come peraltro già successo nell'esercizio 2012²⁰²; tuttavia, con deliberazione della Giunta regionale n. 1667 del 25 novembre 2013 è stato **adottato il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC)**. La prima relazione sullo stato di attuazione era prevista entro il 30 settembre 2014 (Adempimenti 2013).

A seguito dei rilievi istruttori in merito alla mancata predisposizione della relazione periodica al "Percorso attuativo della certificabilità" (PAC), avanzati con la citata nota prot. n. 3333 del 18 novembre 2014, la Regione Marche ha predisposto una nota di aggiornamento secondo cui *"La relazione sullo stato di attuazione del Percorso attuativo di certificabilità (PAC) è stata predisposta in bozza, ma non è stata trasmessa al Tavolo degli adempimenti in quanto non*

²⁰² Nella Relazione annuale 2012, la Regione Marche aveva motivato il mancato rispetto del termine stabilito al fatto "che la Regione, prima di procedere all'approvazione del programma, ha ritenuto opportuno porre in essere tutte le azioni necessarie per la completa riconciliazione dei debiti e crediti delle aziende del Sistema sanitario regionale, sia verso la Regione che infragruppo. Tale attività di riconciliazione, infatti, è stata reputata imprescindibile ai fini della corretta certificazione dei bilanci aziendali".

richiesta per la riunione del 21/10/2014, alla quale la Regione Marche è stata convocata per la verifica degli adempimenti 2013.

*Durante l'incontro è stato comunicato che il Tavolo degli adempimenti aveva approvato il PAC adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1667/2013, con la prescrizione di esplicitare in maniera più dettagliata le azioni previste, individuando le singole fasi attuative del percorso. **Le relazioni sullo stato di attuazione saranno richieste a partire dal 2015.** Il Tavolo degli adempimenti ha comunicato che sarà trasmesso un verbale specifico sull'argomento. Tale verbale non risulta ancora pervenuto".*

Rispetto alla relazione sul Percorso attuativo di certificabilità, la Regione ha provveduto ad inviare il verbale del Tavolo degli adempimenti del 21/10/2014 nonché la deliberazione di Giunta regionale del 22 dicembre 2014, n. 1441 "Modifica della DGR n. 1667 del 09/12/2013 - Sostituzione delle schede del Percorso Attuativo della Certificabilità"²⁰³.

Nello specifico, va evidenziato che "con DGR n. 455 del 14/04/2014 è stata approvata la modifica della relazione di accompagnamento al PAC di cui all'allegato D della DGR n. 1667 del 09/12/2013 ed è stato nominato il Dirigente della P.F. Programmazione economico finanziaria del Servizio sanitario regionale e ragioneria quale unico responsabile del coordinamento del PAC".

Secondo quanto si apprende dal verbale, trasmesso alla Regione Marche in data 11 dicembre 2014, le raccomandazioni e prescrizioni del Tavolo di Verifica degli adempimenti sono di seguito sintetizzate:

- a) "si prescrive la separazione del momento di definizione delle procedure da quelle di implementazione delle stesse, nonché la previsione, dopo un congruo tempo di applicazione delle procedure, di una fase di verifica di corretta esecuzione delle stesse;*
- b) si invita a valutare la compatibilità delle date inserite nelle azioni relative alla messa a regime dei libri contabili per la GSA ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 118/2011;*
- c) si richiede la valutazione della necessità di adeguamento/ricostruzione dei saldi di bilancio a seguito delle procedure che saranno introdotte nel percorso di certificabilità regionale;*
- d) si raccomanda, in particolare, di presidiare adeguatamente le Aree del PAC relative alla GSA e al Consolidato regionale, poiché non sono state previste revisioni limitate (espressione di un giudizio professionale su una o più poste di bilancio affidata a soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 27/10/2010)".*

²⁰³ Nota prot. n. 155 del 20 gennaio 2015, Allegati nn. 1 e 2.

Con la delibera n. 1441/2014, in particolare, sono state sostituite le schede del PAC (all. A) di cui alla DGR n. 1667/2013, così recependo le prescrizioni e raccomandazioni evidenziate nel verbale del 21 ottobre 2014 :

- a) *"per ogni azione del PAC sono state esplicitate le seguenti fasi: (i) Analisi (ii) Definizione delle procedure (iii) Implementazione (iv) Applicazione a regime (v) Verifica della corretta applicazione, e per ogni fase, è stata individuata una data di scadenza;*
- b) *nella scheda relativa alla GSA, si è precisato che, a partire dal bilancio d'esercizio 2012, la redazione dei libri contabili e la gestione della contabilità economico-patrimoniale della GSA è stata garantita, secondo le disposizione del D. Lgs 118/2011 e s.m.i..;*
- c) *nelle schede del PAC sono stati evidenziati i casi di adeguamento/ricostruzione dei saldi di bilancio conseguenti all'applicazione delle procedure del percorso di certificabilità regionale".*

Sull'applicazione delle disposizioni previste al capo 1 (Norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria), art. 1, del citato d.l. n. 158/2012, la Regione ha precisato, in primo luogo, di avere previsto la costituzione di forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) e di forme organizzative multiprofessionali (unità complesse di cure primarie), come peraltro già segnalato nella Relazione annuale 2012²⁰⁴.

Inoltre, l'Ente ha assicurato l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo ed al **sistema informativo nazionale** compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, mediante idonei strumenti informatici²⁰⁵.

²⁰⁴ Come riferito nella Relazione, *"Per quanto riguarda la medicina convenzionata è necessario che la norma citata sia recepita negli Accordi collettivi nazionali e in quelli regionali. Gli accordi integrativi regionali della Regione Marche con i medici convenzionati, non più rinnovati ed ancora vigenti (medici di medicina generale – deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 2/7/2007; pediatri di libera scelta – deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 7/9/2009; specialisti ambulatoriali – deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 14/3/2011), oltre a prevedere le forme associative complesse (rete e gruppo), hanno regolamentato quanto già stabilito dagli Accordi collettivi nazionali di riferimento in relazione alle Equipres territoriali, alle quali i medici devono obbligatoriamente partecipare. In particolare ne hanno regolamentato la formazione sul territorio e hanno previsto che il programma e le azioni delle Equipres siano condivise con tutti i medici convenzionati e con il distretto. Le Equipres territoriali devono individuare al loro interno un coordinatore. Date le loro caratteristiche, le Equipres sono aggregazioni funzionali multiprofessionali".*

²⁰⁵ Come specificato nella Relazione, *"La Regione, prima in via preliminare con nota indirizzata al Ministero della Salute in data 31/3/2010, poi con deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 4/6/2012, ha adottato la modalità centralizzata (SAC) per la distribuzione e consegna delle credenziali ai soggetti prescrittori e per la trasmissione delle certificazioni e dei dati. Il sistema SAC è già utilizzato correntemente dai medici per quanto riguarda la trasmissione dei certificati di malattia: i medici hanno ricevuto le credenziali per l'accesso al sistema e già da tempo provvedono alla suddetta trasmissione. Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette e la relativa trasmissione dei dati, la Regione sta approntando le strutture informatiche idonee a soddisfare tutti gli obblighi informativi e ha sottoscritto*

La Regione ha previsto la graduatoria unica per l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale riconfermando quanto specificato nella Relazione 2012 a cui si rimanda .

Per quanto concerne le misure di razionalizzazione e di riorganizzazione dell'attività libero professionale **intramoenia** intraprese ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 158/2012, la Regione Marche ha provveduto a dettare disposizioni temporanee e urgenti in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario regionale ²⁰⁶ .

con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta un "protocollo di intesa per l'implementazione e lo sviluppo della rete per l'informatizzazione territoriale ai sensi della DGR 1700 del 16/12/2013" (pubblicato sul BUR n. 4 del 9/1/2014). Tale protocollo di intesa prevede l'individuazione di un gruppo di avvio costituito da 215 medici di medicina generale e 49 pediatri di libera scelta disponibili ad iniziare la dematerializzazione in via sperimentale. Il gruppo di avvio è stato individuato e sta avvenendo la graduale implementazione del sistema che ad oggi vede coinvolti n. 112 medici, n. 334 farmacie di tutta la Regione e più di 42.000 ricette dematerializzate. Si prevede a breve il completo coinvolgimento di tutto il gruppo di avvio e a seguire la messa a regime per tutti gli altri medici".

²⁰⁶ In particolare, tali disposizioni sono finalizzate a regolare la possibilità, per i dirigenti sanitari dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo, di temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionale presso studi professionali e presso strutture sanitarie non accreditate fino al 30/4/2013 (DGR n. 1796 del 28/12/2012). "Successivamente, per garantire tutti gli adempimenti che presuppongono l'individuazione di modalità tecniche ed operative, la rivisitazione conseguente della disciplina regionale in materia di attività libero professionale intramuraria e, prima ancora, l'esatta individuazione di sedi logistiche deputate, con deliberazioni n. 646 del 6/5/2013, n. 1168 del 29/07/2013 e n. 1743 del 27/12/2013 la Giunta regionale ha adottato ulteriori disposizioni transitorie e urgenti in materia di attività libero professionale aziendale per consentire all'ASUR, tramite procedura d'interpello, di reperire spazi esterni da locare per rispondere al fabbisogno evidenziato dagli Enti del SSR. Tra gli Enti del SSR va esclusa l'INRCA che ha utilizzato gli spazi aziendali per garantire l'esercizio delle attività in libera professione intramoenia. Relativamente alla procedura di interpello, per quanto riguarda le Aree Vaste n. 4 di Fermo e n. 5 di Ascoli Piceno, le stesse hanno dichiarato di avere spazi disponibili e sufficienti per lo svolgimento dell'attività libero professionale nelle rispettive aree".

Le procedure di interpello nelle Aree Vaste n. 1, n. 2 e n. 3 hanno dato il seguente esito: "Nell'Area Vasta n. 1, l'interpello è stato attivato per le aziende ospedaliere Marche Nord e OO.RR. di Ancona in quanto l'Area Vasta ha proceduto all'internalizzazione dell'attività libero professionale. Nell'Area Vasta n. 2, l'interpello attivato per l'individuazione degli spazi, anche per i professionisti dell'azienda OO.RR. di Ancona e dell'azienda A.O. Marche Nord, si è concluso con l'individuazione di 14 strutture, per complessivi 42 ambulatori. In tale Area Vasta è in corso di definizione la procedura di stipula dei contratti di locazione con le strutture ed è stata richiesto il collegamento al CUP regionale (non risulta ancora comunicato l'IP statico da parte delle strutture private).Nell'Area Vasta 3, l'interpello si è concluso con l'individuazione di n. 3 strutture, per complessivi 17 ambulatori. Con due strutture sono stati stipulati i contratti di locazione ed è attivo il collegamento in rete. Per la terza struttura, non essendovi richiesta da parte dei professionisti, non si è proceduto alla stipula del contratto. L'azienda A.O. Marche Nord e l'azienda OO.RR. di Ancona hanno provveduto alla stipula dei contratti di locazione con le strutture individuate ed hanno reso operativo il collegamento al CUP regionale, in esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1289/2013".

Pertanto, alla data del presente rapporto, la Regione Marche non ha ancora adottato il programma sperimentale presso i singoli studi professionali; ne deriva che tutti i professionisti a rapporto di lavoro esclusivo esercitano l'attività libero professionale negli spazi aziendali o negli spazi individuati dall'Azienda. Infine, è stato posticipato al 31/12/2014 il termine per la predisposizione delle nuove **linee guida** per l'esercizio della libera professione intramuraria sia per definire la nuova regolamentazione a chiusura delle procedure di reperimento degli spazi necessari, sia per consentire la consultazione sindacale.

Secondo quanto comunicato dalla Regione Marche con nota prot. n. 140 del 19 gennaio 2015, *"Entro il mese di gennaio 2015 verranno sottoposte alla Giunta regionale, per la relativa approvazione, le nuove linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei regolamenti aziendali per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria, all'interno delle quali verranno definiti i criteri per la formazione delle tariffe della libera professione intramuraria e la conseguente copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende"*.

La Regione ha attestato di effettuare il **monitoraggio delle attività libero professionali** svolte presso gli enti del servizio sanitari, verificando che i ricavi coprono integralmente i costi così come prescritto dall'art. 1, co. 4, l. n. 120/2007. Secondo quanto riferito dall'Ente, sono gli stessi enti del Servizio sanitario regionale che definiscono le tariffe delle attività libero professionali, prevedendo la copertura di tutti i costi aziendali diretti e indiretti. In sede di redazione del bilancio d'esercizio viene predisposta una tabella riepilogativa dei costi e dei ricavi sostenuti.

La Sezione, in sede istruttoria, ha segnalato la possibilità che i costi dell'intramoenia non siano integralmente coperti dal momento che, secondo quanto riportato in relazione, essi sembrerebbero non comprendere **l'indennità di esclusività** medica per la quota parte riconducibile all'attività stessa.

La Regione Marche ha puntualizzato che, in merito alla contabilizzazione dell'indennità di esclusività, gli enti del Servizio sanitario regionale definiscono le tariffe delle attività libero-professionali prevedendo la copertura di tutti i costi aziendali diretti e indiretti. L'attività risulta in equilibrio per tutti gli enti. Inoltre, secondo quanto riferito dall'Ente, *"il nuovo schema della Nota integrativa al Bilancio di esercizio di cui al decreto legislativo n. 118/2011, nella tabella dei ricavi e dei costi dell'attività libero professionale, riporta la voce di costo relativa all'indennità di esclusività. Al riguardo **non sono state emanate linee guida**, né indicazioni sulle modalità di compilazione della tabella.*

*Nelle tariffe delle attività libero-professionali l'indennità di esclusività non è considerata quale costo da coprire, essendo una **voce contrattuale non correlata all'attività libero-professionale.***

Da una verifica effettuata presso altre Regioni, è emerso che in alcune di queste (Veneto, Toscana) gli enti del servizio sanitario compilano la tabella inserendo anche il valore dell'indennità di esclusività, rappresentando pertanto una gestione in perdita, mentre in altre (Umbria, Emilia Romagna) lasciano la riga vuota, rappresentando una gestione in equilibrio.

Non risultano Regioni che abbiano dato indicazioni specifiche su come compilare la tabella.

La questione è stata riportata al **Comitato della Conferenza Stato-Regioni** riguardante il settore del personale, al quale partecipa anche un rappresentante del Ministero della Salute.

Le Regioni presenti, dietro espressa sollecitazione dell'Emilia-Romagna, hanno convenuto che il rigo dell'esclusività non vada compilato e che tale indirizzo possa essere formulato dalle singole Regioni".

Alla luce delle considerazioni avanzate dalla Regione Marche, la Giunta regionale, in assenza di un diverso orientamento da parte del Ministero della Salute, nella deliberazione concernente le disposizioni per la redazione del bilancio di esercizio 2014, "**darà indicazione di non iscrivere, tra i costi della libera professione, l'indennità di esclusività ma di rappresentare tale voce all'interno delle tabelle relative ai costi del personale**".

La Sezione esprimendo perplessità in merito riserva ulteriori approfondimenti all'esito degli accertamenti istruttori in atto sulla regolarità contabile delle singole aziende.

Rispetto all'indennità di esclusività, in sede di controdeduzioni, la Regione Marche ha richiamato i contenuti della nota prot. n. 139 del 19 gennaio 2015. In particolare, per quanto riguarda la "contabilizzazione dell'indennità di esclusività [...] si precisa che tale indennità costituisce un diritto contrattuale spettante al professionista che sceglie di instaurare un rapporto di esclusività con l'azienda sanitaria. Il rapporto di esclusività prevede, fra le altre opzioni, la possibilità per il professionista di esercitare l'attività libero-professionale all'interno dell'azienda, quella di partecipare a programmi premiali e quella di assumere incarichi aggiuntivi. L'indennità di esclusività, pertanto, non è connessa necessariamente ed esclusivamente all'esercizio della libera professione; per tale motivo si ritiene che non debba essere contemplata tra le voci di costo da coprire mediante le tariffe delle attività libero-professionali". Ulteriormente, secondo quanto esplicitato nell'art. 5, co. 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 "L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali".

Così come riferito nel corso della Relazione 2012, con deliberazione n. 435 del 25 marzo 2013 la Regione ha dato attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 4, d.l. n. 158/2012 in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico definendo, in particolare, le modalità e i criteri per l'istituzione dell'elenco degli idonei per le **nomine delle direzioni generali** degli enti del Servizio sanitario regionale e dei direttori di Area vasta dell'ASUR. La Regione Marche riconferma di avere avviato la procedura per la formazione degli elenchi regionali: con la DGR

n. 688 del 13 maggio 2013 è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione degli idonei mentre sono ancora in corso di definizione i provvedimenti regionali per gli ulteriori adempimenti.

Un ulteriore aspetto su cui la scrivente Sezione si è soffermata nella fase istruttoria del presente referto ha riguardato lo **stato di attuazione della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)**. Nel merito, la Regione ha comunicato che la Giunta regionale, con delibera n. 398 del 1 aprile 2014 "L.R. n. 26/1996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenda regionale sanitaria (ARS)" ha affidato l'incarico di terzo certificatore della Gestione sanitaria accentrata (GSA) alla P.F. Sistema di governo del servizio sanitario regionale. Secondo quanto verificato dalla Sezione, sulla base della documentazione inviata dalla Regione, il **certificatore ha trasmesso il proprio parere favorevole** (nota prot. n. 9569/ARS del 10 ottobre 2014):

"- sulla coerenza dei dati del bilancio d'esercizio 2013 della GSA e dei dati inseriti nei modelli ministeriali con le risultanze della contabilità generale;

- sulla conformità dei dati del bilancio d'esercizio della GSA con i dati del bilancio finanziario della Regione;

- sulla riconciliazione dei dati di cassa della GSA con quelli della Regione – conto Sanità".

Inoltre, l'Amministrazione regionale ha informato che il **bilancio di esercizio 2013** della GSA è stato adottato con decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 100/2014; il **bilancio consolidato** 2013 del Servizio sanitario regionale è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1180/2014.

Per completezza di informazione, in merito alla gestione sanitaria regionale, la Sezione richiama le criticità evidenziate nella relazione al rendiconto regionale 2013, che possono essere di seguito riassunte:

- a. criticità afferenti alla gestione liquidatoria ed ordinaria INRCA²⁰⁷;
- b. violazione della spesa farmaceutica territoriale (la cui percentuale è pari al 11,5% laddove il limite fissato è di 11,35%)²⁰⁸;

²⁰⁷ Risultato di esercizio negativo per la Gestione ordinaria, pari ad Euro, imputabile esclusivamente al Presidio della Regione Calabria; scaduti i termini per la chiusura contabile della gestione liquidatoria (72 mesi dal 23/06/2008, ex comma 11, art. 13 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 21); utilizzo continuativo anticipazione di tesoreria per il Presidio di Cosenza.

²⁰⁸ Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", è previsto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato

- c. violazione della spesa farmaceutica ospedaliera (la cui percentuale è pari al 4%, rispetto al limite del 3,5% e comunque inferiore alla media nazionale pari al 4,22%);
- d. Violazione della spesa per il personale a tempo indeterminato ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009, sia a livello regionale che di singolo ente;
- e. Violazione della spesa per il personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 d.l. n. 78/2010;
- f. Mancata attuazione operativa delle centrali di acquisto.

Sul punto a) si rimanda alle considerazioni incluse nel precedente paragrafo "Peculiarità dell'articolazione territoriale e necessità del sistema di controllo dell'Istituto INRCA".

In merito al punto b) la Regione riferisce di poter essere considerata adempiente, avendo registrato un equilibrio economico complessivo, ai sensi dell'art. 5 co. 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222²⁰⁹.

La Regione ha riferito che per il 2014 è allo studio una serie di iniziative che dovrebbe permetterle di rientrare nei tetti di spesa.

Sul punto c) l'Amministrazione ha rassicurato sul raggiungimento del tetto previsto in vista della scadenza del 2015, anno in cui l'equilibrio complessivo non sarà più sufficiente per considerare la Regione adempiente, ai sensi del citato art. 5, co. 5 del d.l. n. 159/2007.

Per quanto sottolineato al successivo punto d), quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni, assimilando il limite a quello del comma 71, farebbe ritenere adempiente la Regione Marche in equilibrio complessivo.

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione, nella proposta di assestamento è stato inserito un articolo in materia di **lavoro flessibile per gli enti del servizio sanitario regionale**; infatti l'art. 27 della pdl n. 459/9 della seduta del 2 dicembre 2014 (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria) stabilisce, al primo comma, che *"Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legge 31 maggio*

al valore del 6,5 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento".

²⁰⁹ L'art. 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico) del citato d.l. n. 159/2007, al comma 5, precisa *"A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo".*

2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza". Ai commi successivi è stabilito che spetta alla Giunta regionale definire le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procedere annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati. La Giunta regionale definisce, inoltre, le misure di compensazione necessarie a preservare l'equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale.

Per quanto concerne l'ASUR, la Sezione ritiene opportuno evidenziare, anche in questa sede, la complessità territoriale e la rilevanza della dimensione economica della struttura analizzata, in relazione alla quale risulta sottodimensionato l'organo istituzionalmente previsto per il controllo economico-finanziario, soprattutto per quanto riguarda il campione dei provvedimenti analizzati e le verifiche in loco. Infine, come peraltro indicato per l'INRCA, la Sezione invita la Regione ad una completa regolamentazione della disciplina sugli agenti contabili, tenuto conto della difficoltà dell'organo di revisione a garantire una verifica puntuale di tutte le casse²¹⁰.

Rispetto alle criticità sopra richiamate riguardanti gli Enti del SSR, la Regione Marche ha ritenuto opportuno formulare le osservazioni di seguito riassunte:

- *Agenti contabili: la Regione Marche sta predisponendo un regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale.*
- *Misure di attuazione relative al limite di spesa farmaceutica ospedaliera: non è ancora completata l'istruttoria sull'adempimento in oggetto per l'anno 2013 da parte del Tavolo di monitoraggio degli Adempimenti LEA.*
- *Verifica del rispetto dei vincoli di legge in materia di personale – Articolo 2, comma 71, legge n. 191/2009 e verifica del rispetto dei vincoli di legge – Articolo 9, comma 28, decreto legge n. 78/2010: la regione ha osservato che tali disposizioni sono espressamente qualificate come principio generale di coordinamento della Finanza pubblica, al quale devono adeguarsi anche le Regioni e gli Enti del SSR. [...] In tale contesto normativo la Regione Marche, con la deliberazione n. 1160 dell'1/8/2011, come confermata dalla deliberazione n. 1156 del 29/7/2013, e con la deliberazione n. 1161 dell'1/8/2011 ha rafforzato, per gli anni 2011, 2012 e 2013, le manovre di graduale contenimento dei costi del personale già avviate con le precedenti deliberazioni di assegnazione dei budget, adottando anche specifiche azioni di*

²¹⁰ Sezione regionale di controllo per le Marche, delibera n. 63/2014.

contenimento delle spese degli apparati amministrativi e del personale in applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/10 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010.

Con deliberazione n. 1696 del 3/12/2012 la regione riferisce di aver ampliato, per gli anni 2012-2014, l'obiettivo di diminuzione complessiva della spesa del SSR con azioni limitative del turnover, in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione in legge n. 135/2012.

Successivamente, con deliberazione n. 551 del 17/4/2013 la Giunta regionale ha definito, in applicazione dell'articolo 12 lettera b) del Patto per la salute 2010-2012 ed in esecuzione della deliberazione n. 1696/2012, i parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli Enti del SSR. Tutte le azioni intraprese sono volte a conseguire nell'anno 2015 il raggiungimento del tetto previsto dall'articolo 2 commi 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, come richiamato dall'articolo 15 del decreto legge n. 95/2012 e quantificato in misura non superiore al costo del personale del SSR del 2004 ridotto dell'1,4%. [...]

Con deliberazione n. 977 del 7/8/2014 la Giunta regionale ha adottato, in vigore del Patto per la Salute, la direttiva vincolante per gli Enti del SSR anni 2014-2015, in materia di contenimento della spesa del personale. Il precitato accordo pattizio è stato recepito dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di Stabilità 2015), all'articolo 1, comma 584. Nel frattempo, è entrata in vigore la legge regionale n. 33/2014 (Assestamento del Bilancio 2014), la quale all'articolo 27 "Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria" prevede:

"1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati.

La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l'equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale."

Le direttive previste per gli Enti del SSR dall'articolo 27 precitato, per il contenimento del costo del personale per gli anni 2015-2016, sono in fase di definizione. Tutto ciò premesso, a livello di sistema regionale per gli anni 2012 e 2013, pur essendo chiaro il trend in riduzione costante del costo, non risulta ancora rispettato il vincolo relativo alla spesa del 2004 diminuita dell'1,4%; in ogni caso risulta per gli stessi anni mantenuto l'equilibrio economico. Gli Enti del Servizio sanitario della Regione Marche in questo contesto normativa generale hanno raggiunto, sulla base degli atti di razionalizzazione precitati, gli obiettivi attestati dai dati dei bilanci consuntivi

concernenti il consolidamento del trend di riduzione del costo del personale già avviato. Si passa da un costo regionale totale pari a euro 1.125.377.913 del 2011 ad un costo di euro 1.085.907.014 nel 2013, pari ad una riduzione del 3,51%. Tale riduzione è frutto delle politiche di contenimento del costo del personale, correlate alla riorganizzazione dei servizi, attuate dalla Regione Marche per rispondere alle normative nazionali di riduzione della spesa. Ne discende secondo la Regione, che, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, ha legittimamente potuto individuare un obiettivo di risparmio complessivo per gli Enti del SSR, senza pregiudizio per la garanzia del mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza. Fermo restando l'impegno a livello di sistema regionale a realizzare lo specifico obiettivo di riduzione dei costi, si evidenzia che rispetto alla distribuzione di quota parte delle economie ancora da realizzare per singola azienda, la stessa è meramente indicativa, poiché dall'esito del processo di riorganizzazione in atto, a livello di area vasta geograficamente intesa, sarà attuata una diversa distribuzione di attività, di personale e dunque del relativo costo tra le singole aziende. La Regione ha comunicato, infine, che non è ancora completata l'istruttoria sull'adempimento in oggetto per l'anno 2013 da parte del Tavolo di monitoraggio degli Adempimenti LEA".

L'Amministrazione regionale. Osservazioni.

La Sezione con nota protocollo n. 3985 del 23 dicembre 2014 ha trasmesso alla Regione Marche le conclusioni istruttorie relative all'indagine sui controlli interni.

La Regione Marche, con nota del 20 gennaio u.s. (prot. n.155), ha fornito elementi di replica in relazione ai paragrafi aventi ad oggetto:

- ✓ l'organizzazione amministrativa regionale;
- ✓ Modalità di esecuzione dei controlli di regolarità amministrativo-contabile;
- ✓ Agenti e funzionari delegati;
- ✓ il controllo di gestione;
- ✓ il controllo strategico;
- ✓ il rispetto degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ le società partecipate;
- ✓ il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ulteriori precisazioni in materia di controllo di gestione sono pervenute dal Comitato di controllo interno e valutazione.

Per quanto riguarda la gestione del Servizio sanitario regionale, elementi di chiarimento sono stati forniti dall'Amministrazione regionale in merito a:

- ✓ INRCA (sistema di controllo e gestione liquidatoria);
- ✓ Percorso attuativo di certificabilità.

Con note prot. n. 139 e n 140 del 19 gennaio 2015, infine, la Regione Marche ha fornito argomentazioni rispetto alle questioni riguardanti gli Enti del Servizio sanitario regionale (attività intramoenia, indennità di esclusività, spesa del personale e spesa farmaceutica). Per una trattazione più approfondita delle osservazioni proposte dall'Ente, si rinvia ai rispettivi paragrafi della presente relazione, nei quali sono state esaminate le osservazioni pervenute.

Conclusioni

Il nuovo sistema dei controlli sugli enti territoriali, delineato dal d.l. n. 174/2012, si inserisce nell'ambito del processo di riforma delle amministrazioni pubbliche allo scopo di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e garantire il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In tale quadro di riferimento è stato previsto che il Presidente della Regione invii, con cadenza annuale, una relazione sulla regolarità della gestione nonché sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di riferimento.

A tale proposito va evidenziato il ruolo svolto dal sistema dei controlli interni all'interno della P.A. nell'ambito della gestione, in quanto esso rappresenta la sede di verifica, da un lato, della capacità di programmazione dell'organo di governo politico, attraverso l'individuazione di opportuni obiettivi strategici e operativi, dall'altro, della capacità di realizzo di tali obiettivi, attraverso l'attuazione delle politiche programmate.

L'analisi sinora condotta offre lo spunto per trarre alcune considerazioni conclusive di carattere generale e dei potenziali effetti sull'efficienza della pubblica amministrazione e del funzionamento dei sistemi di controllo.

In primo luogo, per quanto concerne il sistema dei controlli delle regioni, si è registrata una molteplicità di disposizioni normative che, direttamente, disciplinano forme di controllo interno ed esterno, a cui spesso si aggiungono fonti di natura indiretta.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la frammentarietà delle disposizioni normative afferenti i controlli, le quali, sovente, sono contenute in leggi diverse con conseguente incertezza interpretativa e sovrapposibilità delle norme stesse.

Se da un lato, inoltre, emerge un'asimmetria tra controlli statali, regionali e locali²¹¹, dall'altro, va evidenziata l'esistenza di un problema di coordinamento tra i controlli eseguiti dalla Corte dei conti e quelli eseguiti da organismi esterni di controllo della pubblica amministrazione.

²¹¹ In particolare, l'asimmetria riguarda, da un lato, i campi di indagine (più ampi per quelli statali rispetto a quelli regionali) dall'altro alle tecniche di controllo utilizzate.

Anche sul piano dei controlli interni sono emerse delle lacune che evidenziano l'opportunità di un sistema che preveda un raccordo fra controlli interni e controlli esterni e garantisca l'indipendenza e l'autonomia dei controllori rispetto all'Amministrazione.

Per quanto concerne la Regione Marche, la verifica effettuata dalla Sezione a seguito di invio della Relazione annuale del Presidente della Giunta regionale sulla regolarità della gestione nonché sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, in ottemperanza dell'art. 1, co. 6, d.l. n. 174/2012, ha evidenziato diverse problematiche.

All'esito delle verifiche svolte, la Sezione:

- evidenzia il ruolo centrale che al DPEFR (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale) è assegnato quale *"strumento di raccordo tra la programmazione di bilancio e gli altri strumenti di programmazione regionale"*, rinviando alle osservazioni svolte in sede di giudizio di parificazione in relazione alla mancanza di tale strumento essenziale;
- rileva come tale carenza determini una centralità del piano delle performance nel sistema di programmazione regionale, caratterizzando l'affidamento della competenza in materia di programmazione sostanzialmente in capo all'organo esecutivo, non avendo, in assenza del DPEFR, il Consiglio un adeguato ruolo di indirizzo;
- in relazione alla razionalizzazione delle spese per consumi intermedi sollecita una piena operatività della SUAM;
- ribadisce l'esigenza rilevata in sede di parifica circa l'esigenza di una maggiore velocità nelle verifiche dei conti degli agenti della riscossione – Equitalia, evidenziando il termine massimo del 30 aprile previsto per l'approvazione del rendiconto;
- raccomanda, in tema di incarichi di funzioni dirigenziali, il rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, così come osservato in sede di parifica del rendiconto 2013;
- sollecita una celere attuazione di una corretta procedura concorsuale per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, confermando quanto evidenziato in sede di parifica del rendiconto; il protrarsi di incarichi a tempo determinato, peraltro in via generale soggetti a specifici limiti di durata, e il mancato completamento di procedure concorsuali rappresenta un elemento di debolezza ed incertezza dell'organizzazione regionale, a fronte dell'esigenza di specifiche garanzie ordinamentali di indipendenza delle figure di vertice.

In materia di Controllo contabile:

- raccomanda, alla luce delle recenti novità normative, di garantire all'Organo di revisione la piena capacità di operare anche nei confronti dell'Assemblea Legislativa, sollecitando una revisione della normativa regionale che recepisca le modifiche introdotte dalle recenti novelle normative;

- evidenzia la necessità che sia assicurata specifica competenza in materia di armonizzazione contabile, in considerazione del rilevante impatto della disciplina delineata dal d.lgs. 118/2011 sull'ordinamento regionale.

In materia di controllo di gestione e del personale:

- rileva l'approvazione tardiva, rispetto ai termini di legge, della Relazione sulla Performance 2013 che, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009, era prevista entro il 30 giugno 2014 e raccomanda una puntuale adozione della Relazione per i futuri esercizi, al fine di garantire la più ampia trasparenza dell'attività dell'ente ed una valutazione tempestiva del funzionamento dell'amministrazione regionale in termini di efficienza, efficacia ed imparzialità;
- rileva l'opportunità di un raccordo tra il controllo di gestione e la determinazione ed assegnazione degli stanziamenti di spesa.

In materia di controllo strategico:

- evidenzia la mancanza di un idoneo documento regionale di programmazione economico-finanziaria, ai fini del controllo strategico, rinviando alle osservazioni svolte in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale e di verifica del bilancio preventivo 2014.

In materia di OIV:

- richiama l'attenzione, sul comma 6 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 che prevede come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III la "validazione" della relazione sulla performance, che l'OIV attesta essere avvenuta in data 10 ottobre 2014 per l'esercizio 2012 e il 25 novembre 2014 per l'esercizio 2013;
- raccomanda ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. b) del d.lgs. n. 150/2009, di comunicare eventuali criticità riscontrate a questa Sezione regionale di controllo o comunque eventuali elementi informativi utili al fine di garantire una più accurata selezione delle aree critiche in sede di campionamento svolto per il giudizio di parificazione;
- invita l'Amministrazione a considerare l'attribuzione delle ulteriori funzioni attribuite all'OIV dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, come meglio illustrato nella relazione;
- evidenzia l'opportunità, anche alla luce delle disposizioni contenute nelle delibere ANAC n. 12/2013 e 27/2013 relative alla nomina o rinnovo dei membri dell'OIV, che la durata dell'incarico non coincida con la Legislatura;
- evidenzia l'opportunità dell'acquisizione di parere favorevole da parte della CIVIT, relativamente alle nomine successive alla delibera ANAC n. 23 del 6 novembre 2012, in base al principio affermato nella delibera n. 23 del 2012, per le nomine ad essa successive;

- rileva che, nonostante gli adempimenti formali e il rilascio del documento di Attestazione dell'OIV del 31/01/2014, l'Anac ha rilevato criticità (mancanza di pubblicazione dati o carenza di informazioni);
- rileva uno scostamento temporale nell'adozione della Relazione sui controlli interni (novembre 2014) rispetto all'esercizio di riferimento (2012).

In materia di organismi partecipati:

- esorta l'Amministrazione regionale ad adempiere a quanto disposto con legge regionale n. 33/2014, in merito all'individuazione, con atto di Giunta, delle ulteriori partecipazioni societarie indispensabili;
- evidenzia la presenza, nel pacchetto societario dell'Amministrazione, di organismi svolgenti *"attività non strettamente necessarie per il perseguimento istituzionale"* ed esorta, pertanto, la Regione ad adottare quanto prima un piano di dismissioni per le partecipazioni non necessarie;
- rileva l'esigenza di una più efficiente gestione dei consorzi svolgenti c.d. funzioni industriali (es. Zipa), provvedendo, nei limiti delle competenze regionali, anche ad una revisione a livello normativo;
- ribadisce la necessità di adempiere alle previsioni normative in materia di riordino generale del sistema degli organismi partecipati sottolineando, peraltro, i possibili effetti distorsivi sulle finanze regionali derivanti da un incompleto monitoraggio della spesa nel settore in oggetto;
- raccomanda di completare in tempi celeri la riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra la Regione e gli organismi partecipati, ribadendo la limitata significatività del conto consolidato territoriale, evidenziando, peraltro, come tale rappresentazione contabile non sia equiparabile ad un vero e proprio bilancio consolidato;
- ritiene opportuno evidenziare la necessità di potenziare il sistema dei controlli interni con riferimento alla totalità delle partecipazioni societarie della Regione Marche, dirette e indirette, anche attraverso la predisposizione di un idoneo sistema informativo che permetta, da un lato, di verificare lo stato di attuazione dei piani di attività, e, dall'altro, di valutare i potenziali rischi derivanti dalle operazioni poste in essere;
- raccomanda all'Ente, quale "socio di valenza strategica", un attento monitoraggio in corso di esercizio delle gestioni degli organismi partecipati, con particolare attenzione alla Aerodorica S.p.a. ed al processo di privatizzazione in atto della società medesima;
- evidenzia la sovrapposizione tra il ruolo di vigilanza che la Regione svolge nei confronti dei propri organismi partecipati e la partecipazione in qualità di socio;
- ribadisce, come già evidenziato in altre sedi, l'esigenza della tempestiva adozione dei bilanci di esercizio degli enti partecipati.

In materia di rispetto delle disposizioni sulla trasparenza, nel ricordare l'esigenza di semplificazione degli obblighi a carico delle amministrazioni espresso dalla Corte dei conti in altre sedi, attraverso una precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle pubbliche amministrazioni²¹², la Sezione, tenuto conto del quadro normativo vigente:

- raccomanda di dare seguito, in tempi celeri, alle raccomandazioni dell'Anac per quanto riguarda i dati relativi al "Monitoraggio tempi procedurali";
- evidenzia la tardiva pubblicazione del Programma della Trasparenza ed Integrità;
- prende atto dell'implementazione sul portale della Regione Marche delle informazioni carenti, sollecitando il completamento delle ultime due sottosezioni;
- evidenzia l'opportunità di una maggiore diffusione dell'istituto del diritto di accesso civico.

In materia di sanità:

- esorta la Regione ad una completa regolamentazione della disciplina sugli agenti contabili delle aziende sanitarie, tenuto anche conto delle dimensioni di alcune realtà aziendali e della difficoltà dei collegi sindacali a garantire una puntuale verifica di tutte le casse;
- prende atto della mancata approvazione della prima relazione sullo stato di attuazione del Percorso Attuativo sulla Certificabilità, prevista per il 30/9/2014 (Adempimenti 2013), e che il Tavolo degli adempimenti ha comunicato che sarà trasmesso un verbale specifico sull'argomento, non ancora pervenuto;
- evidenzia la rilevante dimensione territoriale dell'ASUR che rende non adeguato un collegio sindacale di soli 3 componenti, rispetto al quale si rende opportuno garantire un adeguato supporto amministrativo;
- in relazione alla complessa articolazione dell'INRCA, raccomanda che il controllo del collegio sindacale avvenga su tutte le sedi, anche se dislocate in altre regioni;
- invita la Regione a dotarsi di un adeguato sistema di coordinamento e controllo di tutti i presidi territoriali dell'INRCA, provvedendo all'approvazione del bilancio nel suo complesso, oggi limitata al solo sezionale Marche;
- segnala al riguardo la necessità di una piena attuazione del disposto di cui all'art. 13, comma 7, della L.R. 21/2006 relativo agli accordi con le regioni in cui ha sede l'istituto di ricerca, prendendo atto degli sviluppi in tal senso nei confronti della Regione Calabria;

²¹² Audizione della Corte dei conti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AS 1577) – 9 ottobre 2014.

- riserva specifici approfondimenti in relazione alla copertura dei costi dell'intramoenia con riferimento all'indennità di esclusività medica per la quota parte riconducibile all'attività stessa.

APPENDICE

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Dati da pubblicare sulla sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

	Tipologia di dati e riferimento normativo	Relativi Documenti specifici della Regione Marche	Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento	Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page	Strutture responsabili
Piano della trasparenza e dell'integrità e Piano della	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 11, c. 8, lettera a) del D.Lgs.n. 150/2009):	a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012- 2014 - documento b) Stato di attuazione 2012	Pubblicazione contestuale all'approvazione del Programma (aggiornamento annuale) Pubblicazione contestuale all'approvazione del Programma (aggiornamento annuale)	Trasparenza valutazione e merito>programma triennale per la trasparenza>Programma triennale programma triennale per la trasparenza>stato attuazione	Segreteria Generale P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA
	Sistema di misurazione e di valutazione della performance, Piano e Relazione sulla performance (art. 11, c. 8, lettera b) del D.Lgs.n. 150/2009) che comprende:	a)Piano della performance (ai sensi della DGR n. 581 del 02/05/2012); b) Relazione sulla performance - Strumenti di monitoraggio e controllo strategico c)Il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti della Giunta Regionale (DGR n. 1232 del 01/08/2012) d) Sistema di valutazione dei dirigenti (DGR n. 1232 del 01/08/2012)	SI (adottato ai sensi della l.r. 22/2010) - aggiornamento annuale SI documento equivalente (da realizzare nel 2013 in relazione al punto a) - aggiornamento annuale SI (adottato ai sensi della l.r. 22/2010) - aggiornamento annuale SI (adottato ai sensi della l.r.	Trasparenza valutazione e merito>Performance>Piano della performance Performance>Relazione sulla performance Performance>Sistema valutazione dipendenti Performance>Sistema valutazione dirigenti	Segreteria Generale P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione

Performance	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009)	Tabelle premi legati alla performance: a) premi erogati per risultatiDirigenti b) premi erogati risultato A.P. e P.O.	NO (da realizzare entro il 2012) NO (da realizzare entro il 2012)	Trasparenza valutazione e merito>Performance>premi risultati dirigenti >Performance>premi risultati AP e PO	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA
--------------------	---	---	--	--	--

	Tipologia di dati e riferimento normativo	Relativi Documenti specifici della Regione Marche	Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento	Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page	Strutture responsabili
		c) premi erogati quota A e B del sistema compensi incentivanti comparto	NO (da realizzare entro il 2012)	>Performance>premi compensi comparto	
	Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, per i dirigenti e per i dipendenti (art. 11, comma 8, lettera d), del D. Lgs. 150/2009)	<p>Tablelle conto annuale:</p> <p>a) statistiche storiche</p> <p>b)scostamento dal valore MAX e MIN e INTERMEDIO</p>	SI (aggiornamento annuale)	Trasparenza valutazione e merito>performance> differenziazione premialità	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA
	Dati utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli <i>stakeholder</i> :	<p>a)Modulo "esprimi le tue opinioni":il cittadino segnala, con l'utilizzo del modulo, osservazioni, suggerimenti anche diversi rispetto alla semplificazione</p> <p>b)sportello per la semplificazione c/o Giunta regionale per raccogliere e coordinare segnalazioni e istanze di semplificazione di cittadini, imprese o associazioni di categoria ai sensi della proposta di legge n. 229/12 del 05/07/2012 "legge di innovazione e semplificazione amministrativa")</p> <p>c)forum statistico enti locali</p> <p>d)forum del cittadino per segnalazioni concernenti informazioni statistiche particolari e/o non</p>	<p>a) già esistente come punto di raccolta - in corso di realizzazione la valutazione delle potenzialità di ricaduta nel sistema marche (prevista entro il 31/12/2013)</p> <p>b)In fase di definizione procedimento normativo</p>	<p>Trasparenza valutazione e merito>stakeholder>link a http://www.ecomunity.marche.it/Suggerimenti</p> <p>Trasparenza valutazione e merito>stakeholder>link a sportello</p> <p>Trasparenza valutazione e merito>stakeholder> link forum</p> <p>Trasparenza valutazione e merito>stakeholder> link forum</p>	<p>P.F. Sistemi informativi e telematici</p> <p>P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA</p> <p>Altri servizi coinvolti nell'attuazione del punto a)</p> <p>P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione</p>
Dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti	Informazioni concernenti ogni aspetto della organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi	a) Organigramma della Giunta Regionale e Assemblea legislativa regionale con relativi responsabili	SI (aggiornamento semestrale)	Trasparenza valutazione e merito>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Organigramma	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola

Tipologia di dati e riferimento normativo	Relativi Documenti specifici della Regione Marche	Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento	Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page	Strutture responsabili
<p>g, g,</p> <p>dirigenti responsabili dei singoli uffici (articolo 54, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 82/2005)</p>	<p>b)funzionigramma delle strutture regionali dirigenziali e non (Alte professionalità e Posizioni Organizzative)</p> <p>c)Carta dei servizi (SIAGI, SIA, SIAR)</p>	<p>SI (aggiornamento continuo)</p> <p>SI (aggiorn. periodico)</p>	<p>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Funzionigramma</p> <p>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Carta dei servizi</p>	<p>regionale di formazione della PA</p> <p>P.F. Sistemi informativi e telematici</p> <p>Servizio Agricoltura</p>
<p>Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (art. 54, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005)</p> <p>Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza (art. 6 comma 1, lettera b), comma 2 lettera b), nn. 1, 4, 6 della l. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 nonché art. 6, comma 6 della l. 180/2001)</p>	<p>a)COME FARE PER: banca dati infomatica dei procedimenti</p> <p>b)Modulistica</p> <p>c)Qualità dei servizi</p>	<p>in fase di realizzazione (entro il 2013, anche in relazione degli art. 20 e 23 della proposta di legge n. 229/12 del 05/07/2012 "legge di innovazione e semplificazione amministrativa")</p> <p>in fase di aggiornamento</p> <p>in fase di aggiornamento (ad oggi i dirigenti di Servizio, tramite dirigenti di PF, evidenziano documenti/statistiche/altro materiale utile ad indicare la qualità dei servizi)</p>	<p>Trasparenza valutazione e merito>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Banca dati (secondo percorso: da home page Come fare per>Banca dati</p> <p>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Banca dati>Modulistica</p> <p>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Qualità dei servizi</p>	<p>Segreteria Generale</p> <p>P.F. Sistemi informativi e telematici</p> <p>Tutte le strutture dirigenziali</p>

	Tipologia di dati e riferimento normativo	Relativi Documenti specifici della Regione Marche	Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento	Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page	Strutture responsabili
	Atti della Regione Marche	Atti della Regione Marche: Leggi Delibere Decreti Bandi Concorsi BUR	SI (in tempo reale)	Trasparenza valutazione e merito>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti > atti della Regione	Segreteria Generale
	Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, casella di posta elettronica certificata (articolo 54 , comma 1, lettera d), del D.lgs. N. 82/2005);	a) elenco caselle di posta elettronica istituzionali	SI (aggiorn.to periodico)	Trasparenza valutazione e merito>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti > posta elettronica istituzionale	P.F. Sistemi informativi e telematici
b) caselle di posta certificata PEC istituzionale		SI (aggiorn.to periodico)	dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti >posta elettronica certificata	Singole strutture regionali	
c)indirizzi di posta elettronica certificata dei responsabili dei procedimenti (ai senso dell'art. 11, comma 2 proposta legge semplificazione)		In fase di determinazione in correlazione alla ricognizione dei procedimenti regionali (entro il 31/12/2014)			
d) firma digitale		SI (aggiorn.to periodico)	dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti >firma digitale		
Organo Interno di Valutazione (OIV)	Nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art.14 (art. 11, comma 8, lettera e), del D. Lgs. n. 150/2009) e LR 22/2010.	DGR di conferimento incarico Curricula Tabella del compenso annuale spettante e delle modalità di erogazione	SI(aggiornamento annuale) SI(aggiornamento annuale) SI(aggiornamento annuale)	Trasparenza valutazione e merito>OIV>Conferimento incarichi OIV>Curricula OIV>Compensi	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA
Dati informativi relativi agli organi politici	Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di	a) breve curriculum e contatti del Presidente, dei consiglieri regionali e degli assessori esterni	Aggiornamento continuo direttamente a cura dei consiglieri	Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi agli organi politici >Curricula	Assemblea Legislativa

Tipologia di dati e riferimento normativo	Relativi Documenti specifici della Regione Marche	Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento	Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page	Strutture responsabili
supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli entilocali (art. 11, comma 8, lettera h), del D. Lgs. n. 150/2009)	b)retribuzioni, compensi ed indennità c) contatti	Aggiornamento periodico a cura degli uffici del Servizio Amministrazione aggiornamento continuo	dati informativi relativi agli organi politici >Retribuzioni dati informativi relativi agli organi politici >contatti> link a rubrica	
Dati informativi relativi al personale Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ex art. 28 LR 20/2001 , D. Lgs. n. 165/2000 (art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D. lgs. n. 150 del 2009; articolo 21 della l. n. 69/2009; art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004)	a)Curriculum Vitae dei Dirigenti della Regione Marche b) Retribuzione Dirigenti Giunta Regionale c)Retribuzione Lorda Dirigenti Giunta Regionale d) Tabella valutazione dirigenti e)Quadernone del personale f) Indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici ad uso professionale	SI (aggiornamento annuale) SI (aggiornamento annuale) SI (aggiornamento annuale) SI (aggiornamento annuale) SI (aggiorn. periodico) SI (aggiornamento annuale)	Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi al personale >Curriculum vitae dirigenti dati informativi relativi al personale>Retribuzioni dirigenti dati informativi relativi al personale>Valutazione dirigenti dati informativi relativi al personale>Quadernone del personale dati informativi relativi al personale>Valutazione dirigenti>contatti>link a rubrica	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA P.F. Sistemi informativi e telematici
Curricula dei titolari di posizioni organizzative (art. 11, comma 8, lettera f), del D. Lgs. n. 150/2009)	Curriculum Vitae dei titolari di Posizioni organizzative e Alte Professionalità	SI (aggiornamento continuo)	Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi al personale >curricula AP e PO	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA

	Tipologia di dati e riferimento normativo	Relativi Documenti specifici della Regione Marche	Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento	Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page	Strutture responsabili
	Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 21 della l. n. 69/2009 ; art. 55 , comma 5, del D.P.R. n. 3/1957)	a) Dati numerici b) Grafici assenze dei dipendenti per struttura dirigenziale c) Storico Assenze per tipologia dall'anno 2004	SI (aggiornamento mensile)	Trasparenza valutazione e merito > dati informativi relativi al personale > tassi assenza/presenza	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA
	Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione degli aggregati finanziari definiti dal Piano della Performance e contabilizzazione costi del personale regionale per ogni area tematica/struttura	Tabella sui costi del personale per servizi	in fase di realizzazione (da realizzare entro il 2013)	Trasparenza valutazione e merito > dati informativi relativi al personale > tabella sui costi del personale	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA
	Codici di comportamento (art. 55 , comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 150/2009)	a) Codici disciplinari personale dirigenziale b) Codici disciplinari personale comparto	SI	Trasparenza valutazione e merito > dati informativi relativi al personale > codici disciplinari	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA
	Contrattazione nazionale(art.47, comma 8 del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 59 del D. Lgs. n. 150/2009)	Contrattazione nazionale	SI	Trasparenza valutazione e merito > dati informativi relativi al personale > link sito ARAN	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA
Dati relativi a incarichi e consulenze	Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: 1) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;	a) Deliberazione Giunta regionale n. 1893/2008 (disciplina autorizzazione attività extra impiego per dipendenti regionali) b) Deliberazione Giunta regionale n. 900/2008 (disciplina autorizzazione attività extra impiego per dirigenti) l.r. n. 11/2010	SI rilevazione annuale-tabella riepilogativa degli incarichi trasmessa alla Funzione Pubblica	Trasparenza valutazione e merito > dati relativi a incarichi e consulenze > incarichi e consulenze	P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA

Tipologia di dati e riferimento normativo	Relativi Documenti specifici della Regione Marche	Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento	Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page	Strutture responsabili
<p>2) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;</p> <p>3) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dall'amministrazione a soggetti esterni.</p>	<p>a) Incarichi di studio, consulenza e ricerca</p> <p>b) Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa</p> <p>c) Altri incarichi esterni, previsti da disposizioni di legge, per i quali è previsto un compenso</p> <p>Deliberazione Giunta regionale n. 1656/2011 concernente le misure di contenimento e di controllo della spesa, per il triennio 2011 - 2013 relative al personale regionale dipendente, agli incarichi esterni, alle borse di studio, ai tirocini formativi e di orientamento ed al funzionamento dell'apparato amministrativo</p>	<p>SI (aggiornamento in tempo reale)</p> <p>SI</p>		
<p>Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione</p>	<p>Società partecipate:</p> <p>a) Rappresentazione grafica delle società partecipate</p> <p>b) Società partecipate in via diretta e indiretta - risultati di esercizio</p> <p>c) Elenco enti dipendenti e strumentali</p>	<p>SI</p>	<p>Trasparenza valutazione e merito > dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici > Consorzi, Enti dipendenti e Società partecipate</p>	<p>Servizio Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie</p>
<p>I contratti integrativi ai sensi dell'art.40 bis, comma 4 del D.lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs.50/2009</p>	<p>CCNL- contratti collettivi nazionali integrativi comparto;</p> <p>CCNL - contratti decentrati integrativi comparto e dirigenti (Area II)</p>	<p>SI</p>	<p>Trasparenza valutazione e merito > dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici > contratti integrativi</p>	<p>P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA</p>

<p>"Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" per illustrare obiettivi di spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati (art. 20, comma 1, art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 91/2011)</p>	<p>reporting: "XX° Rapporto annuale sulla gestione finanziaria esercizio 2011"</p>	<p>SI (aggiornamento semestrale)</p>	<p>Trasparenza valutazione e merito>dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici>Sistemi informativi su progetti regionali</p>	<p>P.F. Ragioneria P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione</p>
---	---	--------------------------------------	---	--

	Tipologia di dati e riferimento normativo	Relativi Documenti specifici della Regione Marche	Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento	Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page	Strutture responsabili
	Sistemi informativi su progetti regionali	a) SIGFRIDO gestione b) SIGFRIDO domande c DODIBOX istruzione	SI	Trasparenza valutazione e merito>dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici>Sistemi informativi su progetti regionali	P.F. Sistemi informativi e telematici
Dati sulla gestione dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) (art. 23 , comma 5, della Legge 69/2009)	Grafici tempi medi di pagamento 2011	SI (il sistema definitivo è in fase di realizzazione)	Trasparenza valutazione e merito>dati sulla gestione dei pagamenti	Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali P.F. Sistemi informativi e telematici
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura	Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000)	a)ALBO BENEFICIARI b) Beneficiari del Gabinetto del Presidente	in fase di realizzazione (entro il 2013) SI	Trasparenza valutazione e merito>Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica	P.F. Ragioneria P.F. Sistemi informativi e telematici Gabinetto del Presidente
dati sul "public procurement"	Dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).	Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni (un'elaborazione dei dati trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. n. 163/2006)	SI cadenza annuale (ultima pubblicazione anni 2000/2011)	Trasparenza valutazione e merito> public procurement - corrisponde attualmente a: http://www.regione.marche.it/ServiceAttivitaNormativa/Osservatorioregionaledicontrattipubblici.aspx	P.F. Osservatorio regionale dei contratti pubblici
Servizi on line	Dati utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli <i>stakeholder</i>	Servizi on line	SI Già attuato	Home page>Servizi on line	P.F. Sistemi informativi e telematici Singole strutture regionali
<i>Fonte: Regione Marche (http://www.regione.marche.it/Home/Amministrazione_Trasparente/Disposizionigenerali/ProgrammaperlaTrasparenzaeIntegrit%C3%A0.aspx)</i>					